



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 131/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Istituzione dell'Osservatorio regionale per i minori"

relatore: M. MIRABELLO (Deliberazione di Giunta n. 94 del 22/3/2016);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	23/3/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	24/3/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	31/03/2016
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 131 pag. 4
"Istituzione dell'Osservatorio regionale per minori" (Deliberazione di Giunta regionale n. 94 della seduta del 22 marzo 2016).

Normativa citata

Convenzione di Ginevra '99 Legge di Ratifica 25 maggio 2000, n. 148 pag. 20
"Legge 25 maggio 2000, n. 148 Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999"

D.P.R. 21 gennaio 2011 pag. 30
Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 pag. 74
"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

Legge 23 dicembre 1997, n. 451 pag. 106
"Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia".

Legge 28 agosto 1997, n. 285 pag. 112
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"

Normativa regionale

Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 pag. 119
"Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)".

Legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 pag. 145
"Garante per l'infanzia e l'adolescenza".

Normativa comparata

Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 14- Emilia Romagna pag. 150
NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 26- Basilicata pag. 175
Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori

Legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 - Lombardia pag. 178
"NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI".

Legge regionale 13 maggio 2003, n.9 - Marche

pag. 185

"Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".

Legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 - Abruzzo

pag. 194

"Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000"

3^a COMM. CONSILIAREN.ro 131/XConsiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALEProt. n. 12894 del 23.03.2016Classificazione 01-15.012^a COMM. CONSILIAREREGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALEDeliberazione n. 94 della seduta del 22/03/2016.

Oggetto: Approvazione del disegno di legge per l'istituzione dell'osservatorio regionale per i minori

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) Dott. Federica Roccisano
Assessore Regionale Lavoro e Istruzione

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) Il Dirigente Generale
Dr. Antonio De Marco

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il dirigente di Settore

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione)

(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)

(timbro e firma)

DOTT. GIUSEPPE DE VITO

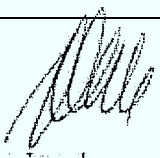
LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la Convenzione di Ginevra 1.6.1999 "Legge di Ratifica n. 148 del 25.5.2000;
- la Dichiarazione di intenti e programma operativo adottati dalla Conferenza Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali;
- la Raccomandazione del Consiglio d'Europa adottata il 9/9/1991;
- la Convenzione di New York del 20/11/1989 "Legge di Ratifica n. 176;
- la Carta Costituzionale che agli artt. 2,3,e 31 sancisce il principio fondamentale della salvaguardia dei valori della dignità e dei diritti dei minori contro qualsiasi situazione o contesto di degrado ambientale, sanitario e culturale che possano comprometterne un sano sviluppo psico-fisico e una normale crescita pedagogica;
- il DPR del 21.01.2011 "Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo di soggetti in età evolutiva";
- la L. 149/2001 "Modifiche alla L. n.4 maggio 1983 n. 184 recante "Disciplina dell'affidamento e dell'adozione dei minori;
- la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Legge 476/98 "Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta all'Aja il 29 maggio 1993;
- la Modifica alla l. n. 4 maggio 1983 n. 184 in tema di adozione di minori stranieri;
- la Legge 269/98 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù;
- la L.451/97 "Istituzione della Commissione Parlamentare per l'Infanzia e L'adolescenza e dell'Osservatorio Nazionale per l'infanzia;
- la Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- la L. R. n.23 del 5/12/2003 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria;
- la L. R. del 12/11/2004 n. 28 è stato istituito il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza al fine di assicurare piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori;
- la Delibera n. 511 dell'08/08/2009 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano degli interventi e dei Servizi Sociali;

RITENUTO pertanto di dover colmare le carenze dell'ordinamento giuridico regionale e riconoscere la pienezza dei diritti dei minori, il Dipartimento "Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, con il presente atto deliberativo sottopone all'attenzione della Giunta Regionale la proposta di legge regionale che istituisce l'Osservatorio Regionale per i Minori con lo scopo di:

- favorire il processo di affermazione dei diritti dei minori;
- promuovere la sensibilizzazione delle istituzioni e della società civile attraverso la tutela del minore quale soggetto di diritto e di cittadinanza;
- supportare la Regione Calabria nella promozione e definizione delle politiche integrate d'intervento a favore del minore;
- reperire dati statistici, informazioni sulla condizione dei minori in Calabria, utili a tutti coloro che, a diversi livelli di responsabilità politica, istituzionale, sociale e culturale, si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza;
- monitorare le esperienze significative presenti sul territorio regionale per tradurre i bisogni in risposte adeguate;

- 
- mantenere relazioni e collaborazioni con l'Autorità Giudiziaria, l'Osservatorio Nazionale sull'Infanzia e sull'Adolescenza e con il Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza.

VISTO

il conforme parere espresso dell'Ufficio Legislativo, che si allega;

VISTI

gli allegati A e B relativi rispettivamente all'articolato e alla relazione del disegno di legge in copia conforme all'originale, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

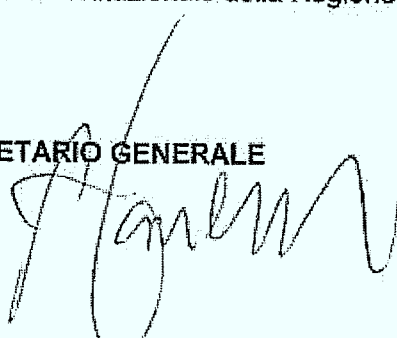
PRESO ATTO

- che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale o dell'assessore/i competente/i, a voti unanimi,

DELIBERA

- 1- di approvare il presente disegno di legge con i rispettivi allegati A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del settore Segreteria di Giunta;
- 3- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE**IL PRESIDENTE**

allegato alla deliberazione
n° 94 del 22 MAR. 2016

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Istituzione Osservatorio regionale per i minori

Prot. n. 12894 del 23.03.2016

Classificazione 01.15.01.....

Articolo 1

Finalità

La Regione Calabria, secondo i principi della Costituzione e delle leggi vigenti, riconosce pienezza ai diritti dei minori, costituendone negazione ogni forma di prevaricazione, condizionamento e lesione del diritto all'inviolabilità della persona, della sua libertà e della sua dignità.

Articolo 2

Osservatorio regionale per i minori

Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito l'Osservatorio regionale per i minori presso il Dipartimento Lavoro, Politiche Sociali che assicura il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale.

Articolo 3

Composizione e funzionamento

1. L'Osservatorio regionale sui minori, d'ora in poi denominato Osservatorio è composto da:

- a) *Assessore regionale alle Politiche sociali, o suo delegato, con funzioni di Presidente;*
- b) *Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza.*
- c) *un delegato del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;*
- d) *un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);*
- e) *un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI);*
- f) *tre rappresentanti appartenenti al terzo settore;*
- g) *un rappresentante dell'Unicef.*

2. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i., in considerazione delle particolari funzioni dell'Osservatorio, nonché per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune, previo accordo con le Pubbliche Amministrazioni interessate sono definite le modalità di per l'integrazione delle attività dell'Osservatorio con le Autorità Giudiziarie competenti e con le altre autorità statali.

3. La partecipazione dei componenti dell'Osservatorio è gratuita.

4. I componenti dell'Osservatorio restano in carica quattro anni e possono essere confermati.

5. Il funzionamento dell'Osservatorio può essere disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Svolge mansioni di segretario un funzionario del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria.



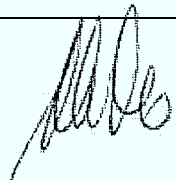
Articolo 4

Compiti e funzioni

1. L'Osservatorio regionale per i minori svolge principalmente funzione di analisi, studio e ricerca sulle principali problematiche inerenti i minori, contribuendo a fornire orientamenti e proposte operative alla Giunta regionale in ordine alle aree di competenza relative alla povertà minorile economica e culturale, all'integrazione, alla genitorialità ed servizi educativi.

2. In particolare, l'attività dell'Osservatorio concorre a fornire un contributo alla programmazione regionale attraverso i seguenti compiti:

- conoscenza della popolazione minorile attraverso l'acquisizione di dati statistici con restituzione e supporto a coloro che, nei diversi livelli di responsabilità politica, istituzionale, sociale e culturale, si occupano di infanzia e adolescenza;
- promozione di ricerche e approfondimenti tematici con contributi scritti di commento e analisi dei dati e dei fenomeni rilevati;
- monitoraggio delle esperienze significative avviate sul territorio regionale per tradurre ulteriori bisogni in risposte adeguate;
- relazioni e collaborazioni con l'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, fornendo i dati volti all'elaborazione della relazione annuale sulle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza, ex art. 4 L. 451/1997, e monitorando l'attuazione sul territorio del Piano Nazionale d'azione per l'Infanzia (PNI) previsto dalla legge n. 451/1997;
- collaborazione col Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- diffusione dei risultati conseguiti in modalità "open data" e attraverso l'attività statistica e di ricerca;
- supporto all'Amministrazione regionale nelle funzioni di programmazione, verifica dei servizi attraverso adeguata lettura qualitativa e quantitativa dei bisogni dell'infanzia e dei servizi offerti dagli Enti Locali con programmazione e pianificazione degli interventi da favore dei minori.
- favorire la rete con i vari Organismi e/o Enti locali, ai fini dell'impostazione e del perseguimento di una unitaria strategia a favore dei minori;
- fornire documentazione e supporti informativi a soggetti pubblici e privati che operano con finalità rivolte alle problematiche minorili;
- formulazione di proposte e redazione di pareri alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale su iniziative di carattere legislativo, amministrativo e tecnico riguardanti i minori;

- 
- predisposizione di relazione annuale sull'azione amministrativa sviluppatasi nel periodo sul territorio regionale per quanto attiene ai problemi dei minori, anche al fine di permettere alla Giunta regionale la formulazione di direttive agli Enti locali;
 - realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate alla popolazione minorile;
 - analisi dei fabbisogni formativi degli operatori pubblici che intervengono sui minori;
 - valutazione degli interventi regionali e proposte per rendere gli stessi più efficaci o suggerimenti in ordine a nuovi interventi.

Articolo 5

Programma annuale di attività

1. L'Osservatorio predispone entro il mese di ottobre di ogni anno un programma di attività da svolgere nell'anno successivo, corredato da un'analisi finanziaria e dalla indicazione della relativa copertura"
2. Il programma annuale di attività è approvato con delibera dalla Giunta Regionale

Articolo 6

Relazione annuale

1. L'Osservatorio presenta al Consiglio Regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni e proposte elaborate.
2. La relazione annuale è diffusa sul sito web della Regione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 7

Clausola di invarianza degli oneri finanziari

All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Articolo 8

Pubblicazione

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

PROTOCOLLO GENERALE

allegato alla deliberazione
Prot. n. 12.896 del 23.03.2016
n. 94 del 22 MAR. 2016
Classificazione 01.15.01

Allegato "B"

**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA**

(Art. 7 Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria")

**Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale
ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER I MINORI**

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Il presente schema di disegno di legge prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale per i minori, figura già esistente in molte regioni italiane e che colmerà un vuoto legislativo esistente in Calabria. L'Osservatorio sarà un organo collegiale che avrà il compito di affrontare l'esigenza di diffondere maggiormente la cultura dei diritti delle fasce più deboli, ovvero dei minori, che non hanno rappresentanza alcuna o la cui voce giunge affievolita alle Istituzioni.

La nostra Costituzione contempla, agli artt. 2, 3 e 31, il principio fondamentale della salvaguardia dei valori della dignità e dei diritti dei minori contro qualsiasi situazione o contesto di degrado ambientale, sanitario e culturale che possano comprometterne un sano sviluppo psico-fisico e una normale crescita pedagogica.

L'Osservatorio regionale per i minori deve nascere con lo scopo di favorire il processo di affermazione dei diritti dei minori, al fine di promuovere la sensibilizzazione delle Istituzioni e della società civile attraverso la tutela del minore quale soggetto di diritto e di cittadinanza, di supportare la Regione nella promozione e definizione delle politiche integrate di intervento a favore del minore.

In particolare, avrà il compito di reperire dati anche statistici, informazioni sulla condizione dei minori, che siano di supporto per coloro che, a diversi livelli di responsabilità politica, istituzionale, sociale e culturale, si occupano di infanzia e adolescenza; monitorare le esperienze significative presenti sul territorio regionale per tradurre i bisogni in risposte adeguate e mantenere relazioni e collaborazioni con l'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

I potenziali fruitori delle attività sono i minori, soprattutto coloro che versano in situazione di disagio socio economico e psicopedagogico. Non sono previsti interventi di tipo economico-finanziario ovvero contributi, bensì funzioni di analisi studio e ricerca.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

Nella presente proposta di legge, essendo gratuita la partecipazione dei componenti l'osservatorio, viene previsto esclusivamente uno stanziamento di € 10.000,00 quali costi generali di funzionamento.


 Allegato "B"

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 7	€ 10.000,00 – spese generali di funzionamento

Totale € 10000,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, TIPOLOGIA DI SPESA E UPB

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente	Oneri finanziari
Art 7		Euro 10.000,00
Art.		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro
Art.....		Euro

n. UPB	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Note
	€ 0	€ 0	€ 0	
	€ 0	€ 0	€ 0	
Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime 0
- oneri di gestione 10.000,00

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Disegno di Legge con approvazione da parte della Giunta Regionale e successiva trasmissione al Consiglio Regionale per l'iter procedimentale ai sensi di Legge

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

Allegato "B"

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO**1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:**

☐ utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐

➤ UPB 8.1.01.01 (per spese di parte corrente) ☐

➤ UPB 8.1.01.02 (per spese in conto capitale) ☐

☐ utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐

➤ UPB n. _____

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

1.2.1.. istituzione di una nuova UPB di entrata ☐

➤ Titolo di Entrata _____, Categoria _____

➤ incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente ☐

➤ UPB n. _____

.....

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

➤ UPB n. _____ ☐

.....

1.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio annuale vigente: ☐

➤ UPB n. _____

.....

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:**2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente con riduzione dello stanziamento di altre UPB:**

2.1.1 utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso ☐

Allegato "B"

Anno _____, UPB n. _____

- 2.1.2 utilizzo di UPB non relative ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa ☐

Anno _____, UPB n. _____

- 2.2 variazione al bilancio pluriennale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata UPB:

- 2.2.2 istituzione di una nuova UPB di entrata ☒

Anno _____, Titolo di Entrata _____, Categoria _____

- 2.2.3 incremento dello stanziamento di una UPB di entrata esistente ☐

Anno _____, UPB n. _____

- 2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, UPB n. _____ ☐

- 2.4 imputazione esatta ad una o più UPB del bilancio pluriennale vigente: ☐

Anno _____, UPB n. _____

- 3 RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa ☐

- 4 PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'" ☐

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore Generale _____

Il Dirigente Generale
Dr. Antonio De Marco

Consiglio Regionale della Calabria

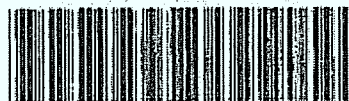
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 12894 del 23.03.2016

Classificazione 01.15.01

**REGIONE CALABRIA**Dipartimento Bilancio,
Finanze e Patrimonio

Il Dirigente Generale

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0065978 del 29/02/2016

* 0 0 1 1 7 3 1 8 5 4 *

Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali
dipartimento.lavoro@pec.regione.calabria.it

e, p.c.

Segretariato generale
segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Proposta di legge recante "Istituzione Osservatorio regionale per i minori".

Con riferimento all'allegata proposta di legge, si conferma l'invarianza di oneri a carico del bilancio regionale, nonché la correttezza della previsione, all'articolo 7, della relativa "Clausola di invarianza degli oneri finanziari"

-Dr. Filippo De Cello-



Regione Calabria
Giunta Regionale

Segretariato Generale

Settore "Ufficio legislativo"

Pagina 1 di 2

Prot.n. 63901 /SIAR del 28 FEB 2016

Al Dipartimento
Sviluppo economico, Lavoro,
Formazione e Politiche sociali
SEDE

dipartimento.lavoro@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Parere su schema di disegno di legge "Istituzione Osservatorio regionale per i minori".

Si fa riferimento alla richiesta di parere prot. n. 0037316 dell'8 febbraio 2016, relativa all'oggetto, per rappresentare quanto segue.

L'obiettivo dichiarato del progetto di legge in esame è quello di riconoscere pienezza ai diritti dei minori attraverso l'istituzione di un apposito Osservatorio regionale presso il dipartimento Lavoro e Politiche sociali (artt. 1 e 2).

In questo quadro, si prevedono una serie di disposizioni disciplinanti in particolare gli aspetti inerenti composizione, funzionamento, compiti e funzioni dell'Osservatorio medesimo (artt. 3 e 4), nonché i profili di natura finanziaria (art. 7).

Dal punto di vista della compatibilità dell'intervento con le competenze e le prerogative dello Stato, assume rilievo problematico l'art. 3.

Siffatta disposizione, nella parte in cui ricomprende tra i componenti dell'Osservatorio i Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Catanzaro e Reggio Calabria o loro delegati (*lett. b*) ed i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni di Catanzaro e Reggio Calabria o loro delegati (*lett. c*), non appare in linea con l'art. 117, co. 2, lett. g) Cost., che riserva alla legislazione esclusiva statale la competenza in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato, nonché con la riserva di legge statale prevista dall'art. 108, co. 1, Cost. in tema di ordinamento giudiziario. Difatti l'art. 3, nell'attribuire nuove competenze ai titolari di uffici giudiziari (o loro delegati), configurandoli come membri necessari di un organo collegiale regionale, al quale devono partecipare obbligatoriamente, si presterebbe ad essere interpretato come lesivo degli indicati parametri costituzionali in considerazione dell'inevitabile alterazione delle ordinarie attribuzioni che il legislatore statale ha fissato in capo a detti soggetti. Per le medesime ragioni, anche l'aver previsto la partecipazione di un rappresentante delle Prefetture (*lett. e*), di un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale

Località Germaneto - Città della regione - 88100 Catanzaro

Pagina 2 di 2

(lett. g), del direttore del Centro di giustizia minorile di Catanzaro o suo delegato (lett. h), potrebbe recare un *vulnus* alla competenza statale di cui all'art. 117, co. 2, lett. g), Cost.

La giurisprudenza costituzionale, infatti, si è espressa nel senso di ritenere che la Regione, pur nell'ambito delle proprie competenze, non possa decidere unilateralmente di avvalersi di soggetti appartenenti all'apparato statale, attribuendo funzioni non rientranti nei loro compiti istituzionali (cfr., *ex multis*, sent. n. 134/2004; 30/2006; 159/2012; 2/2013).

Del resto si è affermato che, ove alle Regioni fosse riconosciuta l'incondizionata possibilità di attribuire legislativamente l'esercizio di funzioni pubbliche a uffici della amministrazione dello Stato o ad altri enti pubblici nazionali, seppur in sede locale, ne verrebbe compromessa la stessa funzionalità e il buon andamento, postulanti un modello normativo unitario e coordinato cui riservare la individuazione e la organizzazione delle attribuzioni e dei compiti demandati a quegli uffici o a quegli enti. Su questo crinale potrebbe conseguentemente ritenersi che la disposizione in commento si ponga, altresì, in contrasto con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

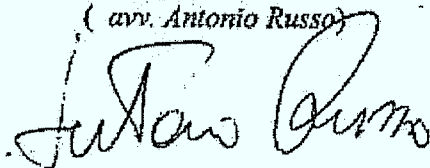
Si consiglia, pertanto, di emendare *in parte qua* l'art. 3 in questione, ferma restando la possibilità di prevedere nel testo dello schema di legge, ai fini delle attività istituzionali dell'istituendo Osservatorio, forme di collaborazione nei casi previsti dalla legge statale, anche previo accordo con gli enti interessati (ex art. 15 L. n. 241/1990), tra la Regione Calabria e gli uffici di cui si discute.

Riguardo al tema degli oneri finanziari, si richiama l'attenzione sulla previsione dell'art. 7 del disciplinare dei lavori della Giunta regionale, di cui alla D.G.R. 278 del 4 agosto 2015, relativa all'apposizione del visto del Dipartimento Bilancio alla relazione tecnico-finanziaria; tale visto si rende necessario anche nell'ottica di assicurare l'osservanza del principio dell'equilibrio (*rectius*: pareggio) di bilancio di cui agli artt. 81, 97 e 119 Cost., declinato dall'art. 9 della L. n. 243/2012.

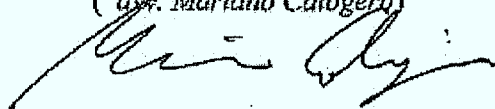
Si ritiene, pertanto, che il parere richiesto, di cui all'oggetto, possa essere formulato nei termini sopra esposti.

L'ESTENSORE

(avv. Antonio Russo)

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SETTORE "UFFICIO LEGISLATIVO"

(avv. Mariano Calogero)



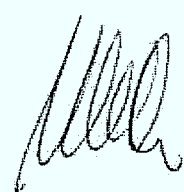
Località Germaneto - Cittadella regionale - 88100 Catanzaro

allegato alla deliberazione
n° 94 del 2-2 MAR. 2016

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

PROPOSTA DI LEGGE



Prot. n. 12894 del 23.03.2016 **OSSERVATORIO REGIONALE PER I MINORI**

Classificazione 01.15.01.....

Relazione illustrativa

Il presente schema di disegno di legge prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale per i minori, figura già esistente in molte regioni italiane e che colmerà un vuoto legislativo esistente in Calabria. L'Osservatorio è un organo collegiale che ha il compito di affrontare l'esigenza di diffondere maggiormente la cultura dei diritti delle fasce più deboli, ovvero dei minori, che non hanno rappresentanza alcuna o la cui voce giunge affievolita alle Istituzioni.

Lo status costituzionale del minore è disegnato in larga misura nella prospettiva della protezione che l'ordinamento giuridico deve offrire ad un soggetto debole.

In particolare, la nostra Carta Costituzionale contempla, agli artt. 2, 3 e 31, il principio fondamentale della salvaguardia dei valori della dignità e dei diritti dei minori contro qualsiasi situazione o contesto di degrado ambientale, sanitario e culturale che possano comprometterne un sano sviluppo psico-fisico e una normale crescita pedagogica.

Al minore deve essere riconosciuto il diritto alla famiglia, all'educazione, allo sviluppo fisico, intellettuale, morale e spirituale e lo stesso deve poter sviluppare pienamente le proprie potenzialità di relazione, di autonomia, di creatività, in ambito familiare e sociale, nel pieno rispetto degli ideali di dignità e libertà.

In Italia apposite leggi regionali hanno istituito organismi che al di là delle diverse denominazioni hanno il compito di tutelare i diritti dell'infanzia, anche nell'ambito dei processi di ridefinizione dei servizi socio-assistenziali che si sono succeduti dopo l'approvazione della Legge quadro sui servizi sociali (L. 328/2000).

In particolare, si sono dotate della figura del Garante, un organo monocratico che ha autonomia di potere rispetto a quello politico, non ha vincoli di subordinazione gerarchica ed è strumento di tutela dei diritti dei minori con il compito di monitorare e garantire il rispetto delle norme.

Al Garante sono assegnate una serie di funzioni di promozione, collaborazione, garanzia, vigilanza, ascolto, segnalazione, promozione, partecipazione, interventi presso pubbliche amministrazioni e autorità giudiziarie, oltre a competenze consultive.

In Calabria tale figura è stata istituita con Legge Regionale del 12.11.2004 n. 28 e succ. mod. e int. intervenute con L.R. del 10.07.2008 n. 22 e s.m.i.

Nell'ambito della programmazione delle politiche regionali e locali in tema di infanzia è necessario, però, sviluppare nuove linee direttrici che supportino gli organi decisori regionali nell'adozione delle scelte strategiche e il cui compito potrà essere affidato all'istituendo Osservatorio regionale per i minori.

L'Osservatorio regionale per i minori deve nascere con lo scopo di favorire il processo di affermazione dei diritti dei minori, al fine di promuovere la sensibilizzazione delle istituzioni e della società civile attraverso la tutela del minore quale soggetto di diritto e di cittadinanza, di supportare la Regione nella promozione e definizione delle politiche integrate di intervento a favore del minore.

In particolare, avrà il compito di reperire dati anche statistici, informazioni sulla condizione dei minori, che siano di supporto per coloro che, a diversi livelli di responsabilità politica, istituzionale, sociale e culturale, si occupano di infanzia e adolescenza; monitorare le esperienze significative presenti sul territorio regionale per tradurre i bisogni in risposte adeguate e mantenere relazioni e collaborazioni con l'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza e con il Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza.

Pertanto, al fine di colmare carenze di adeguata tutela proprie del nostro ordinamento giuridico, e per riconoscere pienezza ai diritti dei minori, considerando negazione ogni forma di prevaricazione, condizionamento e lesione del diritto all'inviolabilità della persona, della sua libertà e della sua



dignità, è estremamente necessario presentare la proposta di legge sull'istituzione in Calabria dell'Osservatorio regionale per i minori.

Si riporta di seguito il contenuto dello schema di disegno di legge composto da 8 articoli.

Articolo 1 (Finalità)

L'articolo 1 definisce la finalità dell'istituzione del progetto e in particolare sancisce che la Regione Calabria, nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Carta Costituzionale e dalle leggi vigenti, riconosce pienezza ai diritti dei minori e nega ogni forma di prevaricazione, condizionamento e lesione del diritto all'inviolabilità della persona, della sua libertà e della sua dignità.

Articolo 2 (Osservatorio regionale per i minori)

L'articolo 2 istituisce la figura dell'Osservatorio regionale per i minori presso il Dipartimento Politiche sociali della Regione Calabria che, nel pieno rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, assicura un supporto tecnico, amministrativo, funzionale e lo coordina.

Articolo 3 (Composizione e funzionamento)

L'articolo 3 specifica quali componenti possono entrare a far parte dell'Osservatorio regionale per i minori. La funzione di presidente è attribuita all'Assessore Regionale alle Politiche Sociali, o ad un suo delegato e dell'Osservatorio fanno parte un delegato del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie;; un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI); un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia (UPI); il Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, un rappresentante dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV); due rappresentanti appartenenti al terzo settore; un rappresentante dell'Unicef.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i, in considerazione delle particolari funzioni dell'Osservatorio, nonché per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune, previo accordo con le Pubbliche Amministrazioni interessate sono definite le modalità di partecipazione delle Autorità Giudiziarie competenti e con le altre autorità statali.

L'articolo in esame disciplina la durata del mandato (4 anni) rinnovabile.

Il comma 5 stabilisce che il funzionamento interno può essere disciplinato da apposito regolamento, adottato a maggioranza assoluta dei componenti.

il comma 7 attribuisce ad un funzionario del dipartimento Politiche Sociali le mansioni di Segretario.

Articolo 4 (Compiti e funzioni)

L'articolo 4, comma 1 e comma 2, contiene l'elenco dettagliato dei compiti e delle funzioni svolte dall'Osservatorio regionale per i minori.

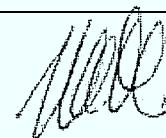
In particolare svolge ricerche e studi sulle problematiche inerenti i minori, finalizzati a fornire orientamenti e proposte operative in ordine alle aree di operatività relative a: povertà, integrazione, genitorialità, servizi educativi.

Inoltre, esercita la sua attività a favore dei diritti dei minori mediante compiti di ricerche statistiche, di proposta, monitoraggio, informazione, consultivi, di collaborazione e di ascolto dei minori.

In particolare, fornisce un valido supporto alla programmazione regionale attraverso dati statistici e a coloro che, nei diversi livelli di responsabilità politica, istituzionale, sociale e culturale, si occupano di infanzia e adolescenza.

Promuove ricerche e approfondimenti tematici con contributi scritti di commento e analisi dei dati e dei fenomeni rilevati e monitora le esperienze significative avviate sul territorio regionale per tradurre ulteriori bisogni in risposte adeguate.

Collabora con l'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, fornendo i dati volti all'elaborazione della relazione annuale sulle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza, ex art. 4 L. 451/1997 e monitorando l'attuazione sul territorio del Piano Nazionale d'azione per l'Infanzia



(PNI) previsto dalla legge n. 451/1997, e interagisce col Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Elabora dati specifici su richiesta del Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, di Enti locali, Province, ASP, Università e ricercatori per l'orientamento della pianificazione, della programmazione e l'elaborazione della normativa regionale, il monitoraggio e la valutazione dell'offerta dei servizi.

Divulga i risultati conseguiti attraverso l'attività statistica e di ricerca e supporta l'Amministrazione regionale e quelle locali nelle funzioni di programmazione, finanziamento e verifica dei servizi ed interventi per la popolazione minorile di rispettiva competenza, attraverso adeguata lettura qualitativa dei bisogni dell'infanzia e dei servizi offerti.

Agli enti istituzionali e agli altri organismi impegnati nel settore invia tutte le notizie circa la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso iniziative di informazione, servizi di documentazione e monitoraggio.

Favorisce, altresì, il collegamento tra i vari organismi interessati ai fini dell'impostazione e del perseguimento di una politica unitaria per i minori e fornisce documentazione e supporti informativi a soggetti pubblici e privati che operano con finalità rivolte alle problematiche minorili.

Collabora nella progettazione e nello svolgimento di iniziative seminariali, corsi di formazione e progetti di ricerca, formula proposte e redige pareri alla Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale su iniziative di carattere legislativo, amministrativo e tecnico riguardanti i minori.

Predispose la relazione annuale sull'azione amministrativa sviluppatasi nel periodo sul territorio regionale per quanto attiene ai problemi dei minori, anche al fine di permettere alla Giunta Regionale la formulazione di direttive agli Enti locali e realizza mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate alla popolazione minorile.

Infine, analizza i fabbisogni formativi degli operatori pubblici che intervengono sui minori e valuta gli interventi regionali e le proposte necessarie a rendere gli stessi più efficaci o, suggerisce nuovi interventi.

Articolo 5 (Programma annuale di attività)

L'articolo 5 prevede che l'Osservatorio regionale per i minori, annualmente ed entro il mese di ottobre, ha il compito di programmare le attività che intende svolgere nell'anno successivo. Tale programma deve essere corredato da un'analisi finanziaria e dell'indicazione della relativa copertura e deve essere approvato dalla Giunta Regionale.

Articolo 6 (Relazione annuale)

In riferimento ai dati acquisiti, all'attività svolta, alle osservazioni e proposte, l'articolo 6 stabilisce che l'Osservatorio deve presentare al Consiglio Regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata, che verrà diffusa a mezzo degli organi di stampa, pubblicata sul sito *web* della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Articolo 7 Clausola di invarianza degli oneri finanziari

All'attuazione della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Articolo 8 (Pubblicazione)

L'articolo 8 stabilisce che la presente legge regionale dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e chiunque è obbligato ad osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge 25 maggio 2000, n. 148

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999

Articolo 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione e la Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999.

Articolo 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della Convenzione n. 182.

Articolo 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunita il 1° giugno 1999 per l'ottantasettesima sessione,

Considerata la necessità di adottare nuovi strumenti miranti alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile come priorità assoluta dell'azione nazionale e internazionale, ivi incluse la cooperazione e l'assistenza internazionali, allo scopo di completare la Convenzione e la Raccomandazione sull'età minima per l'ammissione al lavoro, del 1973, che rimangono gli strumenti fondamentali per quanto riguarda il lavoro minorile,

Considerato che l'effettiva eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile richiede un'azione onnicomprensiva e immediata, che tenga conto dell'importanza dell'istruzione di base gratuita e della necessità di sottrarre a tutte queste forme di lavoro i minori in

questione e di provvedere alla loro riabilitazione e al loro reinserimento sociale, prendendo anche in considerazione i bisogni delle famiglie,

Richiamando la Risoluzione relativa all'eliminazione del lavoro minorile adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro durante la sua 83a sessione, nel 1996,

Riconoscendo che la povertà è una rilevante concausa del lavoro minorile e che la soluzione a lungo termine va cercata in una crescita economica sostenuta che conduca al progresso sociale ed in particolare l'alleviamento della povertà e l'istruzione universale,

Richiamando la Convenzione sui diritti dell'infanzia, adottata dall'Assemblea generale della Nazioni Unite il 20 novembre 1989,

Richiamando la Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e diritti fondamentali sul lavoro ed il suo follow-up, adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro riunitasi per la sua 86a sessione nel 1998,

Ricordando che alcune delle forme peggiori di lavoro minorile sono trattate in altri strumenti internazionali, in particolare nella Convenzione sul lavoro forzato, del 1930, e nella Convenzione aggiuntiva delle Nazioni Unite sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle pratiche analoghe alla schiavitù, del 1956,

Avendo deciso di adottare varie proposte riguardanti il lavoro minorile, questione che costituisce il quarto punto dell'ordine del giorno della sessione,

Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,

adotta, oggi diciassette giugno millenovecentonovantanove, la convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999.

Articolo 1

Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione deve prendere misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, con procedura d'urgenza.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine « minore » si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni.

Articolo 3

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « forme peggiori di lavoro minorile » include :

- a. tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, quali la vendita o la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, compreso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impiego nei conflitti armati ;
- b. l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;

- c. l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, quali, in particolare, quelle per la produzione e per il traffico di stupefacenti, così come sono definiti dai trattati internazionali pertinenti;
- d. qualsiasi altro tipo di lavoro che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, rischi di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore.

Articolo 4

1. I tipi di lavoro cui si fa riferimento nell'articolo 3 d) saranno determinati dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e tenuto conto delle relative norme internazionali, in particolare dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999.
2. L'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve localizzare l'esistenza dei tipi di lavoro così determinati.
3. La lista dei tipi di lavoro determinati secondo il paragrafo 1 di questo articolo deve essere periodicamente esaminata e ove necessario riveduta, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Articolo 5

Ogni Membro deve, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, istituire o designare i meccanismi idonei per monitorare l'applicazione dei provvedimenti attuativi della presente Convenzione.

Articolo 6

1. Ogni Membro deve definire ed attuare programmi d'azione volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di lavoro minorile.
2. Tali programmi d'azione devono essere definiti ed attuati in consultazione con le istituzioni pubbliche competenti e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto, all'occorrenza, delle opinioni di altri gruppi interessati.

Articolo 7

1. Ogni Membro deve prendere tutti i provvedimenti necessari a garantire l'effettiva messa in opera ed applicazione delle disposizioni attuative della presente Convenzione, anche istituendo e applicando sanzioni penali e, all'occorrenza, altre sanzioni.
2. Ogni Membro, tenuto conto dell'importanza dell'educazione per l'eliminazione del lavoro minorile, deve adottare provvedimenti efficaci, con scadenze definite al fine di :
 - a. impedire che i minori siano coinvolti nelle forme peggiori di lavoro ;
 - b. fornire l'assistenza diretta necessaria ed appropriata per sottrarli alle forme peggiori di lavoro minorile e garantire la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale ;

- c. garantire l'accesso all'istruzione di base gratuita e, ove sia possibile e opportuno, alla formazione professionale, a tutti i minori che sono stati sottratti alle forme peggiori di lavoro ;
 - d. individuare i minori esposti a rischi particolari ed entrare in contatto diretto con loro ;
 - e. tenere conto della situazione particolare delle bambine e delle adolescenti.
3. Ogni Membro deve designare l'autorità competente preposta all'applicazione delle disposizioni attuative della presente Convenzione.

Articolo 8

I Membri devono prendere le opportune iniziative per fornire reciproca assistenza nell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, attraverso il rafforzamento della cooperazione e/o dell'assistenza internazionale, che prevedano anche misure di sostegno allo sviluppo economico e sociale, programmi per l'eliminazione della povertà e l'istruzione universale.

Articolo 9

Le ratifiche formali della presente Convenzione devono essere comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per essere registrate.

Articolo 10

1. La presente Convenzione vincola soltanto quei Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui la ratifica di due Membri sarà stata registrata dal Direttore Generale.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro 12 mesi dopo la data in cui la ratifica sia stata registrata.

Articolo 11

1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni a partire dalla data in cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, per mezzo di una notifica indirizzata al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, affinché sia da lui registrata. La denuncia entrerà in vigore un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nell'anno successivo alla scadenza del periodo di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non eserciti il diritto di denuncia previsto dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni secondo i termini previsti da questo articolo.

Articolo 12

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia che gli saranno stati comunicati dai Membri dell'Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 13

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, tutti i particolari delle ratifiche e degli atti di denuncia registrati dal Direttore Generale in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 14

Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di mettere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 15

1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione per una revisione totale o parziale della presente e, a meno che la nuova Convenzione non preveda altrimenti :
 - a. la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione di revisione implicherà ipso jure l'immediata denuncia della presente Convenzione, nonostante le disposizioni dell'articolo 11 di cui sopra, se e quando la nuova Convenzione di revisione sarà entrata in vigore ;
 - b. a partire dalla data in cui la nuova Convenzione di revisione entrerà in vigore, la presente Convenzione non sarà più aperta alla ratifica da parte dei Membri.
2. La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e nel suo contenuto attuali per quei Membri che l'hanno ratificata ma che non hanno ratificato la Convenzione di revisione.

Articolo 16

Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.

R190 Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999

Raccomandazione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione

Raccomandazione : R190

Luogo : Ginevra

Sessione della Conferenza : 87

Data d'adozione : 17/06/1999

Visualizzare il testo in : francese, inglese, spagnolo

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunita il 1° giugno 1999 nella sua ottantasettesima sessione,

Avendo adottato la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999,

Avendo deciso di adottare varie proposte riguardanti il lavoro minorile, questione che costituisce il quarto punto dell'ordine del giorno della sessione,

Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una raccomandazione che completi la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999,

adotta, oggi diciassette giugno millenovecentonovantanove, la raccomandazione qui appresso, denominata Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999.

1. Le disposizioni di questa Raccomandazione completano quelle della Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999 (qui appresso denominata « la Convenzione ») e dovranno essere applicate contestualmente ad esse.

I. – PROGRAMMI DI AZIONE

2. I programmi d'azione menzionati all'articolo 6 della Convenzione dovrebbero essere progettati, con procedure d'urgenza, previa consultazione con le istituzioni pubbliche competenti, con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, prendendo in considerazione le opinioni dei minori direttamente colpiti dalle forme peggiori di lavoro minorile oltre che delle loro famiglie e, all'occorrenza, di altri gruppi interessati e impegnati nella realizzazione degli obiettivi della Convenzione e di questa Raccomandazione. Tali programmi dovrebbero mirare, fra l'altro, a :

- a. individuare e denunciare le forme peggiori di lavoro minorile ;
- b. impedire che i minori intraprendano le forme peggiori di lavoro minorile o sottrarli ad esse, proteggerli dalle rappresaglie, garantire la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale mediante provvedimenti che tengano conto delle loro esigenze formative, fisiche e psicologiche ;
- c. prendere in particolare considerazione :
 - i. i minori di più tenera età ;
 - ii. i minori di sesso femminile ;
 - iii. il problema del lavoro svolto in situazioni che sfuggono agli sguardi di terzi, in cui le ragazze sono esposte a rischi particolari ;

- iv. altri gruppi di minori con specifiche vulnerabilità o esigenze ;
- d. individuare le comunità nelle quali i minori sono esposti a rischi particolari, entrare in contatto diretto e lavorare con esse ;
- e. informare, sensibilizzare e mobilitare l'opinione pubblica ed i gruppi interessati, compresi i minori e le loro famiglie.

II. – LAVORI PERICOLOSI

3. Nel determinare i tipi di lavoro considerati nell'articolo 3 d) della Convenzione e nel localizzare la loro esistenza, occorrerebbe prendere in considerazione, inter alia :

- a. i lavori che espongono i minori ad abusi fisici, psicologici o sessuali ;
- b. i lavori svolti sotterra, sottacqua, ad altezze pericolose e in spazi ristretti ;
- c. i lavori svolti mediante l'uso di macchinari, attrezzature e utensili pericolosi o che implichino il maneggiare o il trasporto di carichi pesanti ;
- d. i lavori svolti in ambiente insalubre tale da esporre i minori, ad esempio, a sostanze, agenti o processi pericolosi o a temperature, rumori o vibrazioni pregiudizievoli per la salute ;
- e. i lavori svolti in condizioni particolarmente difficili, ad esempio con orari prolungati, notturni o lavori che costringano il minore a rimanere ingiustificatamente presso i locali del datore di lavoro.

4. Per i tipi di lavoro considerati nell'articolo 3 d) della Convenzione e nel paragrafo 3 di cui sopra, la legislazione nazionale o l'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate, potrebbero autorizzare l'assunzione o il lavoro a partire dall'età di 16 anni, a condizione che la salute, la sicurezza e la moralità dei minori interessati siano perfettamente tutelate e che il minore abbia ricevuto un'istruzione specifica adeguata o una formazione professionale nel settore d'attività pertinente.

III. – ATTUAZIONE

5. (1) Al fine di determinare le priorità dell'azione nazionale volte all'abolizione del lavoro minorile, e in particolare alla proibizione e alla eliminazione delle sue forme peggiori, le informazioni dettagliate e i dati statistici sulla natura e la portata del lavoro minorile dovrebbero essere raccolti e regolarmente aggiornati, con procedure d'urgenza. (2) Per quanto possibile, tali informazioni e dati statistici dovrebbero essere disaggregati per sesso, fascia di età, occupazione, settore di attività, condizione professionale, frequenza scolastica e area geografica. Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione, l'importanza di un sistema di registrazione anagrafica efficace, ivi incluso il rilascio di certificati di nascita. (3) I dati relativi alle violazioni delle disposizioni nazionali pertinenti alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, dovrebbero essere raccolti e aggiornati.

6. La raccolta e la elaborazione delle informazioni e dei dati cui si fa riferimento al paragrafo 5 di cui sopra, dovranno essere effettuate con la dovuta attenzione al diritto di riservatezza.

7. Le informazioni raccolte conformemente al paragrafo 5 di cui sopra, dovrebbero essere comunicate regolarmente all'Ufficio Internazionale del Lavoro.

8. I Membri dovrebbero istituire o designare meccanismi nazionali idonei per sorvegliare l'attuazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

9. I Membri dovrebbero fare sì che le autorità competenti, preposte all'attuazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, cooperino e coordinino le loro attività.

10. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrebbero individuare le persone da ritenersi responsabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni nazionali per la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile.

11. I Membri dovrebbero, compatibilmente con la legislazione nazionale, e con procedura d'urgenza, contribuire agli sforzi internazionali volti alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile attraverso :

- a. la raccolta e lo scambio di informazioni sulle violazioni di rilevanza penale, comprese quelle riguardanti le reti internazionali ;
- b. l'identificazione e la conseguente azione penale a loro carico, delle persone implicate nella vendita e tratta dei minori, nell'impiego, nell'ingaggio o nell'offerta di minori ai fini di attività illecite, della prostituzione, della produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici ;
- c. la schedatura degli autori di tali violazioni.

12. I Membri dovrebbero assicurare che le seguenti forme peggiori di lavoro minorile siano considerate crimine :

- a. tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, quali la vendita e la tratta di minori, la servitù per debiti e l'asservimento, il lavoro forzato o obbligatorio, incluso il reclutamento forzato o obbligatorio di minori per servire in conflitti armati ;
- b. l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici ;
- c. l'impiego, l'ingaggio o l'offerta del minore ai fini di attività illecite, in particolare per la produzione e il traffico di stupefacenti, secondo le definizioni previste nei trattati internazionali pertinenti, o per attività che comportino il trasporto o l'uso illeciti di armi da fuoco o altre armi.

13. In caso di violazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione dei tipi di lavoro menzionati all'articolo 3 d) della Convenzione, i Membri dovrebbero far sì che sia assicurata l'applicazione di sanzioni, ivi comprese, all'occorrenza, quelle penali.

14. Allo scopo di garantire l'applicazione effettiva delle disposizioni nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, i Membri dovrebbero, con procedura d'urgenza, all'occorrenza, prevedere provvedimenti di natura penale, civile o amministrativa, quali un controllo speciale di quelle imprese che hanno già fatto ricorso alle peggiori forme di lavoro minorile e, nei casi di recidiva delle violazioni, la possibile revoca provvisoria o definitiva delle autorizzazioni di esercizio.

15. Altri provvedimenti volti alla proibizione e all'eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile potrebbero comprendere :

- a. l'informazione, la sensibilizzazione e la mobilitazione dell'opinione pubblica, inclusi i dirigenti politici nazionali e locali, i parlamentari e le autorità giudiziarie ;
- b. il coinvolgimento e la formazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle associazioni di cittadini ;
- c. l'erogazione di una formazione adeguata per i funzionari delle amministrazioni pubbliche interessate e, in particolare, per gli ispettori ed i tutori della legge, nonché per altri funzionari pertinenti ;
- d. la perseguibilità nel paese di appartenenza dei cittadini degli Stati membri che commettano reati in violazione delle proprie norme nazionali volte alla proibizione e alla eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, anche ove tali reati siano commessi in un altro paese ;
- e. la semplificazione delle procedure giudiziarie ed amministrative e la garanzia che queste siano appropriate e rapide ;
- f. l'incoraggiamento all'adozione di politiche imprenditoriali che promuovano gli obiettivi della Convenzione ;
- g. il monitoraggio e la divulgazione delle esperienze più positive relative all'eliminazione del lavoro minorile ;
- h. la divulgazione di disposizioni legislative o di altro tipo riguardanti il lavoro minorile nelle diverse lingue o dialetti ;
- i. l'istituzione di procedure speciali di denuncia e di provvedimenti atti a proteggere da discriminazioni e rappresaglie coloro che denunciano legittimamente le violazioni delle disposizioni della Convenzione, nonché l'istituzione di linee telefoniche o centri d'assistenza e di mediatori ;
- j. l'adozione di provvedimenti appropriati per migliorare l'infrastruttura scolastica e la formazione degli insegnanti in modo corrispondente alle necessità di ragazzi e ragazze ;
- k. nella misura del possibile, la presa in considerazione, nei programmi d'azione nazionali :
 - i. della necessità di favorire l'occupazione e la formazione professionale dei genitori e degli adulti delle famiglie di minori che lavorano nelle condizioni coperte dalla Convenzione; e
 - ii. della necessità di sensibilizzare i genitori in merito al problema dei minori che lavorano in tali condizioni.

16. Una migliore cooperazione e/o assistenza a livello internazionale tra i Membri, volte alla proibizione e all'eliminazione effettiva delle forme peggiori di lavoro minorile dovrebbero essere complementari agli sforzi nazionali e potrebbero, eventualmente, essere sviluppate e attuate in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. La cooperazione e/o l'assistenza internazionale dovrebbero includere :

- a. la mobilitazione di risorse per programmi nazionali o internazionali ;
- b. l'assistenza giuridica reciproca ;
- c. l'assistenza tecnica, compreso lo scambio di informazioni ;
- d. il sostegno allo sviluppo sociale ed economico, ai programmi di eradicazione della povertà e di istruzione universale.

D.P.R. 21 gennaio 2011 (1)

Terzo Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare, l'articolo 1, comma 5, dove si prevede che il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Visto il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2010-2011, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, d'intesa con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega alle politiche per la famiglia;

Vista, altresì, l'informativa del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per la famiglia al Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 luglio 2010;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'infanzia espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;

Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 18 novembre 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

È approvato il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2010-2011, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

III Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - Dicembre 2010

1. Premessa

Questo terzo Piano d'azione per l'infanzia viene emanato nel ventesimo anno di vigenza della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo. Oltre vent'anni, infatti, sono trascorsi dalla firma solenne della Convenzione, punto di arrivo di un cammino iniziato agli inizi del secolo scorso con i primi riconoscimenti al bambino dei diritti umani e di cittadinanza.

La Convenzione ONU del 1989 delinea in modo organico e completo lo Statuto dei diritti dei giovani cittadini, che diventa parte integrante del diritto interno e pienamente operante attraverso gli strumenti di ratifica. Essa traccia le linee portanti delle future politiche nazionali degli Stati aderenti - il migliore interesse del fanciullo, la non discriminazione e la protezione - e declina i diritti riconosciuti affermando che essi spettano ad ogni persona senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, ricchezza, nascita od altra condizione e che la comunità familiare è fondamentale per lo sviluppo del bambino - e quindi deve essere sostenuta e protetta. La protezione, poi, deve essere assicurata per le condizioni di debolezza intrinseche e accompagnata da azioni efficaci di preparazione a vivere una vita nella società ed a crescere nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza e solidarietà.

Queste enunciazioni si inseriscono armonicamente nel quadro dei diritti riconosciuti dalla Carta costituzionale. In primo luogo, la persona umana, dal concepimento alla morte naturale, è il fine supremo dell'esperienza comunitaria: la buona vita umana di ogni individuo è la fonte primaria di tutte le energie attraverso cui si costruisce la vita sociale, la cui organizzazione, di conseguenza, deve assicurare la pienezza di vita ed il libero esplicarsi delle capacità vitali dell'uomo. Il bambino è persona umana e come tale meritevole di rispetto, di eguale considerazione, di identica tutela dei suoi fondamentali diritti.

Questi diritti sono riconosciuti al singolo in stretta relazione ai contesti sociali in cui esso è intimamente inserito ed in cui costruisce e realizza la sua socialità attraverso una rete di relazioni costitutive come la famiglia e la comunità di appartenenza.

La Repubblica, pertanto, riconosce e sostiene la famiglia, la principale formazione sociale in cui si esplica la vita del bambino e si gioca la sfida educativa: la famiglia è il soggetto sociale che adempie allo stesso tempo a funzioni private ed a funzioni pubbliche. La formazione della famiglia è agevolata con misure economiche ed altre provvidenze volte a garantire e proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù.

La effettiva fruizione dei diritti necessita dell'organizzazione dei servizi alla persona ed alla collettività ispirati ai principi della sussidiarietà e della solidarietà. Ciò comporta che ogni decisore pubblico, ogni pianificatore, ogni operatore sociale chiamato a tradurre in atti generali o puntuali le normative che regolano la materia nello svolgimento delle attività di competenza deve farvi riferimento.

Il modello sociale italiano, in questi sessant'anni di attuazione, ha mostrato sì alcuni punti di attrito che hanno provocato una serie di disfunzioni e, soprattutto, una evidente distanza tra settentrione e meridione nella quantità e qualità dei servizi offerti al cittadino, ma ha anche fatto emergere un punto di forza che fa del modello

italiano un'esperienza unica nel quadro internazionale: il terzo settore, soggetto flessibile e particolarmente adeguato a inserirsi nell'organizzazione dei servizi e che costituisce un formidabile patrimonio di esperienze e di partecipazione. Esso è l'espressione di quella capacità di donare su cui il nostro Paese è cresciuto e potrà svilupparsi.

In tale contesto si inserisce il Libro bianco sul futuro del modello sociale, che parte dalle considerazioni sin qui fatte per riformare il Welfare italiano secondo un modello sociale orientato a promuovere l'autosufficienza di ciascuna persona, sia come individuo sia come parte delle formazioni sociali, a cominciare dalla famiglia.

Il primo valore guida in questa sfida è proprio quello costituzionale della centralità della persona, in sé e nelle sue proiezioni relazionali: la famiglia, quale luogo delle relazioni affettive; il lavoro, quale espressione di un progetto di vita; la comunità e il territorio, quali ambiti di relazioni solidali. Da questo valore discende un Welfare delle opportunità e delle responsabilità, che si rivolge alla persona nella sua integralità, destinato progressivamente a sostituire il modello attuale di tipo prevalentemente risarcitorio. Un Welfare che interviene in anticipo, con un'offerta personalizzata e differenziata, rispetto al formarsi del bisogno e che sa stimolare comportamenti e stili di vita responsabili e, per questo, utili a sé e agli altri.

Un modello sociale così definito si realizza non solo attraverso le funzioni pubbliche, ma anche riconoscendo, in sussidiarietà, il valore della famiglia, della impresa profittevole e non, come di tutti i corpi intermedi che concorrono a fare comunità.

2. Il senso e l'articolazione del Piano di Azione

All'interno del descritto quadro normativo e dei principi ricordati si sono svolti i lavori dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza per la stesura del terzo Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Il Piano, che è lo strumento di attuazione e di implementazione della Convenzione, è il programma di lavoro, ratificato al più alto livello, che rappresenta l'esito del confronto tra le istituzioni centrali dello Stato, le Regioni, gli Enti Locali, le formazioni sociali e tutti gli altri attori impegnati nella promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi, per la realizzazione di interventi culturali, normativi ed amministrativi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, da realizzarsi a tutti i livelli di Governo con la partecipazione attiva della società civile e in stretto raccordo con le istituzioni dell'Unione Europea.

Il presente Piano non è un mero adempimento rituale, ma si pone l'ambizioso obiettivo di operare come uno strumento innovativo.

Elementi di continuità e di discontinuità con le impostazioni dei Piani precedenti lo caratterizzano non solo come un nuovo Piano di Azione, ma come un Piano «nuovo». La continuità riguarda innanzitutto il permanere della necessità di dare unitarietà e coerenza alle scelte e alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza del Governo e, di conseguenza alle politiche ed ai servizi, evitando scollamenti e frammentazioni tra gli interventi. In secondo luogo si vuole continuare e incrementare la costruzione di una cultura della cooperazione tra istituzioni pubbliche e realtà del privato sociale, in linea con la riforma costituzionale del 2001.

Gli elementi di novità riguardano principalmente due dimensioni.

Rispetto all'approccio il presente Piano non affronta tutto il complesso delle politiche e dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, ma ha identificato alcune dimensioni prioritarie che rappresentano le direttrici di intervento sulle quali ha

sviluppato proposte di azioni coordinate. Le priorità individuate hanno inteso sottolineare l'attenzione ad alcuni aspetti ritenuti importanti, ma non hanno voluto affatto proporre delle tematiche settoriali, tendendo piuttosto a pervenire alla globalità dell'analisi e alla trasversalità delle azioni, partendo dalle priorità indicate.

Rispetto al metodo la peculiarità è rappresentata dalla scelta di adottare un processo partecipato non solo nella fase della costruzione del Piano di Azione per l'infanzia e l'adolescenza, ma anche della sua attuazione attraverso la programmazione di un percorso di accompagnamento e monitoraggio permanenti, con l'obiettivo di favorire la sua corretta applicazione e valutazione. Un percorso di affiancamento che impegnerà tutte le componenti del settore pubblico e della società civile.

Il Piano svolge una funzione di raccordo tra i diversi livelli di responsabilità decisionale, programmatica, organizzativa e operativa dell'ordinamento italiano, con la convinzione e la consapevolezza che è necessario mantenere una prospettiva coerente ed unitaria alla politica nazionale e locale per la garanzia dei diritti all'infanzia e all'adolescenza.

Per questo motivo gli obiettivi individuati sulla base di un'approfondita analisi dei contesti di riferimento richiedono una declinazione da parte dei diversi livelli di governo con diverse tipologie di azione che, pur nelle varie responsabilità, devono coinvolgere da protagonisti i portatori di interessi qualificati per la tutela dei diritti e lo sviluppo dell'infanzia e dell'adolescenza.

Una metodologia di lavoro collegiale ha accompagnato tutte le fasi elaborative del presente Piano.

Il suo percorso di costruzione, coordinato dal Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, è stato caratterizzato infatti da una diffusa e articolata consultazione tra tutti i componenti dell'Osservatorio nazionale infanzia che hanno partecipato ai gruppi e, per quanto possibile, con i soggetti collettivi che essi rappresentano, nell'ottica di individuare obiettivi strategici condivisi e di armonizzare la costruzione delle politiche e l'erogazione dei servizi.

L'Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza, in un primo momento, ha individuato sette gruppi di lavoro su tematiche e contenuti specifici, ritenuti di interesse comune per le amministrazioni pubbliche, le diverse formazioni sociali e i soggetti collettivi attivi nella promozione e nella difesa dei diritti dei bambini: il patto intergenerazionale e intragenerazionale; il diritto alla partecipazione e ad un ambiente a misura di bambino; la povertà dei bambini e degli adolescenti; i minori verso una società interculturale; i minori Rom, Sinti, Camminanti; il sistema delle tutele, delle garanzie e dei diritti; la rete dei servizi integrati.

Per ognuna di queste tematiche i gruppi di lavoro hanno effettuato una ricognizione sullo stato del dibattito e delle esperienze, prodotto un documento di indirizzo e una sintesi progettuale. Partendo da questi documenti sono state individuate le priorità di azione.

Con la finalità di rendere più agile ed incisivo il percorso di attuazione del Piano di Azione l'articolazione tematica iniziale è stata ricompresa in quattro direttrici d'azione che sono:

A. Consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all'esclusione sociale è il «contenitore» di un sistema di intervento che dà continuità alle azioni di prevenzione, cura e recupero.

B. Rafforzare la tutela dei diritti è il settore di intervento centrato sulla

protezione e sulla tutela prevalentemente giuridica.

C. Favorire la partecipazione per la costruzione di un patto intergenerazionale è l'ambito di intervento che ha raccolto i contributi progettuali dei Gruppi centrati sul protagonismo dei cittadini in crescita.

D. Promuovere l'integrazione delle persone immigrate è la direttrice in cui sono confluite le proposte riguardanti i minori stranieri ed i minori rom.

Per ognuna di queste direttrici si sono individuate le problematiche principali e gli obiettivi generali, che sono stati arricchiti dai contributi derivanti dalle conclusioni dei gruppi di lavoro tematici organizzati in occasione della Conferenza Nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, svoltasi a Napoli dal 18 al 20 novembre 2009.

Seguono per ogni direttrice le specifiche azioni da ricondursi essenzialmente a tre macrocategorie:

- gli interventi di tipo legislativo, che impegnano principalmente le Amministrazioni centrali in fase di proposta normativa, in stretto raccordo con le Regioni;
- gli interventi di tipo amministrativo generale e/o programmatico, di competenza delle amministrazioni centrali, in stretto raccordo con le Regioni e, ove opportuno con gli Enti locali - o di esclusiva competenza regionale;
- gli interventi di natura amministrativa operativa, quali i progetti a sperimentazione decentrata e gli orientamenti unitari.

Ogni intervento deve attuarsi secondo il principio di sussidiarietà sia verticale che orizzontale, in modo da assicurare un intervento di prossimità e pienamente rispondente ai bisogni emergenti. In tal senso va innanzitutto riconosciuta e sostenuta l'iniziativa dei corpi intermedi nella risposta ai bisogni.

Le azioni a loro volta sono state definite all'interno di una scheda che prevede le seguenti voci:

- il Titolo raggruppa per tematiche omogenee uno o più obiettivi;
- la Tipologia azione classifica l'azione progettuale in relazione alle tipologie previste e ai diversi livelli di attuazione amministrativa;
- l'Obiettivo individua uno o più obiettivi specifici cui si riferisce la scheda;
- l'Azione/Intervento descrive l'azione che si propone di intraprendere per raggiungere l'obiettivo di riferimento;
- i Soggetti coinvolti - in relazione al livello territoriale cui si riferisce ogni azione (nazionale, regionale, sub regionale) sono indicati i diversi soggetti coinvolti (istituzionali e non). Sono indicati sia i soggetti che, per responsabilità istituzionali o per competenze o altro titolo, sono da considerare «promotori», cioè coloro (anche più di uno) che sono chiamati ad avviare l'azione proposta, sia i soggetti «collaboratori», sempre istituzionali e non, che collaboreranno alla realizzazione dell'azione proposta; ambedue le tipologie possono essere considerate composte da soggetti intermedi, che hanno responsabilità e titolarità diverse nell'attuazione, assumendo decisioni primarie e secondarie rispetto alle azioni. Sono anche indicati i destinatari degli interventi del Piano d'Azione, ossia chi usufruisce delle azioni.

L'approvazione dello schema di Piano di Azione da parte del Governo, che recepisce le condizioni espresse dalla Commissione Parlamentare per l'Infanzia e

l'adolescenza nella formulazione del suo parere favorevole e che accoglie le osservazioni formulate in Conferenza Unificata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dall'ANCI e dall'UPI, costituisce l'avvio dell'attuazione che dovrà vedere la massima partecipazione in tutte le sue fasi di tutti i livelli amministrativi e dei corpi intermedi come le famiglie e il terzo settore.

Particolare attenzione nell'attuazione del presente Piano sarà posta nell'assicurare, in coerenza con il dettato dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 e successive modificazioni, che indica le funzioni attribuite alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, sinergia tra la Commissione stessa e le istituzioni e gli enti promotori e collaboratori nella programmazione e nella realizzazione delle azioni previste.

Il controllo partecipato nell'accompagnamento, nel monitoraggio e nella valutazione degli esiti delle azioni previste dal Piano di Azione vedrà coinvolti lo stesso Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza e il Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale oltre che la collegialità dei soggetti impegnati nella realizzazione del Piano.

Il Piano è un documento di natura programmatica. La definizione delle risorse per la sua implementazione avviene nelle modalità descritte al successivo punto 9.

3. Il contesto di riferimento

I 10 milioni di bambini e ragazzi italiani costituiscono una risorsa unica per lo sviluppo del Paese e il dovere dell'intera comunità è di offrire loro un contesto in cui possano crescere, scoprire la propria vocazione, maturare le proprie capacità per sé e il bene della società tutta. Solo in quest'ottica potranno infatti divenire cittadini responsabili. Essi si trovano a nascere ed a crescere in una società molto diversa da quella in cui sono cresciuti i loro genitori e in un quadro di valori di riferimento spesso non chiaro ed in continua evoluzione.

C'è chi parla giustamente di un'emergenza educativa che investe la nostra società. Per una crescita sociale ed economica dell'Italia, la risposta ai bisogni materiali dei minori non può essere slegata dalla capacità degli adulti di trasmettere un senso della vita, di favorire un'esperienza quotidiana di impegno e responsabilità in una dimensione di bene comune. Se passi avanti sono stati fatti in questi ultimi anni per migliorare la condizione di vita di bambini, bambine ed adolescenti e supportarne la crescita anche nei momenti di difficoltà, permangono però ancora situazioni di problematicità.

La caduta della fecondità ha portato a famiglie sempre più piccole e con meno figli, producendo effetti sulla quotidiana esperienza del divenire adulti e sulle opportunità di socializzazione delle generazioni più giovani.

E' aumentato nel tempo il numero di donne al lavoro, ma risulta carente il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, soprattutto al sud dove l'occupazione femminile resta molto bassa.

E' cresciuta la presenza di bambini stranieri nelle classi raggiungendo, nell'anno scolastico 2008/09, nei vari segmenti di istruzione l'incidenza complessiva del 7%, ma anche di bambini rom fuori di esse.

La crisi globale ha peggiorato la situazione economica di molte famiglie e ha esposto un maggior numero di bambini al rischio di povertà, una povertà che aumenta in presenza di figli minori e con l'aumentare del numero di figli. In Italia, nel 2008, l'incidenza di povertà relativa tra le famiglie con figli era pari al 15,6% a fronte dell'11,3% nel complesso delle famiglie residenti. Il 4,6% delle famiglie si trova in condizione di povertà assoluta, quota che sale al 5,1% tra le famiglie con figli.

Al 31 dicembre 2007 più di 32.000 bambini erano fuori dalla propria famiglia di origine, in affidamento o in comunità, dato che evidenzia come sia ancora esiguo l'impegno per evitare l'allontanamento con interventi mirati al sostegno delle famiglie che attraversano situazioni di disagio temporaneo, soprattutto di natura economica.

Ci sono ancora ragazzi che abbandonano precocemente la scuola per intraprendere illegalmente percorsi lavorativi poco qualificati e non solo per le difficoltà economiche della famiglia, ma anche per avere immediata disponibilità di danaro. La dispersione scolastica nell'anno scolastico 2006/2007 era quantificabile in un numero di abbandoni pari a 2.791 nella scuola secondaria di primo grado e di 44.664 nella secondaria di secondo grado.

La criminalità minorile risulta tendenzialmente stabile, con una forte presenza di ragazzi stranieri e, nelle carceri femminili, di ragazze rom.

Si è stabilizzato, ma senza accenni ad una diminuzione, il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati (alla data del 31 dicembre 2008 risultano segnalati in Italia 7.760 adolescenti) e rimane l'urgenza di incidere in maniera efficace sulla tratta di giovani donne e adolescenti destinate al mercato turpe della prostituzione.

Nell'offerta dei servizi alla persona sembrano esistere due «Italie». Il perdurare di modelli organizzativi inefficienti, pur a fronte di livelli di spesa elevati, rischia di penalizzare una parte consistente della popolazione e al suo interno le fasce più vulnerabili nell'accesso alle prestazioni e ai servizi.

4. Consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all'esclusione sociale

Le problematiche

L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e il necessario processo di crescita delle politiche in favore dei soggetti in età evolutiva vanno inseriti nel quadro dell'attuazione del federalismo fiscale ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che ha trovato recente impulso nella legge n. 42/2009 di delega al Governo. In particolare gli articoli 8 e 11 della legge delega introducono il concetto di costi standard, ovvero delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni, che andranno a coprire tutte le spese delle amministrazioni locali, in particolare, per le prestazioni e i servizi riguardanti il diritto alla salute, all'assistenza e il diritto allo studio. L'erogazione delle prestazioni sarà prevista in condizioni di efficienza e di appropriatezza sul territorio nazionale e sarà finanziata da tributi propri, dalla compartecipazione a Irpef e Iva, oltre a quote del fondo perequativo da istituire in favore delle regioni con minore capacità fiscale per abitante.

In questo quadro normativo in fase di modifica, partendo dal presupposto che gli obiettivi principali del piano sono il superiore interesse del minore e il diritto del minore a vivere in una famiglia, prioritariamente nella sua famiglia, le parole chiave che muovono la scelta dei primi interventi da realizzare sono: accoglienza, presa in carico e prevenzione.

In questo contesto assumono particolare rilevanza per il nostro Paese, le condizioni di povertà dei bambini e delle loro famiglie verso i quali vanno messe in campo specifiche azioni di contrasto all'esclusione sociale.

Alla luce di quanto appena detto, attenzione costante e prioritaria sarà accordata all'approfondimento ed allo studio di ipotesi attuative dell'art. 117, lett. m) della Costituzione con riferimento alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei minori in armonia con il principio di non discriminazione sancito dalla stessa Carta Costituzionale e dalla Convenzione sui

diritti del fanciullo.

Gli obiettivi generali

E' necessario garantire che il disagio delle famiglie, dei bambini e degli adolescenti, possa, prima di tutto, essere accolto, sostenuto e accompagnato attraverso la presa in carico da parte di un servizio pubblico e di un professionista qualificato. Il disagio delle famiglie, dei bambini e degli adolescenti che in esse vivono, richiede necessariamente un lavoro di prevenzione, di affiancamento e accompagnamento finalizzato ad affrontare le difficoltà quotidiane prima che queste si traducano in conflittualità gravi e non più recuperabili; nel contempo occorre lavorare per il recupero delle situazioni di disagio, di criticità e di emarginazione valorizzando la funzione di accompagnamento che solo un professionista e un contesto di servizi qualificati possono realizzare.

La finalità generale è, dunque, quella di attuare su tutto il territorio nazionale percorsi a protezione del minore e della sua famiglia grazie ad azioni di consolidamento e di messa a sistema degli interventi che facilitino l'utilizzazione di un'adeguata rete di servizi capaci di sostenere la funzione genitoriale. L'obiettivo della tutela dei diritti dei minori si raggiunge sganciandosi dall'ottica dell'emergenza ed intervenendo sulla famiglia e sulle politiche per il suo sostegno e per il rafforzamento dei servizi di accompagnamento della genitorialità, promuovendo interventi di educativa domiciliare e di modulazione delle risorse accoglienti, investendo sulle buone prassi, sulle procedure e sull'interconnessione dei diversi saperi e conoscenze: è in questa prospettiva che acquistano valore gli interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

La lotta alla povertà è un obiettivo prioritario da declinare in una serie di obiettivi/azioni che rimuovano gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e che rendano effettivamente fruibile il diritto incompressibile ad una esistenza libera e dignitosa.

Gli obiettivi/azioni spaziano dai trasferimenti alle famiglie alle politiche attive del lavoro, dai servizi di conciliazione diffusi alla riduzione dei costi di cura, abitativi e sanitari, dal sostegno alla famiglia all'accesso ad un'educazione gratuita e di qualità.

Il pieno sviluppo della persona di minore età necessita che tutte queste azioni vengano organizzate in servizi permanenti strutturati secondo un approccio integrato.

Per realizzare a pieno questi diritti, di conseguenza, si individuano obiettivi/azioni che mirino a garantire uguaglianza di opportunità per gli utenti e, conseguentemente, a ridurre le evidenti e forti disparità a livello nazionale rispetto alle politiche per l'infanzia, alla tipologia ed efficacia dei servizi e alla qualità dei modelli organizzativi e, in secondo luogo, al potenziamento della collaborazione interistituzionale in un'ottica di visione unitaria delle politiche per l'infanzia sull'intero territorio nazionale.

I servizi, anche e soprattutto quelli per la fragilità dell'infanzia e dell'adolescenza, devono essere dedicati, competenti, qualificati e stabili, in grado di costituire una solida infrastruttura sociale. Devono, inoltre, beneficiare di un sistema capace di allocare e stanziare risorse adeguate alle finalità previste ma, al contempo, devono essere oggetto di monitoraggio e verifica rispetto alla loro efficacia ed alla spesa.

Ciò implica, necessariamente, la necessità di addivenire ad una condivisione dei criteri per la definizione dell'appropriatezza degli interventi, al ripensamento del ruolo dei servizi pubblici in una direzione che privilegi la funzione di programmazione e di governo del welfare e la valorizzazione dell'apporto del privato sociale e della comunità locale.

Infine, ma non ultimo per importanza, ciò implica anche la necessità di addivenire ad una definizione dei livelli essenziali minimi di assistenza.

Il governo della rete ha necessità di luoghi, ambiti e tempo. Essa si costruisce nelle relazioni tra istituzioni, tra persone che fanno le istituzioni. Si costruisce in luoghi di raccordo, che ripropongono il tema dell'ambito e della «zona» come luogo d'incontro all'interno del quale realizzare gli interventi e i servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, adottando il metodo della programmazione partecipata degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere e promuovendo azioni per il sostegno delle realtà familiari, delle connesse reti informali e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore. Essa si costruisce, infine, con il privilegiare la risposta ai bisogni di bambini e adolescenti attraverso la costruzione di servizi che adottino un approccio multidisciplinare ed il lavoro di equipe.

Le azioni

Titolo:	POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA PRIMA INFANZIA		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	A01
Obiettivo:	SERVIZI EDUCATIVI 0-3		
	Estendere i servizi socio-educativi per la prima infanzia 0-3 anni		
Azione/Intervento:	- Realizzazione e potenziamento su tutto il territorio nazionale di servizi per bambini dai 3 mesi ai 3 anni d'età (nidi d'infanzia, micro-nidi, nidi aziendali o nei luoghi di lavoro, sezioni primavera aggregate a nidi e a scuole dell'infanzia), aumentando la percentuale di copertura tra utenza potenziale e iscritti nel biennio del Piano di Azione		
	- Realizzazione e potenziamento su tutto il territorio nazionale di servizi educativi integrativi ai nidi e alle scuole per l'infanzia (centri gioco, spazi gioco, centri per bambini e genitori)		
Soggetti coinvolti:	Promotori		
	PCM - Dipartimento delle politiche per la famiglia/Dipartimento Pari opportunità. Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, MIUR (elaborazione di normative e di livelli minimi di copertura, assegnazione di fondi per l'incremento del sistema)		
	Regioni (elaborazione di normative di principio e di livelli minimi di copertura, assegnazione di fondi per l'incremento del sistema)		
	Province (raccordo sovraterritoriale, riequilibrio territoriale)		
	Comuni (governo del sistema e attuazione diretta o indiretta del servizio)		
	Collaboratori		
	EELL		
	Privato (sociale e non)		
	Aziende (es. nidi nei luoghi di lavoro)		
	Privati (attuazione e gestione dei servizi)		
	Destinatari finali		
	Diretti: bambini e famiglie		
	Indiretti: sistema sociale allegato		

Titolo:	PROGETTO DI AZIONI DI SISTEMA ED ASSISTENZA TECNICA REGIONI DEL SUD		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	A02
Obiettivo:	Intervenire sulla distribuzione dei servizi nelle diverse aree territoriali per eliminare lo squilibrio tra nord e sud del Paese, supportando le otto Regioni del Sud nel processo di conseguimento degli obiettivi di servizio con specifico riferimento ai target relativi ai servizi per la prima infanzia		
Azione/Intervento:	Realizzare a partire dal biennio 2008-2010 (fino al 2013) un Progetto di Azioni di sistema ed assistenza tecnica rivolto alle otto regioni del sud, articolato in:		
	- Attività di formazione volta al rafforzamento delle competenze tecnico-professionali		

	- Attività di Assistenza tecnica in loco per sostenere la programmazione e la attuazione dei Piani regionali
	- Attività di sistema per diffondere, anche con tecnologia web, documentazione, linee guida, strumentario operativi, ecc.
	- Scambi e gemellaggi con le altre Regioni del Centro Nord
Soggetti coinvolti:	Promotori
	- PCM - Dipartimento per le politiche della famiglia
	- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
	- Ministero dello Sviluppo Economico
	Collaboratori
	- CNDA
	Destinatari finali
	- Regioni del sud

Titolo:	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA': SPERIMENTAZIONE «NIDI DOMICILIARI»		
Tipologia azione:	Progettualità nazionali a compartecipazione decentrata	Cod.:	A03
Obiettivo:	Integrazione degli interventi su occupazione e servizi sociali, per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in famiglia		
Azione/Intervento:	Nel rispetto delle relative competenze, finanziamento nazionale, integrato da eventuali finanziamenti territoriali, di progetti per la sperimentazione controllata e verificata di esperienze dei cosiddetti «asili domiciliari», incentrati su persone, adeguatamente formate, che offrono educazione e cura a bambini di altri presso il proprio domicilio		
Soggetti coinvolti:	Concertazione a livello nazionale tra Governo, Regioni e Enti Locali sui contenuti di un «avviso pubblico» per il finanziamento di progetti per la sperimentazione degli «asili domiciliari»		
	Predisposizione dell'«avviso pubblico» da parte delle strutture ministeriali competenti		
	Approvazione in Conferenza Unificata dell'intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali sull'«avviso pubblico»		
	Attuazione degli interventi attraverso l'emanazione degli Atti conseguenti da parte dei soggetti pubblici coinvolti		

Titolo:	GENERALIZZAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	A04
Obiettivo:	Generalizzare i servizi educativi e scolastici per la prima infanzia 3-6		
Azione/Intervento:	- Generalizzazione delle scuole dell'infanzia del sistema integrato nazionale di istruzione allo scopo di garantire l'offerta educativa a tutti i bambini tra i 3 e i 6 anni		
	- Miglioramento dell'offerta educativa attraverso azioni volte a garantire l'innalzamento della qualità		
Soggetti coinvolti:	Promotori		
	- MIUR, Dip. politiche famiglia, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali: elaborazione di leggi, programmi e azioni e assegnazione di fondi		
	- Soggetti privati paritari: Comuni ed enti privati paritari per l'attuazione diretta o indiretta dell'offerta educativa		
	Collaboratori		
	- MIUR		
	- USR USP		
	- Regioni		
	- EELL		
	- Privato		
	Destinatari finali		
	- bambine e famiglie		
	- sistema scolastico		

Titolo:	FAVORIRE LA FREQUENZA DEI MINORI DELLE FAMIGLIE FRAGILI: AI SERVIZI 0-3 ANNI, ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, AI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni decentrate	Cod.:	A05

Obiettivo:	Favorire la genitorialità competente anche attraverso la possibilità di frequenza dei servizi 0-3 anni, delle scuole dell'infanzia, dei servizi educativi 0-6 anni dei bambini le cui famiglie sono in condizioni di esclusione sociale e culturale
Azione/Intervento:	Nell'ambito delle proprie competenze specifiche, utilizzando le forme e le modalità che si riterranno opportune, nei limiti degli stanziamenti previsti per queste o finalità analoghe, i diversi livelli di amministrazione decentrata (Regioni, Province, Comunità Montane, Comuni singoli o in forma associata) sosterranno la genitorialità competente attraverso la definizione di criteri per dare priorità di assegnazione ai bambini di genitori in condizioni di povertà nei posti dei servizi 0-3 anni e nelle graduatorie per la scuola dell'infanzia e dei servizi educativi 0-6 anni
Soggetti coinvolti:	Promotori - Gli Enti locali: Regioni, Province, Comunità Montane, Comuni singoli o in forma associata
	Collaboratori - Le scuole dell'autonomia pubbliche e private dei territori
	Destinatari finali - Bambini di età nido (0-36 mesi) e delle scuole dell'infanzia (3-6 anni) con genitori, e in particolare mamme sole, che vivono sotto la soglia di povertà

Titolo:	INTERVENTI PER MINORI CON DISABILITÀ		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	A06
Obiettivo:	Migliorare l'efficacia degli interventi sanitari mirati all'integrazione scolastica dei minori con disabilità		
Azione/Intervento:	Realizzare una maggiore integrazione scuola/servizio specialistico Infanzia e Adolescenza - Enti locali - Terzo settore, al fine di rafforzare la validità dei protocolli condivisi di valutazione delle abilità e dei bisogni dei minori con bisogni educativi speciali, adottati dai Servizi Specialistici dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Servizio Sanitario Nazionale - sia che si tratti di casi con disabilità già individuati, sia che si tratti di alunni che mostrano difficoltà di inserimento nel contesto scolastico - con particolare attenzione al processo di valutazione, redatto sul modello bio-psico-sociale dell'ICF, che costituisce la base per la proposizione del piano educativo individualizzato		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero lavoro e politiche sociali, MIUR, Regioni		
	Collaboratori - Aziende sanitarie, Enti Locali, Uffici scolastici provinciali		
	Destinatari finali - Minori, Famiglie		

Titolo:	LINEE DI ORIENTAMENTO UNITARIE PER IL SERVIZIO SOCIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA		
Tipologia azione:	Linee di orientamento unitarie	Cod.:	A07
Obiettivo:	Favorire l'unitarietà nelle metodologie di intervento e nell'organizzazione del Servizio Sociale rispetto a Segretariato sociale, Presa in carico sociale e Pronto intervento sociale per garantire ai soggetti in crescita e alle loro famiglie: adeguata copertura e professionalità nell'accoglienza, nell'ascolto attento e nell'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari; risposte professionali, tempestive e qualificate anche nelle situazioni di urgenza-emergenza in cui si trovano minori		
Azione/Intervento:	Predisposizione e approvazione di linee di orientamento unitarie per il territorio nazionale e condivise tra i diversi soggetti, istituzionali e non, portatori di interessi qualificati in materia di Servizio Sociale con particolare riferimento all'infanzia e all'adolescenza		
	Il documento svilupperà gli aspetti istituzionali, organizzativi, gestionali e professionali dei diversi aspetti che riguardano il Servizio Sociale, tra cui:		
	- caratteristiche e requisiti di base del Segretariato sociale per informazione, aiuto e consulenza, accompagnamento verso la presa in carico e individuazione dei possibili percorsi di risposta;		
	- caratteristiche e requisiti di base del Servizio Sociale Professionale, in relazione a:		
	modalità di tutela, accompagnamento e presa in carico di situazioni di disagio, crisi e conflittualità in famiglie e che coinvolgano minori, di sviluppo dei processi di aiuto e di inclusione sociale con e per i soggetti in crescita;		
	un adeguato e sostenibile rapporto tra operatori e numero di abitanti, ai carichi di lavoro, alla qualità degli interventi;		
	- caratteristiche e requisiti di base del Servizio di pronto intervento sociale, in relazione alle modalità di:		

	funzionamento e risposte adeguate ai bisogni dei minori in situazioni di urgenza ed emergenza;
	raccordo per costituzione di una rete di pronta accoglienza che possa rispondere alle urgenze ed emergenze che si presentano sul territorio;
	raccordo tra gli Enti e le istituzioni che intervengono su situazioni di emergenza;
	formazione specifica e supervisione per gli operatori che operano in situazioni di urgenze ed emergenza
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Min. Istruzione. Coord.to Regioni
	Collaboratori - Enti Locali; ANCI; UPI; Organizzazioni sindacali; Associazioni professionali: Privato sociale
	Destinatari finali - Minorenni e Famiglie

Titolo:	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' NELLE FAMIGLIE FRAGILI E PREVISIONE DELL'ALLONTANAMENTO DALLA FAMIGLIA		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	A08
Obiettivo:	- Favorire la responsabilità e la competenza genitoriale nelle famiglie fragili		
	- Tutelare il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, evitandone l'allontanamento attraverso interventi di presa in carico precoce		
Azione/Intervento:	Convocazione di un tavolo tra Stato e regioni per la definizione di linee di orientamento condivise in materia di:		
	- supporto alle famiglie giovani, a quelle numerose e a quelle monoparentali, con particolare attenzione a favorire la permanenza del «primo anno di età del figlio in famiglia»;		
	- sostegno, accompagnamento, presa in carico della famiglia d'origine al fine di evitare qualunque forma di allontanamento di minori, soprattutto per cause di tipo economico e/o di carenze «materiali»		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Presidenza del Consiglio, PCM - Dipartimento per le politiche della famiglia, Regioni, EELL		
	Collaboratori - Comuni, Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, Associazioni/coordinamenti nazionali (advocacy) riconosciute per interesse/lavoro specifico in ambito minorile e della famiglia, Terzo settore (coordinamenti)		
	Destinatari finali - Minori, Famiglie giovani; Famiglie numerose; Famiglie monoparentali, Famiglie d'origine di minori a rischio di allontanamento		

Titolo:	PROMOZIONE DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DEDICATI		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	A09
Obiettivo:	Sviluppo e sostegno dell'affidamento familiare attraverso una serie di azioni finalizzate:		
	- alla costituzione e al potenziamento dei servizi pubblici o dei centri per l'affidamento familiare;		
	- alla realizzazione di Linee-guida di indirizzo nazionali e di Linee-guida di indirizzo regionali per l'affidamento familiare;		
	- ad una attenta ricerca della condivisione dei progetti da parte delle famiglie di origine;		
	- alla promozione di forme di raccordo fra i servizi pubblici o i centri per l'affidamento familiare con le realtà associative presenti nel territorio di riferimento;		
	- ad un migliore coordinamento e raccordo fra Autorità Giudiziaria e Servizi nella fase di abbinamento coppia/bambino;		
	- al potenziamento delle reti di famiglie affidatarie;		
	- alla promozione degli affidamenti omoculturali		
Azione/Intervento:	- Costituzione e potenziamento dei servizi pubblici o dei centri per l'affidamento familiare per la sensibilizzazione-formazione, la valutazione e l'abbinamento, per il sostegno e la presa in carico dei nuclei affidatari:		
	individuazione di una equipe multiprofessionale (assistente sociale, psicologo ed educatori) presso i Centri Affidi;		
	formazione del personale sia specifica che congiunta degli operatori impegnati nell'affidamento familiare;		

	supervisione della casistica;
	sperimentazione e promozione di nuove forme di affidamento familiare (affido leggero, ecc.)
	- Definizione di linee di indirizzo nazionale che favoriscano prassi operative comuni e condivise; specifichino le competenze dei vari attori coinvolti e dei relativi ambiti di intervento; disciplinino il monitoraggio degli affidamenti (caratteristiche dei bambini e bambine, famiglie o single affidatari, famiglie di origine, fattori facilitanti, durata, ragioni del rientro o del non rientro, ecc.) e individuino indicatori per la vigilanza dei progetti di affidamento; indichino le modalità minime di formazione e accompagnamento delle famiglie affidatarie; indichino come prioritari l'informazione al bambino e ai genitori biologici, il loro ascolto e la ricerca del loro consenso; suggeriscano forme di collaborazione con le scuole; inseriscano l'attività dell'affido nel sistema locale dei servizi socio-sanitari integrati;
	- Definizione in ogni regione o provincia autonoma di linee guida o di indirizzo che: favoriscano prassi operative comuni e condivise; specifichino nel dettaglio e in relazione all'organizzazione dei servizi le competenze dei vari attori coinvolti e dei relativi ambiti di intervento; disciplinino il monitoraggio e la verifica dei progetti di affidamento (progetti educativi individualizzati, che riguardano il minore e la famiglia affidataria, e il progetto globale o quadro, che riguarda i rapporti con la famiglia di origine, i tempi e le finalità generali dell'allontanamento); individuino le forme e i modi del coordinamento autorità giudiziaria/servizi territoriali; indichino nel dettaglio le modalità di formazione e accompagnamento delle famiglie affidatarie, e in genere le diverse fasi del procedimento di affidamento; individuano gli spazi e le forme a garanzia dell'informazione al bambino e ai genitori biologici, del loro ascolto e della loro partecipazione diretta nelle decisioni; individuano le forme di collaborazione con le scuole e con le altre agenzie educative presenti nel territorio; inseriscano l'attività dell'affido nel sistema locale dei servizi socio-sanitari integrati.
	- Rafforzamento degli interventi di informazione sullo strumento dell'affido omoculturale attraverso:
	l'utilizzo di figure di mediatori adeguatamente formati appartenenti alle diverse etnie e alle comunità romani;
	il coordinamento dei servizi con le associazioni degli stranieri e delle comunità romani, con il volontariato e il privato sociale in merito all'attuazione di interventi di affidamento omoculturale;
	la selezione e formazione specifica di famiglie affidatarie disponibili all'affidamento omoculturale;
	il potenziamento del sostegno alle famiglie affidatarie durante tutto il corso dell'affido e monitoraggio costante delle sperimentazioni;
	la formazione specifica degli operatori impegnati nell'affidamento familiare omoculturale;
	la realizzazione di un forum specificatamente dedicato alla raccolta delle esperienze ed alla costituzione di una comunità di pratica
Soggetti coinvolti:	Promotori
	Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali, PCM - Dipartimento delle politiche per la famiglia; Regioni, Enti locali
	Collaboratori
	Tribunali per i minorenni, Associazioni di affidatari e reti di famiglie; Coordinamento nazionale dei servizi per l'affido (CNSA); servizi degli enti locali
	Destinatari finali
	Minorenni che non possono rimanere presso la famiglia, famiglie di origine, famiglie affidatarie

Titolo:	INTERVENTI SULLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	A10
Obiettivo:	Rafforzare la qualità delle strutture residenziali ai fini educativi, tutelari e riparativi per bambini ed adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, potenziando le capacità di ascolto e protezione degli educatori, le capacità di integrazione tra le comunità e la rete territoriale per l'inserimento, per il trattamento del minore e della famiglia, per i progetti di dimissione e stimolando un'integrazione specifica con i servizi territoriali rispetto al lavoro di valutazione e sostegno della famiglia d'origine		

Azione/Intervento:	- Avvio di una riflessione approfondita a livello nazionale attraverso la costituzione di un tavolo/gruppo di lavoro che coinvolga Regioni, enti locali, rappresentanti delle comunità e dei coordinamenti del terzo settore, Ministeri interessati, esperti (Università ...):
	sui processi di allontanamento dei bambini e dei ragazzi dalla propria famiglia;
	sugli standard strutturali, organizzativi e procedurali dei servizi di accoglienza dei minori;
	sulle professionalità impegnate (qualifiche, formazione, standard quantitativi);
	sui processi di formazione permanente e di supervisione degli operatori;
	sui contenuti e la metodologia del lavoro socio-educativo-relazionale per la presa in carico e la gestione dei singoli progetti individuali.
	Con lo scopo di definire un documento di linee di indirizzo nazionali per l'accoglienza dei bambini e dei ragazzi (da approvare in sede di conferenza Stato Regioni e Enti Locali).
	Sempre attraverso un'azione concordata con le Regioni, prevedere il potenziamento delle strutture residenziali (dove carenti) con interventi specifici attraverso i piani sociali regionali ed i piani locali di zona rispetto anche ai bisogni specifici prevalenti, con attenzione agli adolescenti ed ai giovani infra21enni e la qualificazione delle strutture residenziali attraverso formazione specifica degli educatori in relazione alle diverse funzioni educative, tutelari e riparative da svolgere, con particolare attenzione per l'accoglienza dei minori vittime di violenza
	- Rafforzamento in ogni territorio delle forme di collegamento fra tutti i soggetti deputati al monitoraggio, al controllo e alla vigilanza dei progetti di accoglienza extrafamiliare e delle strutture di accoglienza, in particolare Procuratore della Repubblica, Regione, Enti locali, Garante Regionale, Osservatorio Regionale finalizzate a realizzare sistemi di vigilanza proattivi, capaci di sostenere lo sviluppo del sistema dell'accoglienza nella direzione del reale rispetto dei diritti dei bambini, con una particolare attenzione all'esistenza di reali progettualità di accoglienza, alle lunghe accoglienze e ai fenomeni di migrazione dei bambini
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Presidenza del Consiglio, PCM - Dipartimento delle politiche per la famiglia; Regioni; EELL
	Collaboratori - Associazioni professionali Educatori, pedagogisti, Ordini professionali, Aran, Terzo settore, Servizi ASL
	Destinatari finali - Minori che vivono una situazione di forte rischio di emarginazione sociale, disagio socio-economico e sanitario o vittime di maltrattamento, abuso, violenza assistita

Titolo:	CREAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE SUI BAMBINI FUORI FAMIGLIA		
Tipologia azione:	Progettualità nazionali a compartecipazione decentrata	Cod.:	A11
Obiettivo:	Conoscenza e monitoraggio della situazione dei bambini fuori famiglia (in affidamento familiare, in strutture residenziali, in strutture terapeutiche riabilitative)		
Azione/Intervento:	Viene data continuità alle attività di rilevazione messe in atto attraverso gli accordi fra Stato e Regioni con l'obiettivo di arrivare ad avere flussi informativi atti a permettere una conoscenza approfondita di carattere quantitativo e, quando possibile, di carattere qualitativo, sulla situazione dei minori fuori famiglia in tutto il territorio nazionale, superando le differenze attualmente esistenti.		
	Nelle more dell'implementazione del Sistema Informativo viene attuata una Ricerca/Censimento che a dieci anni dalle due ricerche effettuate dal Centro nazionale possa restituire con chiarezza e sufficiente approfondimento i cambiamenti nel frattempo avvenuti in tutto il territorio nazionale, integrando le informazioni mancanti e/o attualmente rilevate dalle regioni che hanno attivo un sistema di monitoraggio.		
	Il Sistema informativo viene realizzato a partire ed eventualmente integrando i sistemi informativi esistenti.		
	Oltre ai dati anagrafici (età, sesso, nazionalità, residenza, ecc.), il sistema informativo dovrà essere in grado di monitorare fra le altre cose:		
	- le durate dei progetti di allontanamento;		
	- le migrazioni fra ambiti territoriali della stessa regione e fra regioni diverse;		
	- la situazione personale e familiare del minore e i motivi dell'allontanamento;		
	- la tipologia dei servizi di accoglienza (secondo la catalogazione proposta dal nomenclatore nazionale approvato dalla Conferenza delle Regioni);		

	- le caratteristiche dell'atto (consensuale/giudiziario, tipo di provvedimento);
	- nel caso dell'affidamento, la tipologia intrafamiliare/extrafamiliare.
	Il sistema informativo dovrà inoltre essere in grado di rilevare in termini distinti, ma anche comparabili:
	- gli affidamenti familiari;
	- le accoglienze in comunità;
	- gli inserimenti in strutture terapeutiche e/o riabilitative nel caso di bambini o ragazzi tossicodipendenti, disabili o con disturbi di altro tipo o di mamme minorenni con il loro bambino;
	- le accoglienze di nuclei mamma/bambino;
	- i ragazzi entro il 21° anno di età che, inseriti in strutture residenziali o in affidamento familiare prima del compimento dei 18 anni, proseguono l'accoglienza o attuano progetti di autonomia legati alla precedente accoglienza in strutture apposite
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; PCM - Dipartimento delle politiche per la famiglia, CNDIA, Coordinamento Regioni, CISIS
	Collaboratori - ISTAT, Coordinamenti nazionali e Associazioni nazionali che si occupano direttamente di affidamento o di accoglienza, Coordinamento Nazionale Servizi per l'Affido
	Destinatari finali - Tutti i bambini e i ragazzi fino a 21 anni che vivono progetti di accoglienza extrafamiliare e le loro famiglie

Titolo:	MISURE PER IL SOSTEGNO DELL'ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	A12
Obiettivo:	ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE		
	- Promuovere l'efficienza del sistema e la diffusione di buone pratiche		
	- Preparazione e accompagnamento dei nuclei aspiranti adottivi anche attraverso la promozione di percorsi informativi-formativi precedenti la presentazione al TM della dichiarazione di disponibilità all'adozione per accogliere un bambino privo del proprio nucleo familiare dichiarato in stato di abbandono sia per le adozioni nazionali che internazionali		
	- Affiancare la famiglia adottiva nella fase di inserimento e nella costruzione delle competenze genitoriali. Avviare percorsi post adottivi		
	- Definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni nel rispetto della L. n. 328/2000		
	- Uniformità a livello nazionale nella tipologia di servizi offerti, nella qualità dei modelli organizzativi, nella qualità degli interventi		
	- Valorizzazione reale della cooperazione nazionale, internazionale e decentrata		
Azione/Intervento:	- Potenziare le interazioni tra i servizi territoriali e magistratura per la diffusione delle buone prassi e per l'affiancamento qualificato prima e durante l'adozione		
	- Attivare un sistema di Governance sussidiaria, integrata e uniforme dei servizi dedicati all'adozione, nazionale ed internazionale, attraverso il potenziamento della collaborazione interistituzionale tra livelli di governo e sussidiarietà		
	- Promuovere il raccordo tra Servizi territoriali ed Enti autorizzati nei percorsi formativi delle coppie		
	- Realizzazione in tutto il Paese di percorsi accompagnamento e sostegno delle coppie nelle procedure di adozione nazionale		
	- Raggiungimento di uniformità a livello nazionale di garanzia di interventi adeguati per il sostegno delle famiglie nella fase post adottiva, in collaborazione con regioni ed enti locali		
	- Individuazione di modalità e indirizzi per il sostegno all'inserimento scolastico del minore adottato		
	- Lavoro in rete tra i servizi socio-sanitari territoriali e le scuole di ogni ordine e grado per l'integrazione dei minori adottati a scuola		
	- Attuazione di un approfondimento sulla tematica dell'adozione mite		
	- Valorizzazione della cooperazione nazionale, internazionale e decentrata a favore dell'infanzia		
	- Rafforzare la vigilanza sugli enti accreditati		
Soggetti coinvolti:	Promotori		
	- Ministero Giustizia		
	- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		
	- Regioni		

	- EELL
	- Enti Autorizzati
	- PCM - Dipartimento delle politiche per la famiglia - Commissione Adozioni Internazionali (CAI)
	Collaboratori
	- Servizi territoriali (nella fase attuativa)
	- Magistratura minorile
	- Scuole
	Destinatari finali
	- Minori 0-18 anni
	- Famiglie adottive

Titolo:	MISURE IN FAVORE DEGLI ADOLESCENTI		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	A13
Obiettivo:	1. Implementazione delle attività socio-sanitarie dei consultori familiari con il fine di migliorare le loro competenze rispetto alle scelte consapevoli e per garantire il benessere psico-fisico		
	2. Promuovere forme di maggiore partecipazione degli adolescenti		
	3. Ridurre la distanza tra generazioni		
	4. Prevenire forme di disagio, e sostenere forme di integrazione sociale		
	5. Passare dalla riduzione del danno alla riduzione del rischio		
Azione/Intervento:	CONSULTORI FAMILIARI (V. PUNTO 1 OBIETTIVI):		
	Sviluppo di azioni che consentano ai CF il pieno svolgimento della loro funzione socio-sanitaria a sostegno degli adolescenti sia per accrescere le loro competenze nei confronti della salute, sulla valorizzazione della persona, dell'affettività e del rispetto tra i sessi, sulla salute sessuale e relativa alla procreazione, sia per metterli in grado di affrontare situazioni di disagio quali ad esempio quello familiare, le scelte riproduttive nei/nelle minorenni, il sostegno agli adolescenti immigrati, ai giovani con difficoltà nell'integrazione sociale e scolastica, dipendenza (droghe, nuove droghe, alcool), ecc.		
	ESEMPI DI AZIONI:		
	- Offerta attiva di corsi di informazione ed educazione alla salute nelle scuole		
	- Offerta attiva dello spazio giovani nel consultorio		
	- Offerta attiva di incontri con i genitori degli alunni		
	- Presa in carico dei casi di disagio adolescenziale segnalati e/o individuati		
	INTERVENTO: integrazione scuola/servizio consultoriale/altri servizi distrettuali-aziendali/Enti locali - Terzo settore		
	ALTRI INTERVENTI (V. 2-3-4-5 OBIETTIVI):		
	- Attivare centri di ascolto e orientamento		
	- Incrementare centri di aggregazione giovanile culturali, sportivi, ricreativi		
	- Attivare forme strutturate di coinvolgimento e di maggiore protagonismo degli adolescenti nei servizi e nella programmazione politica		
	- Rafforzare la presenza di educatori di strada		
	- Rafforzare la rete di protezione sociale per i giovani e promuovere gruppi di auto mutuo aiuto		
Soggetti coinvolti:	Promotori		
	- PCM - Dipartimento delle politiche per la famiglia		
	- PCM - Dipartimento per le politiche giovanili		
	- Ministero del Lavoro e delle politiche sociali		
	- MIUR		
	- Regioni (a livello centrale per la programmazione delle attività e le ASL per la programmazione locale delle attività)		
	- Enti Locali		
	Collaboratori		
	- Scuola		
	- Associazioni culturali e sportive, cooperative, Associazioni professionali, ordini professionali, Privato sociale, Enti pubblici, Associazione famiglie		
	Destinatari finali		
	- Adolescenti e famiglie		
	- Insegnanti e Operatori		

Titolo:	SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA E AL SUCCESSO FORMATIVO CONTRO L'ESCLUSIONE SOCIALE		
Tipologia azione:	Progettualità nazionali a compartecipazione decentrata e linee-guida unitarie	Cod.:	A14
Obiettivo:	Favorire la frequenza scolastica dei bambini le cui famiglie sono in condizioni di esclusione sociale e culturale e/o di sofferenza psico-sociale o di debolezza nell'uso della lingua italiana, contrastando il rischio di lavoro nero precoce e di essere intercettati dalla criminalità e dalle dipendenze, facendo attenzione ad evitare il rischio di ghettizzazioni e di categorizzazioni		
Azione/Intervento:	Predisporre un documento di orientamento unitario e condiviso per la costituzione di una rete di zone di «Educazione Prioritaria» nei territori a più alta concentrazione della dispersione scolastica e formativa, che coincidono con le zone di massima concentrazione di famiglie che vivono sotto la soglia di povertà e di più alto tasso di intensità della povertà stessa, segnatamente nelle grandi aree urbane del Mezzogiorno, anche al fine di agire contro la criminalità organizzata.		
	Il documento unitario dovrà prevedere indicazioni operative e metodologie per garantire all'interno di zone territoriali interventi omogenei finalizzati a:		
	- sviluppare la scolarità precoce (3-6 anni) lì dove manca;		
	- creare e/o stabilizzare il tempo pieno nella scuola di base, in particolare a sostegno delle competenze alfabetiche e matematiche di base;		
	- sostenere progetti ad personam per i soggetti riconosciuti deboli e a rischio;		
	- integrare scuola, sostegno alle famiglie ed educativa dell'extra-scuola con stabili reti territoriali;		
	- costituire e rendere credibile la formazione professionale, anche con forme di apprendistato;		
	- creare una rete di scuole di seconda occasione per chi è caduto fuori dal sistema di istruzione presso i circuiti provinciali dell'educazione permanente;		
	- promuovere successive borse di studio-lavoro.		
	Attivare una progettualità nazionale, integrata dai livelli territoriali regionali e locali che preveda:		
	- forme di sostegno anche economico ai genitori e alle mamme giovani poveri che sono costanti nel sostenere la frequenza scolastica precoce dei figli (3-6 anni) e nel partecipare a gruppi di lavoro e incontri a sostegno della genitorialità organizzati da enti locali, scuole, ecc., nonché nell'assicurare una costanza nella frequenza scolastica negli anni di obbligo di istruzione;		
	- il sostegno ad personam, azioni di tutoring e mentoring e speciale tempo aggiuntivo gratuito dedicato a bambini e ragazzi che per motivi di esclusione sociale, culturale o per situazione di rischio psico-sociale o per debolezza nell'uso della lingua italiana siano indietro nelle competenze di base così come declinate dalla norma e in particolare dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola di base e dai Saperi e le Competenze da acquisire entro il biennio dell'obbligo di istruzione;		
	- la costruzione di «percorsi e progetti» di contrasto della dispersione scolastica a sostegno della effettiva riuscita del biennio dell'obbligo di istruzione fino a 16 anni, così come già previsto dalle norme (v. art. 68 Legge finanziaria per l'esercizio 2007)		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Min. Istruzione; Coord.to Regioni		
	Collaboratori - Province; Comuni; Enti pubblici; Istituzioni scolastiche; Organizzazioni sindacali		
	Destinatari finali - Bambini di età delle scuole dell'infanzia (3-6 anni) e della scuola dell'obbligo, fino ai 16 anni compiuti almeno; Ragazzi iscritti ai primi due anni delle scuole medie superiori e della formazione professionale e che sono a rischio di fallimento formativo precoce		

Titolo:	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ADOLESCENTI NELL'AREA PENALE		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	A15
Obiettivo:	Sviluppare una rete, estesa, qualificata e differenziata tra i vari soggetti istituzionali, del privato sociale, del volontariato e delle imprese per l'implementazione di percorsi di inclusione sociale a favore dei minori e giovani adulti entrati nel circuito penale, mettendo in comune risorse finanziarie e		

	strumentali in un sistema integrato ed interconnesso
Azione/Intervento:	Realizzare e avviare progetti e attività tese a sostenere e accompagnare i percorsi di inclusione socio-lavorativa dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile
Soggetti coinvolti:	Promotori - Dipartimento Giustizia Minorile, Centri per la Giustizia Minorile, Servizi Minorili della Giustizia
	Collaboratori - Soggetti Istituzionali (Dicasteri), Regioni ed Enti Locali, Terzo settore - Volontariato, Privato sociale, Imprese
	Destinatari finali - Minori e giovani adulti entrati nel circuito penale compresi tra i 14 e i 21 anni

Titolo:	PREVENZIONE E CURA DI ABUSO E MALTRATTAMENTO ALL'INFANZIA		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	A16
Obiettivo:	Favorire la prevenzione e la cura del maltrattamento all'infanzia con un sistema di garanzie e di programmazione delle prestazioni, individuando a tal fine requisiti minimi nazionali dei servizi di prevenzione e contrasto dell'abuso all'infanzia e procedure operative specifiche per tipologia di maltrattamento, promuovendone il recepimento a livello regionale e locale		
Azione/Intervento:	- Realizzazione di una banca dati on line di tutte le linee guida e di protocolli realizzati a livello regionale e territoriale in materia di prevenzione e protezione dei bambini dalla violenza		
	- Ricerca ed analisi comparativa per la definizione di comuni linguaggi, strumenti e strategie		
	- Convocazione di un tavolo tra Stato e regioni per la definizione dei requisiti minimi nazionali dei servizi di prevenzione e protezione dall'abuso, delle procedure operative specifiche di presa in carico dei casi per tipologia di maltrattamento e il monitoraggio sull'applicazione e l'aggiornamento delle linee-guida da parte delle Regioni che le hanno adottate		
	- Definizione dei livelli delle prestazioni essenziali da garantire ai minori vittime di abuso e maltrattamento su tutto il territorio nazionale		
	- Adozione di un Piano nazionale di prevenzione e protezione dei bambini dalla violenza, secondo quanto richiesto dalle raccomandazioni OMS e dall'esperto indipendente delle Nazioni Unite		
	- Ricerca intervento sui bambini presi in carico per la rilevazione/protezione per verificare a distanza nel tempo le condizioni di protezione, dal punto di vista clinico-sociale-educativo		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministeri, Regioni, CNDI		
	Collaboratori - Cismai, OMS Italia, Regioni, Enti Locali, Aziende ASL, Tribunali, Forze dell'Ordine		
	Destinatari finali - Bambini e Adolescenti in generale, Minori vittime di maltrattamento o a rischio		

Titolo:	AZIONI A TUTELA DEI MINORI VITTIME DI TRATTA		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	A17
Obiettivo:	Realizzazione di forme di interventi adeguate alle vittime di tratta ed allo sfruttamento di minorenni		
Azione/Intervento:	Destinazione, nell'ambito degli Avvisi annuali adottati dal Dipartimento per le pari opportunità per il cofinanziamento dei programmi di assistenza ed integrazione sociale ex articolo 18 del T.U. n. 286/1998 , di un'apposita sezione e quota di risorse riservata ai programmi rivolti specificamente ai minori		
Soggetti coinvolti:	Promotori: PCM - Dipartimento per le pari opportunità		
	Collaboratori - istituzioni rappresentate nella Commissione interministeriale per l'attuazione dell' articolo 18 T.U. immigrazione, enti e ONG che realizzano attività di assistenza e integrazione a favore di vittime di tratta e grave sfruttamento		
	Destinatari finali - vittime minorenni di tratta e grave sfruttamento		

5. Rafforzare la tutela dei diritti

Le problematiche

Molte e complesse sono le politiche e le leggi che intervengono sulla condizione

della infanzia e dell'adolescenza in Italia, ma manca ancora un processo di armonizzazione che consenta la costruzione di un sistema di tutele e garanzie dei diritti dei minorenni.

Ciò va realizzato secondo una direttiva generale che deve: collocarsi all'interno della cornice di dichiarazioni e convenzioni internazionali, introducendone i principi fondamentali affermatasi di recente (quelli dell'ascolto, della non discriminazione, della rappresentanza, dell'informazione al minore ed ai genitori ecc.); restituire una propria coerenza al sistema di protezione, le cui politiche operano talora in contrasto; assumere funzioni di indirizzo ed individuazione di livelli essenziali delle prestazioni di assistenza.

Vanno altresì previste due direttive specifiche, funzionali a dare risposte organiche ai temi dello sfruttamento ed abuso sessuale dei bambini e alla protezione dei bambini con disabilità.

Ad integrazione del necessario processo di armonizzazione si individuano criticità e, quindi, necessità di intervenire rispetto a tre livelli di protezione: la protezione giudiziaria, la protezione amministrativa e la protezione sociale. In particolare vanno sviluppate le sinergie con il sistema integrato dei servizi sociali e sanitari rispetto alle criticità relative: al diritto del minore a crescere nella sua famiglia, all'affidamento familiare, all'accoglienza nelle comunità per minori, all'adozione, ai compiti educativi della scuola.

Il complessivo quadro di riferimento del sistema delle tutele e delle garanzie dei diritti porta a definire un percorso di costruzione di un nuovo sistema di protezione che sia «dialogico e mite».

Gli obiettivi generali

Appare opportuno avviare un processo di armonizzazione delle politiche e delle leggi che in via diretta (perché aventi per oggetto esplicito i diritti dei minori) o in via indiretta (per esempio con riferimento alla povertà delle famiglie) intervengono sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza.

La costruzione di un «sistema» di tutele e garanzie dei diritti delle persone di minore età deve, in primo luogo, collocarsi all'interno della cornice delle convenzioni, dichiarazioni e raccomandazioni internazionali e dell'Unione Europea e mirare alla restituzione di coerenza al quadro normativo di protezione dell'infanzia, che si è sviluppato per aggiunte successive in tempi e settori e per spinte qualche volta disomogenee, in particolare in direzione della integrazione delle politiche sociali, sanitarie e dell'istruzione che non di rado operano in contrasto o isolatamente.

Il «sistema» si troverebbe così ad esplicare «naturalmente» una funzione di orientamento per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'infanzia e l'adolescenza, anche al fine di garantire uguali condizioni di esercizio dei diritti sull'intero territorio nazionale.

Opererebbe in complementarietà tra politiche nazionali, regionali e locali, al fine di valorizzarne le specifiche potenzialità e di ridurre le differenze territoriali relative alle condizioni di effettività dei diritti delle famiglie e dei minori, e attraverso la cura della rete e dei luoghi di confronto, la formazione e la stabilità degli operatori e dei servizi, attraverso la condivisione della metodologia e dei linguaggi comuni, la cura degli aspetti della multidimensionalità e della multiagency, diviene capace di agire secondo criteri di corresponsabilità e di presa in carico.

Il «sistema» opera in molteplici direzioni: dalla riformulazione del quadro normativo, alla riorganizzazione degli organi giudiziari competenti in materia di protezione dell'infanzia e alla revisione delle procedure, alla istituzione di un

organismo indipendente che vigili a livello nazionale sull'attuazione dei diritti dei cittadini più giovani, dall'empowerment dei diritti di cittadinanza attiva al rafforzamento degli interventi di sostegno delle famiglie che presentano disagi di tipo economico-sociali al fine di ridurre al minimo gli allontanamenti dei bambini dalle loro famiglie ed i collocamenti in strutture residenziali o, preferibilmente, in affidamento familiare, alla sperimentazione di un sistema di protezione che abbia la qualità del dialogo e della mitezza attraverso un maggior ricorso all'istituto della mediazione dei conflitti.

Un «sistema» capace di prendere in carico globalmente ogni singolo caso, restituendo la certezza sui tempi di intervento, e in grado di orientarsi verso un approccio multidimensionale ed un lavoro di rete finalizzato anche alla gestione della riunificazione.

Le azioni

Titolo:	RIFORMA TRIBUNALE PER I MINORENNI E DEI PROCEDIMENTI CIVILI IN MATERIA DI PERSONE, FAMIGLIE E MINORI		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali	Cod.:	B01
Obiettivo:	Riforma del Tribunale per i minorenni e del Tribunale ordinario accentrando in un unico organo giudiziario le competenze in materia di persone, minori, famiglia e riordino della disciplina dei procedimenti civili in materia di persone, minori, famiglia		
Azione/Intervento:	Atto di natura legislativa che istituisca un unico Tribunale per i minorenni e le relazioni familiari, unificando le competenze del Tribunale per i Minorenni, del Tribunale ordinario in materia di famiglia e persone e del Giudice tutelare.		
	Nell'istituendo Tribunale dovrà essere assicurata la specifica formazione dei magistrati addetti e, per quanto possibile, prevista:		
	- l'esclusività delle funzioni dei magistrati professionali assegnati;		
	- l'esclusività delle funzioni dei magistrati dell'ufficio del PM presso il TpM e le relazioni familiari;		
	- l'istituzione presso ogni Corte di Appello o sezione distaccata di Corte di Appello della sezione specializzata per i minorenni e le relazioni familiari, composta da magistrati professionali e onorari, specializzati;		
	La riforma del Tribunale per la famiglia dovrà essere completata dall'adozione di atti di natura legislativa con i quali si realizzi il riordino di tutte le procedure in materia di famiglia, di persone e di minori, nel rispetto dei principi fissati nelle Convenzioni internazionali, nonché dei principi della ragionevole durata del processo, della parità delle parti e del pieno rispetto delle garanzie difensive		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero della Giustizia		
	Collaboratori - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, PCM - Dipartimento per le politiche della famiglia, regioni, Associazioni degli avvocati della famiglia (Unione Camere minorili, AIAF, ecc.)		
	Destinatari finali - Minori, Famiglie, Avvocati, Magistrati		

Titolo:	RIFORMA DEL SISTEMA PENALE MINORILE		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	B02
Obiettivo:	Adeguamento della disciplina del procedimento penale minorile		
Azione/Intervento:	Atto di natura legislativa che modifichi la disciplina del sistema penale minorile secondo i seguenti principi:		
	a. individuazione di ulteriori tipologie di pene che il giudice possa applicare direttamente ai minorenni autori di reati;		
	b. semplificazione dei riti;		
	c. garantire, nel rispetto dei principi propri del processo penale, idonea informazione del minore sul significato delle attività cui partecipa e definire adeguate modalità per il suo esame;		
	d. disciplina della mediazione penale e delle attività riparatorie;		
	e. disciplina dell'accompagnamento del minore al processo con un tutore o curatore speciale (unici anche per i procedimenti civili) quando i genitori manchino o siano inadeguati;		

	f. introduzione del mediatore linguistico-culturale per l'assistenza dei minori stranieri
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero della Giustizia
	Collaboratori - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, PCM - Dipartimento per le politiche della famiglia, regioni, Associazioni degli avvocati della famiglia (Unione Camere minorili, AIAF, ecc.)
	Destinatari finali - Minori, Famiglie, Avvocati, Magistrati, servizi degli enti locali, servizi dell'amministrazione della giustizia

Titolo:	PROMUOVERE UN ORDINAMENTO PENITENZIARIO PER I MINORENNI ED I GIOVANI ADULTI		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	B03
Obiettivo:	Introduzione di uno specifico ordinamento penitenziario per i minorenni		
Azione/Intervento:	Legge o legge delega sull'ordinamento penitenziario:		
	a) specifico per i minorenni e per i giovani adulti, secondo le indicazioni più volte espresse dalla Corte Costituzionale, che:		
	- disciplini l'esecuzione sia delle misure cautelari sia delle pene carcerarie e non carcerarie, introducendo e prevedendo pene non carcerarie, dando possibilità al giudice di determinare percorsi trattamentali penali diversificati, per individuare la risposta più idonea al caso concreto;		
	- preveda che i carceri minorili abbiano forme che maggiormente garantiscano il recupero del minore;		
	- preveda la centralità, all'interno delle strutture carcerarie e nella esecuzione delle pena extramurarie, della figura degli educatori come gestori della intera giornata dei ragazzi e come figure di riferimento di ciascuno di loro;		
	- preveda una forte collaborazione tra i servizi dell'amministrazione della giustizia e i servizi degli enti locali, specialmente per la preparazione di progetti per il dopo carcere o il dopo pena non carceraria;		
	- espliciti la possibilità di un coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore e in generale delle realtà del privato sociale operanti nel campo degli adolescenti;		
	- introduca la presenza di mediatori culturali per i detenuti stranieri;		
	- disciplini la cura dell'accoglienza del ragazzo all'ingresso in carcere (in termini di ascolto, assistenza psicologica, conoscenza);		
	- disciplini la mediazione penitenziaria;		
	b) per i genitori detenuti:		
	- ampli l'area di applicazione delle misure alternative alla custodia cautelare in carcere e alla detenzione in carcere per le madri di minori con età non superiore a dieci anni;		
	- organizzi per ogni struttura carceraria di luoghi idonei, accoglienti e metodologicamente curati per garantire il diritto di incontro tra figli e genitori detenuti, privilegiando soluzioni fuori dalla struttura carceraria e a misura di bambino;		
	- individui soluzioni abitative concrete al fine di rendere esigibile il diritto alle misure alternative alla custodia cautelare in carcere per tutte le donne (italiane e straniere di qualunque etnia) incinte o con figli minori di anni 3;		
	- vigili attentamente per rendere effettivo ed applicato il rinvio della pena a favore di tutte le donne incinte (italiane e/o straniere) e delle donne (italiane e straniere) madri di bambini con meno di 3 anni, individuando soluzioni abitative concrete (case/centri di accoglienza di tipo familiare);		
	- renda strutturale la forma della casa/comunità di accoglienza residenziale di tipo familiare per le madri detenute con figli minori fino a 3 anni al fine di favorire la relazione madre-figli e la gestione di vita quotidiana di stile familiare ed integrata con il territorio attraverso l'uso costante delle strutture socio-educative esterne per i minori (es. asilo-nido);		
	- garantisca adeguate forme di sostegno sociale e psicologico a minori e genitori detenuti al fine di favorire l'incontro e la relazione		
Soggetti coinvolti:	Promotori		
	- Ministero della Giustizia		
	- PCM - Dipartimento per le politiche della famiglia		
	- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		
	Collaboratori		

	- Uffici e servizi periferici del Ministero della giustizia (centro esecuzione pene extramurarie)
	- Conferenza Stato-Regioni e Conferenza Unificata
	- Enti locali
	- Associazioni (advocacy) e terzo settore
	- Osservatorio nazionale Infanzia e adolescenza
	- Garanti per l'infanzia nazionale e regionali
	Destinatari finali
	- minori in custodia cautelare e minori condannati a pene carcerarie e non carcerarie
	- minori figli di detenuti
	- genitori detenuti
	- madri detenute con figli minori
	- operatori della giustizia minorile
	- operatori dei servizi degli enti locali
	- privato sociale

Titolo:	GARANTE NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	B04
Obiettivo:	Istituzione del garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza		
Azione/Intervento:	Atto di natura legislativa che istituisca la figura del garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza nel rispetto degli standard internazionali in materia previsti dai Principi di Parigi e dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.		
	Si raccomanda che la figura del Garante Nazionale, in particolare, abbia i seguenti requisiti:		
	- essere indipendente ed autonoma dalla Pubblica Amministrazione , con competenze distinte e non sovrapponibili a quelle delle istituzioni esistenti che si occupano di infanzia e adolescenza; in particolare con garanzia di indipendenza economica mediante determinazione annuale di un apposito fondo per la sua operatività;		
	- possedere elevatissima e riconosciuta competenza nel campo dei diritti dei minori, come qualità essenziali dei titolari dell'ufficio;		
	- avere spazi e forme di partecipazione dei ragazzi alle proprie attività e alla redazione delle sue proposte;		
	Le funzioni, nel rispetto delle competenze proprie dei servizi dovrebbero essere le seguenti:		
	a. funzioni promozionali di natura informativa e operativa per promuovere i nuovi diritti dei minori e l'effettività dei diritti dei minori più svantaggiati;		
	b. funzioni di proposta politica per l'armonizzazione della legislazione italiana agli standard internazionali, per la legislazione in generale in materia di infanzia (in particolare per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei minori) e per la realizzazione di politiche sociali attente ai diritti dei minori;		
	c. funzioni di promozione di iniziative di ascolto dei minori, che favoriscano in particolare il coinvolgimento e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti ai processi decisionali che li riguardano;		
	d. funzioni di studio e di relazione, in relazione al livello di protezione dei minori in Italia in ogni settore, ponendosi sia come osservatorio generale e aggiornato attraverso la raccolta di dati a disposizione di Ministeri; sia come organo di monitoraggio del livello e della qualità dei sistemi di protezione esistenti; sia come autore della relazione generale annuale al Parlamento sulla condizione dei minori in Italia;		
	e. funzioni di amministrazione attiva e di controllo, al fine di:		
	- cooperare con gli organismi internazionali che si occupano di infanzia;		
	- sollecitare le Istituzioni ad intervenire;		
	- operare un raccordo con gli esistenti garanti regionali;		
	- avere un coordinamento organico con le forze sociali e l'associazionismo;		
	f. funzioni di monitoraggio e vigilanza sull'assistenza prestata ai minori accolti in strutture residenziali in raccordo con le altre istituzioni (Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Regioni, procure della Repubblica per i minorenni) che si occupano di monitoraggio o di controlli e ispezioni.		

	- Eventuali facoltà aggiuntive potrebbero essere:
	- facoltà di intervenire nei procedimenti civili e amministrativi, di prendere visione degli atti e di impugnare i provvedimenti;
	- attività di indagine e di informazione in relazione alla violazione dei diritti dei minori di cui abbia conoscenza;
	- relazione periodica sulla condizione dei minori che vivono fuori dalla famiglia;
	- trasmissione di segnalazioni al procuratore della Repubblica per i minorenni, al procuratore della Repubblica ordinario e al giudice tutelare
Soggetti coinvolti:	Promotori - Governo
	Collaboratori - Terzo settore operante attivamente in materia di infanzia e adolescenza, Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza, Associazione italiana dei magistrati per i minori e la famiglia, Associazione degli avvocati di diritto di famiglia e dei minori, Regioni, Province, Comuni
	Destinatari finali - Bambini e adolescenti che si trovano permanentemente o temporaneamente sul territorio nazionale, Famiglie

Titolo:	LA MEDIAZIONE		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	B05
Obiettivo:	Promuovere nei giovani e in tutta la comunità la cultura del dialogo e della mitezza perché i conflitti vengano superati per la ricerca insistita della pace sociale		
Azione/Intervento:	- Atto di natura normativo per l'introduzione in Italia dell'istituto della mediazione, compresa quella culturale		
	- Attivazione di servizi per la mediazione familiare e potenziamento di quelli esistenti		
	- Attivazione di servizi per la mediazione penale e penitenziaria		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero Giustizia - Ministero lavoro e politiche sociali, PCM - Dipartimento politiche per la famiglia		
	Collaboratori - Ministero Istruzione; Regioni; GEMME (Gruppo Europeo Magistrati per la Mediazione)		
	Destinatari finali - I minori coinvolti in ambito di giustizia familiare minorile, il mondo della scuola, Mediatori culturali e operatori servizi sociali		

Titolo:	SISTEMA DELLE TUTELE DEI MINORI E PROTEZIONE DEI MINORI DALL'ABUSO E DAL MALTRATTAMENTO		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	B06
Obiettivo:	Completamento del quadro legislativo del sistema delle tutele dall'abuso e dal maltrattamento a misura di bambino e delle sue esigenze di cura con:		
	- la formazione, l'informazione e la sensibilizzazione degli operatori, dei bambini, e del grande pubblico;		
	- lo sviluppo e il rafforzamento di servizi per la rilevazione precoce dell'abuso e le cure tempestive delle conseguenze post-traumatiche per bambini e adolescenti vittime di abusi sessuali e dei maltrattamenti (fisici, psicologici, violenza assistita) e degli autori di reati ai danni di minori;		
	- l'adeguamento della normativa penale e del percorso processuale di protezione per i reati di abuso commessi ai danni di minori		
Azione/Intervento:	La «Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale» (Convenzione di Lanzarote) è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ed è stata firmata dall'Italia il 7 novembre 2007. Il 13 febbraio 2009 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, all'interno del quale sono individuabili una serie di norme relative ai reati di carattere sessuale.		
	1. Adozione di Linee di indirizzo nazionali, sentite le regioni e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, relative a:		
	- individuazione dei LIVEAS delle attività di protezione e sostegno educativo a favore dei minori vittime di abuso sessuale e maltrattamenti;		
	- formazione e sensibilizzazione, dal momento della assunzione, delle persone che lavorano a contatto dei bambini nei settori della istruzione, della salute, della protezione sociale, dell'educazione territoriale, della giustizia, delle forze dell'ordine, delle comunità di tipo familiare, del volontariato sociale e delle		

	attività sportive, culturali e del tempo libero;
	- coinvolgimento della società civile, degli operatori dei media, del turismo e del settore bancario a partecipare all'elaborazione e attuazione di politiche di prevenzione e ad emanare norme di autodisciplina;
	- definizione di procedure di tutela del minore coinvolto in procedimenti giudiziari civili, penali e minorili in quanto vittima, autore o testimone di violenze;
	- definizione di linee di sostegno terapeutico, consulenza legale e informazione per gli adulti non abusanti/maltrattanti più prossimi al minore vittima, in quanto potenzialmente protettivi;
	- creazione di una banca dati per la raccolta di statistiche sui reati sessuali ai danni di bambini.
	2. Approvazione da parte delle regioni e delle Province autonome nelle loro competenze specifiche relative all'assistenza di una disciplina generale per la prevenzione e la cura dell'abuso che preveda:
	- il potenziamento dei servizi con competenze sull'abuso dotati di personale specializzato;
	- la promozione e l'organizzazione di campagne di informazione e coscientizzazione rivolte specialmente ai genitori e, in particolare, alle neo-madri;
	- la promozione e gli investimenti per la formazione e sensibilizzazione di coloro che lavorano a contatto con bambini, adolescenti e famiglie, in particolare, degli operatori della scuola (a partire dall'asilo nido) circa gli elementi predittivi dell'abuso, il rilievo e il possibile significato dei segni fisici, le modalità di raccogliere in modo corretto alcuni indizi, la segnalazione e la denuncia, e per la preparazione di «sentinelle» particolarmente attente, che possano essere di riferimento a tutto il personale scolastico;
	- la creazione di fondi specifici per i programmi contro l'abuso.
	3. Svolgimento di politiche della istruzione pubblica e privata rivolte a:
	- inserimento nei percorsi di studio universitari delle professionalità di aiuto di temi riguardanti la prevenzione del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia e la rilevazione precoce e il trattamento delle vittime e degli autori;
	- potenziamento della presenza nella scuola della professionalità dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'educatore (o del pedagogo) come «sportello» stabile di ascolto del disagio degli studenti preadolescenti e adolescenti;
	- promozione di percorsi di prevenzione nelle scuole primarie e secondarie, modulati per le diverse età dei bambini.
	4. Stipula di protocolli multidisciplinari, operativi d'intesa tra tribunali, comuni, ASL e Servizi sociali e sanitari, a sostegno:
	- di una corretta attenzione e tempestiva segnalazione dei casi di abuso;
	- di corretti processi di integrazione dei minori vittime;
	per definire criteri e standard di qualità per un ascolto corretto, tempestivo e non dannoso del minore vittima.
	A completamento della disciplina prevista dalla Convenzione è necessario disciplinare le azioni di accompagnamento del minore, nella fase endoprocessuale e processuale, da parte di un curatore speciale qualora i genitori manchino o siano inadeguati
Soggetti coinvolti:	Promotori
	Ministero della giustizia - MIUR - PCM (Dipartimento per le pari opportunità - Dipartimento delle politiche per la famiglia) - Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali - Commissione bicamerale per l'infanzia
	Collaboratori
	Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile - Terzo settore operante attivamente in materia di infanzia e adolescenza
	Destinatari finali
	- Bambini e adolescenti vittime di abusi - Genitori - Insegnanti - Persone condannate per crimini sessuali a danno di minori - Operatori dei servizi

Titolo:	PROMOZIONE DI UN SISTEMA DI TUTELA E PROTEZIONE DEI MINORENNI DISABILI E DI QUELLI CON DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	B07

Obiettivo:	Adeguamento della legislazione e delle azioni a favore dei bambini con disabilità fisica, sensoriale, mentale e intellettiva ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 in particolare per:
	- assicurare una piena ed efficace partecipazione dei minori disabili nella società su una base di parità con gli altri;
	- permettere ai bambini con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini;
	- assicurare ai bambini disabili il diritto a crescere nella propria famiglia e, in mancanza, in un'altra famiglia come previsto dall'art. 23, comma 5, della Convenzione;
	- introdurre una normativa specifica che disciplini la problematica relativa ai minori portatori di difficoltà specifiche di apprendimento (DAS: dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia), agevolando la loro completa integrazione nella scuola e nella realtà sociale
Azione/Intervento:	a. Promozione di interventi che prevedano:
	- il superamento completo del ricovero in strutture sanitarie/istituto dei minori disabili (come già previsto dalla legge n. 184/1983 modificata dalla legge n. 149/2001);
	- interventi di sostegno formativo ed economico alle famiglie disponibili all'affidamento ed all'adozione di minori con disabilità;
	- procedure mirate per l'informazione della famiglia circa la diagnosi, la prognosi e i percorsi di accompagnamento e di sostegno offerti dalla rete dei servizi pubblici e privati.
	b. Realizzazione di un forum o tavolo di coordinamento nazionale dedicato a:
	- preparare un piano di attività nazionale per le iniziative per la disabilità con una specifica attenzione ai minori disabili;
	- raccogliere le esperienze;
	- studio.
	c. Adeguamento delle normative delle regioni e delle province autonome relativamente a:
	- attività di cura e riabilitazione finalizzate a sviluppare i livelli di autonomia dei minori disabili;
	- sostegni, anche economici, all'affidamento temporaneo dei minori disabili a parenti o a altre famiglie quando la famiglia d'origine non sia in grado, nonostante gli interventi di sostegno attivati, di far fronte ai propri impegni educativi;
	- procedure mirate per la loro adozione, con previsione di congrui sostegni sociali ed economici;
	- incentivi e controlli circa l'abbattimento delle barriere ambientali nei luoghi di vita dei minori (casa, scuola, giardini pubblici, ecc.);
	- interventi di accompagnamento e sostegno socio-educativo e specialistico a supporto dei servizi educativi, della scuola, della formazione professionale e dei percorsi di socializzazione (sport, tempo libero, culturali, ecc.);
	- salvaguardia di scuole specialistiche integrate per favorire l'apprendimento e l'inclusione sociale in presenza di specifiche disabilità;
	- sostegno ad interventi di formazione professionale;
	- interventi di sostegno economico coordinati con l'offerta di servizi rivolti ai minori disabili e alle loro famiglie
Soggetti coinvolti:	Promotori
	- Ministero del lavoro e delle politiche sociali
	- Ministero dell'Istruzione
	- Regioni
	- Enti locali
	Collaboratori
	- Associazionismo e terzo settore
	- Centro Nazionale di documentazione
	- Garante per i minori (e Garanti regionali - Difensori civili)
	- Aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere
	Destinatari finali
	- Minori disabili e loro famiglie
	- Famiglie affidatarie

	- Famiglie adottive
	- Comunità locale

Titolo:	TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'INFANZIA E SULL'ADOLESCENZA		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	B08
Obiettivo:	Offrire un contributo per la costruzione di un sistema di tutela e garanzie dei diritti dei minorenni, che ne ponga in evidenza i più recenti principi fondamentali (ascolto, non discriminazione, rappresentanza, informazione al minore e alle famiglie) e restituisca al sistema, sviluppatosi per aggiunte successive, una propria coerenza		
Azione/Intervento:	- Preparare un testo unico delle leggi sull'infanzia e sull'adolescenza, sul modello del Children Act inglese del 1989 che raccolga le norme in materia di promozione dei diritti, prevenzione etutela e ridefinisca le responsabilità sociali e amministrative per il rispetto dei diritti dei bambini al fine di dare centralità alle questioni delle nuove generazioni per un futuro di benessere al nostro Paese		
	- Organizzazione di una campagna informativa sul Testo Unico		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, PCM - Dipartimento delle politiche per la famiglia/Dipartimento Pari opportunità		
	Collaboratori - Ministero Istruzione; Regioni, Osservatorio nazionale per l'infanzia; Università degli studi; CNDA		
	Destinatari finali - Minori italiani e stranieri		

Titolo:	ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA RIFERITA ALL'AFFIDAMENTO FAMILIARE		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	B09
Obiettivo:	Adeguamento normative specifiche		
Azione/Intervento:	a. Adeguamento della normativa nazionale per:		
	- definire meglio i doveri e le responsabilità degli affidatari rispetto ai genitori, al tutore, alla scuola, alle decisioni relative alla salute del minore e prevedere la loro partecipazione ai procedimenti giudiziari che riguardano il minore affidato.		
	b. Adeguamento delle normative di regioni e province autonome relativamente a:		
	- disciplina delle varie modalità di affidamento (diurno o notturno, di fine settimana, estivo, accompagnato da sostegni educativi esterni, affidamento professionale, ecc.);		
	- modalità di sostegno economico alle famiglie affidatarie (art. 80, comma 4, legge n. 184/1983)		
Soggetti coinvolti:	Promotori		
	- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		
	- PCM - Dipartimento delle politiche per la famiglia		
	- Regioni		
	- Enti locali		
	- Aziende socio-sanitarie locali		
	Collaboratori		
	- Tribunali per i minorenni		
	- Associazioni di affidatari e reti di famiglie		
	- Coordinamento nazionale dei servizi per l'affido (CNSA)		
	- servizi degli enti locali		
	Destinatari finali		
	- minorenni che non possono rimanere presso la famiglia		
	- famiglie di origine		
	- famiglie affidatarie		

Titolo:	LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALI PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE		
Tipologia azione:	Linee di orientamento unitarie	Cod.:	B10
Obiettivo:	Individuare requisiti minimi nazionali dei servizi di prevenzione e contrasto dell'abuso all'infanzia e procedure operative specifiche per tipologia di maltrattamento, promuovendone il recepimento a livello regionale e locale		

	Favorire la prevenzione e la cura del maltrattamento all'infanzia con un sistema di garanzie e di programmazione delle prestazioni
	Favorire il follow up nel lungo periodo sulla protezione dei bambini
Azione/Intervento:	- Adozione di Linee di indirizzo nazionali, sentite le regioni e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, relative a:
	individuazione dei livelli essenziali delle attività di protezione e sostegno educativo a favore dei minori vittime di abuso sessuale e maltrattamenti;
	formazione e sensibilizzazione, dal momento della assunzione, delle persone che lavorano a contatto dei bambini nei settori della istruzione, della salute, della protezione sociale, dell'educazione territoriale, della giustizia, delle forze dell'ordine, delle comunità di tipo familiare, del volontariato sociale e delle attività sportive, culturali e del tempo libero;
	coinvolgimento della società civile, degli operatori dei media, del turismo e del settore bancario a partecipare all'elaborazione e attuazione di politiche di prevenzione e ad emanare norme di autodisciplina;
	definizione di procedure di tutela del minore coinvolto in procedimenti giudiziari civili, penali e minorili in quanto vittima, autore o testimone di violenze;
	definizione di linee di sostegno terapeutico, consulenza legale e informazione per gli adulti non abusanti/maltrattanti più prossimi al minore vittima, in quanto potenzialmente protettivi.
	Creazione di una banca dati per la raccolta di statistiche sui reati sessuali ai danni di bambini; di tutte le linee guida e protocolli realizzati a livello regionale e territoriale in materia di prevenzione e protezione dei bambini dalla violenza
	- Ricerca ed analisi comparativa per la definizione di comuni linguaggi, strumenti e strategie
	- Definizione dei requisiti minimi nazionali dei servizi di prevenzione e protezione dall'abuso
	- Definizione delle procedure operative specifiche di presa in carico dei casi per tipologia di maltrattamento
	- Monitoraggio sull'applicazione e l'aggiornamento delle linee guida da parte delle Regioni che le hanno adottate
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero della Giustizia - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità - Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza - Regioni - Centro nazionale infanzia e adolescenza
	Collaboratori - Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile - Cismai - OMS Italia - Terzo settore operante attivamente in materia di infanzia e adolescenza
	Destinatari finali - Regioni - Enti Locali - Aziende ASL - Tribunali - Forze dell'Ordine
	Bambini - Adolescenti in generale - Minori vittime di maltrattamento o a rischio
	Genitori - Insegnanti - Operatori dei servizi
	Persone condannate per crimini sessuali a danno di minori

Titolo:	LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DEI TUTORI		
Tipologia azione:	Linee di orientamento unitarie	Cod.:	B11
Obiettivo:	Formazione di persone disponibili ad assumere e svolgere su nomina dell'autorità giudiziaria l'incarico di tutori dei minori e in particolare dei minori stranieri e dei minori zingari senza genitori, preparandole e animandole adeguatamente perché svolgano funzioni non solo formali		
Azione/Intervento:	Linee guida per normative delle Regioni rivolte alla individuazione, alla preparazione e al sostegno di persone idonee disponibili a svolgere, su incarico dell'autorità giudiziaria, l'incarico di tutori (art. 348, comma 4, cod. civ.) prevedendo:		
	a. campagne, in collaborazione con le associazioni del privato sociale, per la raccolta di disponibilità di persone che accettino di svolgere le funzioni di tutori;		
	b. sollecitazione e raccolta delle disponibilità e preparazione anche di persone straniere che possano occuparsi di minori della loro stessa etnia e cultura o gruppo (tutela omoculturale);		
	c. corsi di preparazione sullo svolgimento dei compiti di cura, amministrazione e rappresentanza dei tutori, sulle loro relazioni con i giudici e con i servizi e sulle attitudini verso i ragazzi e verso i ragazzi stranieri;		

	d. sostegno dei servizi per i tutori e per gli affidatari (disponibilità per informazioni, seguito di gruppi di affidatari e tutori, organizzazione di conferenze periodiche, ecc.);
	e. predisposizione di elenchi di persone disponibili a diventare tutori da presentare all'autorità giudiziaria;
	f. preparazione con i tribunali per i minorenni e i giudici tutelari di protocolli operativi per le nomine dei tutori-persona e per la proposta del migliore tutore per ogni ragazzo
Soggetti coinvolti:	Promotori - Presidenza del Consiglio Dipartimento delle politiche per la famiglia - Regioni - Conferenza Stato-Regioni
	Collaboratori - Province - Enti locali - Associazione nazionale Comuni italiani - Privato sociale - Associazione italiana dei magistrati per i minori e per la famiglia
	Destinatari finali - Minori per cui viene aperta una tutela - Servizi degli enti locali - Tutori o persone disponibili ad assumere una tutela

6. Favorire la partecipazione per la costruzione di un patto intergenerazionale

Le problematiche

La Convenzione per i diritti del fanciullo sancisce il diritto dei bambini e degli adolescenti di partecipare attivamente in ambito familiare, scolastico, sociale, politico, amministrativo e giuridico.

Il tema della partecipazione è oggetto, nel Paese, di attenzioni crescenti, sia in termini normativi e strategici, sia da un punto di vista tecnico-metodologico, sia nella consapevolezza dei diretti interessati, i bambini e gli adolescenti, che rivendicano spazi per essere ascoltati dagli adulti e dalle istituzioni, dai decisori politici e tecnici.

La fase pionieristica e sperimentale, resa possibile in particolare dalla legge n. 285/1997 ha dimostrato la possibilità di costruire opportunità di partecipazione dei bambini e degli adolescenti, con esiti positivi per i bambini, così come per gli adulti e le comunità.

Per rendere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi una pratica diffusa e costante in tutto il Paese diventa ora necessario affrontare alcune criticità legate: alla mancanza di un quadro strategico di fondo, con la conseguente visibile frammentazione delle competenze e la difficile (spesso assente) integrazione tra le intenzionalità e le prassi delle diverse istituzioni; alla discontinuità, dovuta al fatto che dopo la stagione della legge n. 285/1997, che ha mobilitato soggetti, ha attivato strutture, ha generato attese, non si sia riusciti in molti casi a dare continuità ai processi di partecipazione; alla frammentazione, nella diffusione delle esperienze, con aree del Paese molto attente ai temi della partecipazione dei bambini e degli adolescenti, ed altre ove ben poco è stato realizzato.

Il tema della partecipazione è fortemente legato al tema del dialogo fra generazioni.

I rapporti tra le generazioni oggi, anche solo dal punto di vista strutturale e in particolare socio-demografico, sono sicuramente influenzati dalla persistenza di un basso livello di natalità, dal continuo processo di invecchiamento della popolazione, dagli indubbi cambiamenti registrati nelle strutture e nei comportamenti familiari con la crescita di nuove e diverse tipologie di famiglie e da un persistente livello di alta disoccupazione giovanile.

E' naturale, di conseguenza, che la promozione e la salvaguardia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza abbia bisogno di un rapporto significativo con le generazioni adulte, a cui è chiesta un'assunzione diffusa di responsabilità, a cominciare - è evidente - dalle buone relazioni familiari, soprattutto con i genitori.

I profondi cambiamenti socio-culturali in atto stanno facendo crescere l'attenzione al rapporto tra le generazioni, che presenta caratteri diversi rispetto al passato. Da un lato si denuncia una crisi dei rapporti tra generazioni, il distacco, la mancanza di comunicazione, riconoscimento, ascolto. Dall'altro lato, si sottolinea una prossimità tra generazioni che ha aspetti di positività e potenzialità da individuare e coltivare.

Gli obiettivi generali

Da questo scenario nasce l'esigenza di rendere oggetto di consapevolezza culturale, e di cura sociale, il valore del rapporto costruttivo tra le generazioni attraverso la formulazione di un patto, ispirato ai principi della reciprocità, del rispetto, della fraternità, della solidarietà, e della responsabilità assunta dai diversi soggetti in misura della loro età. Un patto che non sia un semplice strumento, ma si ponga come prospettiva culturale, di sviluppo relazionale, familiare e non, in funzione di sostegno e riconoscimento reciproco.

Suo punto di partenza è la convinzione che ogni generazione ha bisogno dell'altra e ognuna ha proprie risorse che possono contribuire alla crescita di tutti; il cambiamento a cui tendere è rappresentato dalla promozione di una mentalità e di una prassi capace di prendersi cura delle nuove generazioni e di riconoscere l'apporto di ogni generazione al bene di tutti.

L'obiettivo generale che il nuovo Piano di Azione assume in relazione al tema della partecipazione dei minori per la costruzione di un patto intergenerazionale è, da un lato, favorire il passaggio dalla fase sperimentale e pionieristica ad una fase di sviluppo e consolidamento proprio degli spazi per l'espressione del punto di vista dei minori sulle questioni che li riguardano; dall'altro promuovere realmente una cultura del patto, fuori da una logica contrattualistica o opportunistica.

Ciò può realizzarsi anche attraverso la messa a sistema delle esperienze già operanti sul territorio nazionale, attraverso l'assunzione del punto di vista dei ragazzi nella programmazione come indicatore di qualità, attraverso la facilitazione di percorsi di peer education ed attraverso l'assunzione della Convenzione dei diritti dei bambini e degli adolescenti come materia curricolare e di formazione degli operatori.

Alle agenzie educative, formali e informali, ed alle istituzioni compete, infatti, di creare le condizioni e gli spazi per permettere ai minori la condivisione e la sperimentazione di esperienze di partecipazione, creare sistema tra i diversi soggetti, istituzionali e non, che operano a favore dei minori per permettere loro esperienze di partecipazione.

Il potenziamento della partecipazione dei ragazzi alla vita quotidiana, familiare e di comunità è un passo ineludibile per la costruzione del patto tra le generazioni.

A tal fine si ritiene necessario innanzi tutto attuare un'azione di carattere culturale, perché fare riferimento ad un patto intergenerazionale non è un fatto scontato ma deve essere assunto come dato programmatico diretto alla costruzione di un rapporto fondato su ascolto, rispetto, solidarietà, lavoro comune.

E' quindi necessario un forte consenso culturale intorno al valore della reciprocità solidale tra le generazioni per un cambiamento di mentalità e per un ampliamento della propria attenzione verso tali obiettivi.

Occorre a tale fine attivare l'adesione ad un «patto» comune. Per fare ciò bisogna partire dalla prima generazione e rafforzare una cultura comune in merito alla sua accoglienza. Devono essere ribaditi il diritto a nascere in un ambiente accogliente, il riconoscimento del neonato come persona, il valore sociale della genitorialità che non può essere una scelta privata, ma deve diventare, anche, un investimento della

collettività.

Solo promuovendo e potenziando il rapporto e lo scambio tra le generazioni, si può arrivare a stringere il patto educativo, inteso come responsabilità educativa condivisa e diffusa.

La famiglia è il luogo naturale e privilegiato dell'educazione e del rapporto tra generazioni. Non sempre però le famiglie hanno piena consapevolezza della loro responsabilità educativa, e in ogni caso questa responsabilità non può essere esercitata in solitudine o in maniera autoreferenziale. L'educazione è sempre impresa condivisa tra la famiglia e la società, tanto più nella società attuale, nella quale più che in passato i bambini e i ragazzi vivono relazioni in ambienti esterni alla famiglia, scuola, associazioni, aggregazioni spontanee, e in cui è assai forte l'influenza della televisione e di altri mezzi di comunicazione. Occorre prendere atto pertanto della complessità delle interazioni tra famiglia e scuola ma anche tra famiglia e mass media, o tra famiglia e gruppi di pari, riconoscere che le famiglie non possono essere lasciate sole nel gestire questa complessità e cercare di assicurare coerenza, per quanto possibile, tra le diverse agenzie educative.

Sostenere le famiglie in questa loro responsabilità significa anche recuperare il ruolo protettivo e di sostegno che la comunità territoriale ed il vicinato offrivano ai genitori. Ciò può avvenire rivalutando l'azione del prendersi cura ed intensificando la formazione dell'attività di cura sia per i giovani che per gli adulti.

Il sostegno alla responsabilità educativa dei genitori e delle famiglie diviene, pertanto, il punto di partenza per ogni processo o intervento che miri a risolvere o ridurre la cd. emergenza educativa.

Le azioni

Titolo:	AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'EVENTO NASCITA		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le regioni e le province autonome	Cod.:	C01
Obiettivo:	Rafforzare una cultura comune in merito all'accoglienza delle nuove generazioni		
Azione/Intervento:	Promozione di atti normativi che garantiscano, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, una migliore qualità dell'evento nascita, come segno di assunzione di responsabilità delle generazioni adulte verso l'accoglienza delle nuove generazioni.		
	Atti che in merito all'assistenza alla nascita possano garantire:		
	- il benessere complessivo della madre, del bambino, della sua famiglia;		
	- il rispetto delle scelte individuali, la promozione della fisiologia, la personalizzazione e la continuità assistenziale in tutto il periodo perinatale;		
	- la promozione all'interno del SSN di forme di assistenza extra-ospedaliera al parto (case di maternità, équipe per il parto domiciliare, centri nascita);		
	- l'allattamento materno secondo le indicazioni OMS;		
	- l'integrazione tra strutture territoriali e ospedaliere per assicurare un adeguato supporto sociale e in particolare un'assistenza domiciliare nel dopo parto;		
	- la centralità e l'autonomia della figura dell'ostetrica nel percorso nascita;		
	- l'effettività del diritto della donna al non riconoscimento del proprio nato ed alla segretezza del parto		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, PCM - Dipartimento per le politiche della famiglia		
	Collaboratori - regioni, ordini, collegi, associazioni professionali e di categoria di ostetriche, ginecologi, pediatri, neonatologi, psicologi, assistenti sociali, Reti e Associazioni del Terzo Settore che si occupano della tematica, Istituto Superiore di Sanità		
	Destinatari finali - I nuovi nati, le loro madri, le loro famiglie		

Titolo:	PROMOZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA L. N. 53/2000 E DEL D.LGS N. 151/2001
---------	--

Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le regioni e le province autonome	Cod.:	C02
Obiettivo:	Sostenere ed accrescere una «genitorialità attiva» e supportare la capacità di cura nei momenti evolutivi; realizzare interventi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro		
Azione/Intervento:	Promozione dell'attuazione della <u>L. n. 53/2000</u> e suo aggiornamento rispetto ai seguenti contenuti:		
	1. dieci giorni di congedo obbligatorio ai padri alla nascita del figlio (al 100% della retribuzione) - Mod. <u>art. 3, L. n. 53/2000</u> ;		
	2. la previsione di congedi fruibili in maniera frazionata su base oraria;		
	3. la previsione di una fruizione dei congedi per prematuri con congedi più lunghi per genitori di bambini nati più di due mesi prima del termine (modifica all' <u>art. 11 della L. n. 53/2000</u>);		
	4. adeguamento alla normativa dell'Unione Europea rispetto alla percentuale della retribuzione nei periodi di fruizione del congedo;		
	5. innalzamento della soglia di età dei bambini per usufruire dei congedi.		
	Redigere una proposta di modifica del <u>D.Lgs. n. 151/2001</u> Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, almeno per le parti che non comportano particolari oneri aggiuntivi, tenendo anche conto degli ultimi sviluppi internazionali (convenzione OIL ratificata nel 2001) e comunitari (sono in fase ascendente le modifiche alle direttive su maternità e su lavoratrici autonome ed è stato raggiunto un accordo con le parti sociali per rivedere la direttiva congedi parentali)		
Soggetti coinvolti:	Promotori: PCM - Dipartimento delle Politiche per la Famiglia/Dipartimento Pari opportunità; Ministero del lavoro e delle politiche sociali		
	Collaboratori: PCM - Dipartimento per le Pari opportunità, Enti locali, Parti sociali		
	Destinatari finali: Cittadini con figli naturali, in affidamento, in adozione Genitori lavoratori		

Titolo:	COSTRUIRE E SOSTENERE I RAPPORTI TRA LE GENERAZIONI		
Tipologia azione:	Progettualità nazionale a compartecipazione decentrata	Cod.:	C03
Obiettivo:	- Accrescere la comunicazione, il confronto, e lo scambio tra le generazioni attraverso:		
	la condivisione dei saperi e di valorizzazione della creatività di tutte le età; l'accrescimento della capacità di gestione dei conflitti per promuovere e potenziare lo scambio fra generazioni; la promozione di una responsabilità educativa condivisa; il sostegno e il rafforzamento del mutuo aiuto.		
	- Sostenere e/o rafforzare con particolare priorità le azioni previste e programmi adeguati e integrati - anche a livello locale - per contrastare il preoccupante fenomeno dell'emergenza educativa		
Azione/Intervento:	- Costituzione di un tavolo nazionale composto da ministeri, regioni interessate, ANCI, UPI, privato sociale ed esperti con compiti di promozione, sostegno e monitoraggio della sperimentazione		
	- Realizzazione di un vademecum per la sperimentazione		
	- Costituzione di tavoli locali composti da associazioni di volontariato, associazioni culturali e privato sociale coordinati dall'ente pubblico per la definizione di un progetto d'interventi, delle risorse necessarie, dei tempi e degli indicatori necessari alla loro realizzazione		
	- Realizzazione di micro progetti (percorsi formativi, mostre, eventi culturali, attività di volontariato, proposte di miglioramento del contesto urbano) centrati sulla co-partecipazione dei ragazzi e dei giovani attraverso la condivisione e lo scambio con gli adulti dei diversi linguaggi e delle diverse conoscenze utilizzando spazi come le scuole, i centri aggregativi, gli oratori, i consultori, le associazioni di volontariato e del privato sociale		
	- Interventi formativi articolati in gruppi eterogenei di operatori (insegnanti, genitori, educatori, allenatori sportivi), guidati da esperti nella relazione (counsellor) che, con metodologia interattiva, guidino i partecipanti a «mettersi in gioco» nella gestione dei conflitti per acquisire le medesime competenze da sviluppare con i ragazzi		
	- Interventi formativi in gruppi eterogenei formati dai ragazzi e dagli operatori dei diversi contesti educativi		
	- Formazione congiunta di volontari (adolescenti, giovani, adulti) e operatori appartenenti ad un determinato contesto territoriale, per accrescere le loro competenze di animazione territoriale nella strada, nei condomini, nei luoghi di		

	ritrovo, nelle associazioni e nei gruppi formali ed informali
	- Realizzazione di Laboratori «educativi», orientati alla cura ed alla cultura del progetto, che vedano la collaborazione di almeno due diversi servizi per bambini e ragazzi, realtà istituzionali e la partecipazione di giovani e adulti. I Laboratori si basano sulla costruzione di patti in riferimento ai quali gli adolescenti e i giovani, tra di loro e in collaborazione con adulti, progettano azioni di tempo libero per se stessi e azioni di volontariato rivolte a soggetti deboli di varie fasce di età
	- Attivazione di momenti di formazione reciproca tra genitori al mutuo aiuto, sostenuta e guidata da figure professionali specializzate per la costituzione di una comunità educante che sia capace di confrontarsi e comunicare su necessità reali
	- Potenziamento ed estensione dei luoghi d'incontro, di condivisione, di accoglienza, di informazione, di sostegno e aiuto per e tra le famiglie
	- Sostenere le figure genitoriali anche con specifici strumenti formativi e di counselling, che si mostrano particolarmente necessari anche in conseguenza dell'invecchiamento demografico e del declino della presenza dei tradizionali attori sociali e storici di supporto alla genitorialità
Soggetti coinvolti:	Promotori: Presidenza del Consiglio dei ministri - Politiche per la famiglia - Gioventù, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero istruzione, Dipartimento giustizia minorile, CONI, Regioni, UPI, ANCI, Terzo settore
	Collaboratori: comuni, servizi sociali e sanitari, servizi per l'infanzia e l'adolescenza, uffici scolastici provinciali, scuole, università, consulte studentesche, enti di Formazione, Associazioni (giovanili, familiari, dei genitori, educative, sportive,), terzo settore, ufficio servizi sociali minorili
	Destinatari finali: genericamente i bambini e ragazzi e le generazioni adulte, insegnanti, educatori professionali e volontari, allenatori sportivi, genitori, volontari, operatori socio-educativi

Titolo:	PROMUOVERE L'ASCOLTO DEL MINORE		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le regioni e le province autonome	Cod.:	C04
Obiettivo:	Promuovere politiche per l'infanzia che favoriscano l'ascolto del minore		
Azione/Intervento:	Specificare l'ascolto:		
	a. come dovere dei genitori, insieme a quelli di mantenimento, istruzione ed educazione nel codice civile;		
	b. come linea guida in ambito scolastico;		
	c. in tutti i procedimenti giudiziari che riguardano un minore, determinandone le modalità;		
	d. nelle procedure relative ai trattamenti sanitari, ove possibile;		
	e. nel più ampio quadro degli interventi dei servizi assistenziali e socio-sanitari		
Soggetti coinvolti:	Promotori		
	- Ministero della Giustizia		
	- Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali		
	- PCM - Dipartimento per le politiche della famiglia		
	- Parlamento		
	Collaboratori		
	- MIUR		
	- Osservatorio nazionale infanzia e adolescenza		
	- Garante nazionale dell'infanzia		
	- Garanti regionali dell'infanzia		
	- Regioni		
	- Enti locali		
	- Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia		
	- Associazioni degli avvocati per la famiglia e i minori (Camere minorili, AIAF, ecc.)		
	Destinatari finali		
	- Bambini e adolescenti		
	- Famiglie		
	- Magistrati		
	- Avvocati		

	- Servizi degli enti locali
	- Scuole

7. Promuovere l'interculturalità

Le problematiche

Più di un quinto dei 3 milioni e 900 mila stranieri residenti in Italia è minorenni e ciò è indice del carattere sempre più stabile e radicato che l'immigrazione sta assumendo in Italia.

Per società interculturale si intende una comunità che non rinuncia alla sua identità culturale e valoriale, ma favorisce con intelligenza i processi d'integrazione degli individui e dei gruppi di immigrati, definendo un progetto teso a costruire nuove relazioni e interconnessioni.

Le giovani generazioni sono chiamate a costruire una convivenza pluriethnica, avendo come riferimento valori fondamentali su cui l'impegno sociale e istituzionale e l'educazione possono non convergere: il rispetto della democrazia; il rispetto della legalità; il rispetto della persona; il rispetto della famiglia; il rispetto delle diversità; il rispetto dei sentimenti.

Una serie di questioni specifiche caratterizzano il quadro di riferimento in questo ambito.

In primo luogo, i minori italiani di origine straniera, per lo più cittadini minorenni, si sentono e sono sostanzialmente italiani. Ma questa loro integrazione va talora incontro a situazioni paradossali laddove all'esterno della famiglia si sottovaluta la loro italianità e fatta pesare la loro origine, mentre all'interno della stessa a volte vivono il rifiuto della italianità che i ragazzi sentono di avere.

In secondo luogo, i minori stranieri arrivati nel «nuovo mondo» sperimentano, spesso, uno sradicamento dall'ambiente di origine che produce vissuti di estraneità al nuovo ambiente con laceranti distacchi rispetto agli affetti lasciati nel loro Paese. Emergono problemi di solitudine e disadattamento di questi minori, che si trovano al confine tra due mondi.

In terzo luogo, le famiglie straniere hanno bisogni diversi collegati all'etnia e alla condizione economica e la necessità di lavorare rischia di metterle in difficoltà per l'accudimento dei figli.

Quanto alla presenza a scuola di alunni stranieri essa è un dato ormai strutturale e crescente, con una grande concentrazione (90%) nelle scuole del Centro-Nord. Ciò comporta una sfida costante per il corpo docente nel far propri gli strumenti di ascolto e di confronto con la diversità etnica.

Quanto ai minori non accompagnati, la criticità è sintetizzata sia dal fatto che oltre il 60% dei minori non accompagnati in carico ai servizi sociali scompare dopo il primo contatto sia dalla circostanza che la metà circa dei ragazzi detenuti è costituita da stranieri.

In questo quadro, il mondo dei bambini delle popolazioni rom, sinti e caminanti si configura come una realtà complessa e variegata, dove si incrociano, a vari livelli, l'emarginazione estrema, gli affanni della sopravvivenza quotidiana, i temi dell'integrazione e dell'interculturalità.

Le problematiche delle giovani generazioni sono strettamente collegate alle condizioni economiche e sociali delle comunità di appartenenza e alle insalubri condizioni di vita nei campi, dove risiede la maggioranza delle comunità rom.

I dati a disposizione sul diritto all'istruzione mostrano un basso e preoccupante livello di scolarizzazione, mentre, a livello sanitario, indagini locali hanno rilevato criticità nel peso dei bambini alla nascita, aspettative di vita brevi, una mortalità infantile molto elevata, una grande diffusione fra i bambini di malattie croniche e infettive quali bronchiti, infezioni intestinali, tonsilliti. Si segnala inoltre una bassa copertura vaccinale ed una crescente esposizione, in particolare delle giovani generazioni, al rischio di malattie in passato a loro sconosciute come hiv/aids e altre malattie sessualmente trasmissibili.

Affrontare la situazione dei bambini rom, sinti e caminanti presuppone di intervenire in molteplici ambiti di vita con un approccio olistico, sistematico e integrato, che non separi artificialmente i temi dell'abitazione, della scolarizzazione, della socializzazione, delle specificità culturali, della salute, del tempo libero e dell'integrazione.

Consapevoli della specificità di tale situazione, si è comunque ritenuto di accogliere le osservazioni contenute nel parere reso dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, secondo cui le misure previste nei confronti dei minori rom, sinti e caminanti devono essere allargate anche ad altri soggetti deboli e a rischio di esclusione. Sono state modificate in tal senso, in particolare, le azioni relative al contrasto alla dispersione scolastica e agli interventi in favore dei minori sottoposti a procedimento penale; si è mantenuta invece inalterata la scheda relativa alla tutela del diritto alla salute dei minori rom, sinti e caminanti, che fa riferimento a situazioni ben individuate e richiede modalità di intervento specifiche.

Gli obiettivi generali

Per realizzare una società interculturale è necessario in primo luogo garantire l'effettivo accesso ai servizi ed alle prestazioni che concorrono al pieno godimento dei diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti dall'ordinamento repubblicano.

Il pieno godimento di tali diritti, ed in particolare di quelli declinati dalla Convenzione del 1989, passa attraverso la realizzazione di una serie di obiettivi/azioni: dalla tutela della salute attraverso la garanzia dell'accessibilità dei servizi materno-infantili e di assistenza sanitaria, alla facilitazione dei ricongiungimenti familiari, dal contrasto del fenomeno dei matrimoni precoci e, di conseguenza, delle maternità precoci alla valorizzazione delle esperienze di affidamento familiare omoculturale, dalla formazione mirata degli insegnanti alla prevenzione dell'abbandono scolastico per i minori rom e per gli immigrati in genere, alla costruzione di una rete dei servizi integrata in grado di rispondere alle esigenze specifiche dei minori stranieri e rom attraverso sia la mediazione culturale sia la mediazione sociale, che deve facilitare il riconoscimento delle culture e l'integrazione sociale, promuovendo una gestione creativa dei conflitti.

Un processo in cui le agenzie educative giocano un ruolo da osservatorio privilegiato per le buone pratiche di comunicazione ed educazione interculturale; un lavoro da implementare con e sulle famiglie non solo straniere, ma anche italiane, per favorire l'interculturalità e per comporre le distanze che si manifestano prevalentemente tra soggetti adulti.

Le azioni

Titolo:	RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEGLI STRANIERI		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le Regioni e le Province autonome	Cod.:	D01

Obiettivo:	Promuovere la coesione delle famiglie immigrate in Italia, consentendo una progettualità formativa per i minorenni di origine straniera per offrire così possibilità per una vera integrazione e per una maggiore sicurezza per tutti i cittadini
Azione/Intervento:	- Facilitare e velocizzare le procedure di ricongiungimento e coesione familiare quando coinvolgano un minorenne
	- Promuovere una corretta informazione agli EELL sulle domande e sui tempi dei ricongiungimenti
	- Favorire l'integrazione delle famiglie straniere
Soggetti coinvolti:	Promotori
	- Ministero Interno
	Collaboratori
	- Questure
	- Comuni
	Destinatari finali
	- Minorenni stranieri in Italia e loro famiglie

Titolo:	SOSTEGNO, ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO E INSERIMENTO LAVORATIVO PER I MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE, INCLUSI MINORI ROM, SINTI, CAMINANTI E MINORI IMMIGRATI		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le regioni e le province autonome	Cod.:	D02
Obiettivo:	Tutele dei diritti dei soggetti a maggiore rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento dei minori sottoposti a procedimento penale, inclusi minori rom, sinti e caminanti e minori immigrati		
Azione/Intervento:	In accordo ed a rafforzamento con quanto previsto nelle schede A14 ed A15:		
	1. attivazione di percorsi educativi sperimentali con la presenza di un tutor che svolga accompagnamento educativo, favorisca il percorso di responsabilizzazione e filtri l'impatto con la comunità sociale di riferimento. I tutor individuati nel settore degli operatori sociali dovranno fruire di un percorso formativo e di sensibilizzazione sulle problematiche da gestire;		
	2. messa a sistema del modello sperimentale di tutoraggio al termine della sperimentazione attuata per un numero limitato di minori;		
	3. emanazioni di linee guida per l'attuazione dei percorsi progettuali;		
	4. bandi interministeriali per assicurare pari opportunità di ingresso nel mondo del lavoro specificatamente attraverso l'istituzione di borse-lavoro;		
	5. inserire nei Liveas interventi che garantiscano la creazione di percorsi di orientamento e di accompagnamento socio-educativo in favore di minori rom e sinti sottoposti a procedimento penale al fine di favorirne il reinserimento socio-lavorativo;		
	promozione, attraverso incontri con le regioni, province e comuni di percorsi seminariali/formativi per gli operatori sociali coinvolti		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile - Centri per la Giustizia Minorile e i Servizi Minorili dipendenti; UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali)		
	Collaboratori - Ministero del lavoro e delle politiche sociali., Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Interno, Regioni, Enti Locali, terzo settore e volontariato		
	Destinatari finali - Minori rom, adulti rom e della Comunità sociale di riferimento		

Titolo:	PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA DEI MINORI INCLUSI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI E MINORI IMMIGRATI E ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE		
Tipologia azione:	Progettualità nazionali a compartecipazione decentrata	Cod.:	D03
Obiettivo:	Contrastare la dispersione scolastica di minori immigrati, rom, sinti e caminanti; favorire i percorsi di inclusione attraverso l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione		
Azione/Intervento:	In accordo ed a rafforzamento con quanto previsto nelle schede A 14 ED A 15:		
	- Attivare percorsi di accompagnamento e sostegno scolastico attraverso interventi di educazione extrascolastica quali:		
	l'educativa di strada;		
	il supporto all'utilizzo di servizi educativi/formativi/culturali rivolti alla collettività (biblioteche, centri educativi, ricreativi, sportivi, ecc.);		

	il sostegno personalizzato rivolto agli alunni che hanno difficoltà scolastiche, linguistiche o che esprimono la necessità di un supporto nello svolgimento dei compiti pomeridiani o di un accompagnamento mirato nei percorsi di formazione professionale.
	Per il successo degli interventi di sostegno alla frequenza scolastica è auspicabile l'utilizzo della figura del mediatore linguistico/culturale/sociale che rappresenta una risorsa fondamentale per la gestione dei rapporti fra insegnanti-ragazzi e insegnanti-famiglie/comunità di appartenenza.
	- Costruire percorsi che favoriscono un'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale mirata alle esigenze dei minori stranieri prevedendo:
	attività di istruzione, formazione e lavoro che forniscono titoli spendibili in campo lavorativo;
	l'affiancamento di un Tutor quale figura che segue con sistematicità il ragazzo, lo sostiene e contribuisce alla costruzione di un progetto a lungo termine di inclusione sociale
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero della giustizia, Dipartimento della Giustizia minorile, centri di giustizia minorile territoriali, UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali)
	Collaboratori - Enti locali, Privato sociale, terzo settore, Camere di commercio, Agenzie per l'impiego
	Destinatari finali - Minori immigrati, rom, sinti, caminanti; minori stranieri autori di reato, sottoposti a procedimento penale

Titolo:	LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE NEI BAMBINI E ADOLESCENTI ROM, SINTI E CAMINANTI		
Tipologia azione:	Progettualità nazionali a compartecipazione decentrata	Cod.:	D04
Obiettivo:	Garantire la tutela del diritto alla salute nelle popolazioni rom, sinti e caminanti, monitorare e migliorare le condizioni di salute dei bambini e degli adolescenti residenti nei campi		
Azione/Intervento:	Attuare una progettualità nazionale sulla tutela della salute a favore delle popolazioni Rom e Sinti, integrata e sostenuta a livello regionale e locale, che preveda:		
	- rilevazioni sistematiche sulle condizioni di salute dei bambini e degli adolescenti rom, sinti e caminanti a partire da campioni di popolazione;		
	- specifici interventi orientati alla promozione del diritto alla salute e alla fruibilità dell'assistenza sanitaria, anche attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione realizzate nei luoghi di residenza delle popolazioni rom e sinti;		
	- l'offerta attiva di alcune prestazioni, in specifico delle vaccinazioni;		
	- la promozione dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale e alla scelta del pediatra e del medico di base;		
	- la diffusione delle informazioni sui servizi socio-sanitari territoriali e sugli stili di vita sani attraverso la produzione, a livello nazionale, di materiale divulgativo pensato ad hoc per le popolazioni romani;		
	- la promozione di informazioni specifiche sulla maternità e sull'utilizzo di sostanze stupefacenti;		
	- la produzione di materiale per la formazione degli operatori dei servizi socio-sanitari		
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero della salute, UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali)		
	Collaboratori - Regioni; Enti locali; Aziende Sanitarie locali; privato sociale		
	Destinatari finali - Popolazione rom, sinti e caminanti con specifico riguardo a donne, bambini e adolescenti		

Titolo:	LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E DIRIGENTE PER L'INTERCULTURALITA'		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le regioni e le province autonome	Cod.:	D05
Obiettivo:	Formare insegnanti e dirigenti scolastici sulle tematiche concernenti la scolarizzazione degli alunni stranieri e degli alunni rom, sinti e caminanti		
	Garantire uguali ed ampie opportunità di accesso al servizio scolastico a livello territoriale nella scuola infanzia/primaria sec. I grado; a livello ordinamentale nella scuola sec. II grado		

	Promuovere l'adeguamento dell'organizzazione delle istituzioni all'integrazione dei minori di origine straniera e alla costruzione di una società interculturale
Azione/Intervento:	Predisposizione e realizzazione a livello nazionale, regionale e territoriale (interprovinciale) di proposte formative rivolte al personale docente e dirigente e agli operatori scolastici in tema di:
	- modalità di collaborazione interistituzionale (protocolli tra enti locali e scuole, protocolli tra scuole, vademecum informativi sull'offerta formativa del territorio);
	- integrazione delle risorse (organizzazione in rete di corsi di italiano L2 lingua per la comunicazione e lingua per lo studio; organizzazione in rete di centri per la certificazione delle competenze);
	- elaborazione e diffusione di materiali e strumenti (diffusione di strumenti; la definizione dei diversi livelli di competenza; protocolli di accoglienza; modelli progettuali e operativi sia per le attività in classe sia per quelle in Laboratorio Ital2);
	- coinvolgimento delle associazioni, delle comunità immigrate, delle famiglie straniere; coinvolgimento dei mediatori culturali
	Per quanto riguarda gli alunni rom, sinti e caminanti, predisposizione e realizzazione a livello nazionale, regionale e territoriale (interprovinciale) di eventi seminariali di formazione specifica per il personale docente e dirigente scolastico, sul tema della scolarizzazione. Nello specifico attuazione di:
	1. un seminario a carattere nazionale, nel quale si forniscano gli indirizzi metodologici della formazione, dedicato ai vertici amministrativi degli Uffici scolastici regionali e ai referenti nazionali per l'intercultura;
	2. tre seminari a carattere interregionale (nord-centro-sud), cui partecipi il personale docente e dirigente che opera in scuole con alta presenza di alunni appartenenti alle comunità c.d. «nomadi»
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Amministrazioni centrali e uffici periferici (Uffici scolastici territoriali)
	Collaboratori - Istituzioni scolastiche autonome, Università, Centri interculturali, Enti Locali, Associazioni, Reti di Istituzioni scolastiche autonome
	Destinatari finali - Docenti, dirigenti, ATA e altri operatori scolastici

Titolo:	IL RAFFORZAMENTO DEL RUOLO DELLE SECONDE GENERAZIONI		
Tipologia azione:	Atti delle Amministrazioni centrali coordinati con le regioni e le province autonome	Cod.:	D06
Obiettivo:	Valorizzare le potenzialità del giovane immigrato di seconda generazione per l'implementazione del ruolo di mediatore sociale e culturale anche all'interno della famiglia di origine, consentendo una maggiore integrazione dell'intero nucleo familiare		
Azione/Intervento:	Predisposizione e realizzazione a livello nazionale, regionale e locale di proposte formative per giovani immigrati di seconda generazione:		
	- modalità di collaborazione interistituzionale (protocolli tra enti locali e scuole, tra scuole e associazioni operanti sul territorio per la realizzazione di laboratori di mediazione culturale extracurricolari);		
	- elaborazione di materiali e strumenti per la predisposizione di modelli progettuali e operativi;		
	- coinvolgimento delle associazioni, delle comunità di immigrati e delle famiglie straniere nelle attività di laboratorio;		
	- seminari formativi a carattere interregionale per l'avvio dei laboratori		
Soggetti coinvolti:	Promotori - PCM (Dipartimento per le politiche giovanili), Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Amministrazioni centrali e uffici periferici (Uffici scolastici territoriali)		
	Collaboratori - Istituzioni scolastiche autonome, Università, Centri interculturali, Enti Locali, Associazioni, Reti di Istituzioni scolastiche autonome		
	Destinatari finali - Docenti, dirigenti, ATA e altri operatori scolastici		

Titolo:	GESTIONE DELLE INFORMAZIONI, RACCOLTA DATI E RETI INTERISTITUZIONALI PER L'INTERCULTURALITA'		
Tipologia azione:	Progettualità nazionali a compartecipazione decentrata	Cod.:	D07
Obiettivo:	Organizzare un sistema organico di documentazione statistica sulla presenza dei minorenni di origine straniera in Italia che preveda un raccordo permanente tra i vari Enti preposti per competenza e rispettivi flussi informativi.		

	Promuovere la costruzione di reti interistituzionali, a livello nazionale e locale, per la realizzazione di percorsi integrati a favore dell'utenza straniera, in particolare di quella sottoposta a procedimento penale, e di un sistema di raccolta di informazioni sui servizi erogabili
Azione/Intervento:	Creare un raccordo permanente tra gli Enti nazionali, regionali e locali - competenti sulle diverse tematiche relative all'infanzia e all'adolescenza - e i rispettivi sistemi informativi preposti alla raccolta o alla diffusione dei dati, al fine di giungere ad un sistema di documentazione integrata che permetta di disporre di dati disaggregati per nazionalità e per aree tematiche, raccolti secondo standard che permettano raffronti fra ambiti differenti e comparazioni a livello internazionale.
	Implementazione del lavoro di rete tra i diversi attori interistituzionali e territoriali coinvolti dal momento della segnalazione del minore fino al suo inserimento nel tessuto sociale con una presa in carico nel tempo dei minori stranieri anche dopo l'uscita dal circuito penale, al fine di non disperdere il percorso avviato ed evitare che i minori diventino «oggetto» di sfruttamento.
	Realizzare un sistema di raccolta di informazioni riguardo ai servizi erogati anche dalle diverse strutture residenziali, favorendo in tal modo un proficuo scambio di riflessioni culturali e competenze tecnico-operative tra coloro che operano nell'accoglienza dei minori stranieri anche attraverso un sistema informatizzato di raccolta dati
Soggetti coinvolti:	Promotori - Ministero del lavoro e politiche sociali; Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche per la famiglia; Ministero dell'Istruzione; Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile, Ministero dell'Interno; Regioni; Enti locali
	Collaboratori - Istituto nazionale di statistica, Istituti di ricerca nazionali come CNR, Centro di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Comitato per i minori stranieri non accompagnati
	Destinatari finali - Decision makers, associazioni che lavorano con i minori stranieri, ricercatori per studi necessari a enti pubblici per elaborare politiche d'intervento; operatori sociali e sanitari; minori stranieri

8. Le strategie e le tematiche prioritarie della cooperazione italiana

Nel quadro della lotta alla povertà la cooperazione allo sviluppo continuerà ad essere parte integrante della politica estera italiana, promuovendo i diritti fondamentali di bambine, bambini, adolescenti e giovani donne minorenni e realizzando iniziative e progetti di cooperazione che vedono nelle nuove generazioni le risorse fondamentali per lo sviluppo sostenibile, per il consolidamento dei processi di democratizzazione e di pacificazione e per il rafforzamento delle politiche di genere sin dall'infanzia. La Cooperazione allo Sviluppo considera le persone minori di età quali soggetti di diritti e protagoniste nella programmazione e realizzazione di programmi specifici a loro favore.

Le Linee Guida della Cooperazione Italiana sulla Tematica Minorile, adottate dalla Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari Esteri il 26 novembre 1998 e aggiornate il 15 maggio 2004 rappresentano uno strumento strategico e metodologico di interventi attraverso i quali negli anni più recenti sono state realizzate azioni di elevato impatto istituzionale e sociale a favore delle persone minori di età nei Paesi in via di Sviluppo e in quelli a economia in fase di transizione, in linea con le norme e gli strumenti internazionali e nazionali in materia di minori e con i relativi impegni assunti dal Governo italiano in questi ultimi anni.

Le iniziative della Cooperazione Italiana da realizzare nei Paesi beneficiari dell'APS (Aiuto Pubblico allo Sviluppo), consistono in una serie di programmi e progetti bilaterali e multilaterali specifici a favore dei minori di età, realizzati attraverso le Agenzie delle Nazioni Unite, le Organizzazioni internazionali e le Organizzazioni non governative (ONG) specializzate, le regioni e gli Enti locali e l'impegno partecipato della società civile organizzata di ogni Paese. La finalità di ciascun programma è quella di contribuire alla promozione dei diritti umani e civili delle e dei minorenni, per sostenere e rafforzare un'azione di cambiamento culturale che contrasti ogni forma di disparità e di discriminazione degli esseri umani fin dalla

nascita.

Le iniziative sono mirate alla rimozione delle cause che determinano fenomeni gravi e complessi a danno delle persone minori di età, quali: le generali condizioni di grande povertà, i processi di urbanizzazione selvaggia, la disgregazione del tessuto familiare e comunitario, il fenomeno dell'esclusione sociale e dei bambini di strada, il traffico transnazionale di persone e in particolare di «donne» ancora minorenni, adolescenti e bambini, lo sfruttamento del lavoro minorile nelle sue peggiori forme, il mercato delle adozioni internazionali clandestine, lo sfruttamento sessuale e commerciale anche nel turismo e la pedopornografia via Internet, l'utilizzo nei conflitti armati dei bambini soldato, l'emigrazione dei minori non accompagnati a livello interregionale e transnazionale. Si tratta di fenomeni tra i più gravi che vedono i bambini, gli adolescenti e i giovani vittime di violenze e abusi, causati dall'assenza di una solida cultura che riconosca i diritti della persona minore, specie se appartenente al genere femminile.

Per quanto concerne le azioni in Italia, come prima accennato, il Ministero degli Affari Esteri, attraverso la Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo, coerentemente al proprio mandato è impegnato, in collaborazione con le regioni, gli Enti locali e le Organizzazioni non governative a promuovere e sostenere le iniziative di educazione allo sviluppo e all'intercultura quali mezzi per accrescere la conoscenza e la consapevolezza riguardo alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nei Paesi di Cooperazione e di quella immigrata in Italia, con l'applicazione di norme e iniziative a loro favore. Tale linea di azione continuerà ad essere perseguita anche negli anni futuri.

Lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale dei minori

La Cooperazione Italiana persegue una strategia coerente di sostegno ad iniziative anti-tratta, sia attraverso il contributo volontario annuale alle Organizzazioni Internazionali sia attraverso il finanziamento di progetti mirati. L'Italia finanzia e realizza, direttamente o attraverso le Organizzazioni Internazionali e le ONG (Organizzazioni non governative) italiane, vari interventi mirati alla prevenzione e alla lotta al traffico di bambini, bambine e adolescenti a rischio di abuso e sfruttamento, anche attraverso il turismo sessuale, volti a contrastare il loro utilizzo nei conflitti armati e a combattere tutte le forme peggiori di sfruttamento del lavoro minorile (in particolare quelle definite dalla Convenzione ILO n. 182 e dalla relativa Raccomandazione n. 190 quali nuove forme di schiavitù).

Giustizia minorile: minori in conflitto con la legge

La Cooperazione italiana è fortemente impegnata nella tutela e nella promozione dei diritti dei minori «in conflitto con la legge», spesso in rapporto a prolungati periodi di guerra e alla conseguente disgregazione di famiglie e comunità rese vulnerabili dai conflitti. I progetti finora realizzati e quelli in fase di avvio hanno un duplice scopo: da una parte, assicurare a livello istituzionale, un sistema di amministrazione di giustizia minorile applicato e funzionante, dall'altra, tutelare i diritti dei bambini e adolescenti, primi fra tutti la salute fisica, mentale e l'educazione, rafforzare il ruolo sociale della famiglia con particolare riguardo alle madri capofamiglia e della comunità attuando iniziative volte alla prevenzione e alla riabilitazione dei bambini in condizioni di maggiore vulnerabilità e a rischio. Tutti gli interventi vengono attuati con il coinvolgimento di ONG italiane e locali specializzate sulla tematica e radicate sul territorio.

I diritti delle bambine e la Cooperazione Italiana: la questione della mancata registrazione alla nascita

L'Italia è impegnata per la tutela e la promozione dei diritti delle bambine e delle adolescenti affinché, alla pari con i loro coetanei maschi, possano partecipare a

tutti i livelli della vita sociale, economica, politica e culturale del loro Paese ed eliminare fenomeni di abuso e violenza sessuale come quelli di matrimoni e gravidanze precoci e di pratiche tradizionali sessuali altamente pericolose per la salute fisica e psichica delle bambine e delle adolescenti. Coerentemente a tale impegno, la Cooperazione Italiana promuove quindi iniziative che mirano a combattere la povertà, la violenza, lo sfruttamento, la discriminazione, l'esclusione sociale e a promuovere il rispetto dei diritti umani inalienabili fin dall'infanzia con una prioritaria attenzione alla condizione di genere.

Tra le problematiche affrontate vi è quella concernente la lotta contro le mutilazioni genitali delle bambine e delle adolescenti (FGM, Female Genital Mutilation).

Un'altra importante problematica che colpisce in maniera determinante le bambine è quella della mancata registrazione alla nascita. Si tratta di un grave fenomeno che rimanda ad una serie di questioni nodali ostative alla piena realizzazione di uno sviluppo sociale ed economico «umanamente sostenibile» e spesso a forme nascoste e legalizzate di sfruttamento sessuale, condannate a livello internazionale dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo. L'Italia ritiene che per affrontare in maniera adeguata il problema vi sia bisogno di evocare un impegno particolare da parte dei Governi e delle Istituzioni interessate e di una vasta e convinta partecipazione da parte della società civile e delle sue organizzazioni. Dove queste già esistono è necessario consolidarne le strutture di base che consentono di intervenire al livello delle radici economiche e sociali, per promuovere - attraverso un'ampia azione di sensibilizzazione e di informazione - un cambiamento culturale durevole in favore del rispetto dei diritti civili e legali delle bambine e delle adolescenti.

La mancata registrazione alla nascita e la mancanza di documenti di identità sono fenomeni che nei PVS interessano le famiglie e le comunità più povere, marginali e vulnerabili e come conseguenza riducono in maniera drastica i diritti di cittadinanza e di partecipazione. Una persona senza documenti in regola non può iscriversi alla scuola dell'obbligo, non può essere vaccinata durante le campagne nazionali di immunizzazione, non può avere accesso a un lavoro regolare e successivamente alla pensione, non può votare, non può emigrare in maniera regolare dal luogo di origine, rischia di essere discriminata per le materie legali concernenti le eredità e il possesso di terreni e altri beni immobili, non può aprire un conto in banca e infine rischia di essere esclusa anche dalla partecipazione a programmi di sviluppo realizzati da Agenzie e ONG (credito rotativo e scuole comunitarie, per esempio).

Tratta e migrazioni irregolari di minori

La Cooperazione Italiana attribuisce particolare attenzione alla problematica connessa alle migrazioni irregolari che coinvolgono minori di età. I flussi migratori diretti verso l'Italia, sia come Paese di transito che come Paese di destinazione finale, rappresentano attualmente un fenomeno di consistenti dimensioni. I minori stranieri non accompagnati presenti in Italia sono diverse migliaia, soprattutto provenienti da Marocco e Afghanistan.

Un'importante iniziativa di cooperazione in questo ambito è rappresentata dal programma SALEM, realizzato in collaborazione con l'OIM e il Ministero per gli Affari Sociali marocchino. Il programma, che prevede tra l'altro attività di sensibilizzazione in Italia rivolte alle amministrazioni locali che promuovono interventi di cooperazione decentrata, promuove servizi di informazione e una campagna di sensibilizzazione. Lo Sportello informativo in corso di realizzazione vuole essere uno strumento di accesso non solo alle informazioni relative ai canali regolari di migrazione all'estero ma anche un'occasione per poter parlare del proprio progetto migratorio e, dunque, delle aspettative di vita, cogliendo tale occasione per un'azione di ascolto e orientamento verso i servizi gestiti dagli operatori del progetto stesso.

Un'altra gravissima problematica affrontata dalla Cooperazione Italiana è quella connessa alla tratta di adolescenti e giovani donne minorenni dalla Nigeria verso l'Italia, attraverso un programma attuato dall'UNICRI in collaborazione con l'UNODC/Nigeria. L'iniziativa ha consentito l'istituzione di due task forces, una in Italia e una in Nigeria, composte da rappresentanti di strutture governative e non-governative, della magistratura, delle forze dell'ordine attive nel campo della tratta degli esseri umani, da esperti specializzati in questioni attinenti.

Bambini e adolescenti nei conflitti armati e in contesti di post-conflitto

Gli esperti stimano in centinaia di migliaia i minori - ragazzi e ragazze - direttamente coinvolti in operazioni belliche e in circa 250.000 gli adolescenti arruolati in eserciti, formazioni militari e para militari, molti reclutati legalmente e obbligatoriamente, altri rapiti e comunque costretti ad arruolarsi forzatamente; milioni sono i bambini, gli adolescenti e i giovani vittime dei conflitti che faticosamente cercano possibili strade di sopravvivenza e recupero dai drammi delle guerre.

In linea con il suo costante impegno a favore dei bambini soldato e vittime dei conflitti armati, l'Italia ha assicurato una prioritaria attenzione alle iniziative intraprese, sia dal punto di vista delle risorse finanziarie finalizzate a favorire la smobilizzazione ed il reinserimento dei minori vittime e sia attraverso una puntuale azione a livello politico ed istituzionale. L'Italia intende inoltre accrescere il suo impegno in una assidua attività di monitoraggio e di valutazione della qualità degli interventi in corso di attuazione, al fine di accrescere quanto più possibile l'impatto dei progetti e la migliore utilizzazione delle risorse ad essi destinate.

Il contributo della Cooperazione Italiana a «Education for All»

L'educazione rappresenta un settore d'intervento di fondamentale importanza nel quadro delle azioni messe in atto dall'Italia, in linea con il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio (Obiettivi 2 e 3), volte a favorire l'accesso universale all'educazione e alla parità di genere a livello di scuola primaria e secondaria entro il 2015.

Nell'attuale scenario internazionale caratterizzato da una profonda crisi finanziaria ed economica, l'educazione rappresenta un importante fattore per una crescita sociale ed economica sostenibile, sia a livello individuale che comunitario, con una positiva ricaduta su tutti gli altri settori che concorrono allo sviluppo. In assenza di una educazione di qualità generalizzata, nessun Paese è in grado di assicurare le competenze necessarie a gestire il fabbisogno alimentare nazionale, a prevenire la diffusione delle malattie, a promuovere le migliori condizioni di salute per la popolazione e a combattere la povertà, in favore dei gruppi maggiormente svantaggiati, inclusa la popolazione rurale.

Per quanto concerne il livello multilaterale, l'Italia sostiene l'UNESCO come agenzia leader del settore nel suo ruolo di coordinamento in EFA.

Minori e disabilità

Si stima che vi siano circa 650 milioni di persone con disabilità nel mondo, circa il 10 per cento della popolazione mondiale. L'80 per cento di queste persone vive in Paesi in via di sviluppo, molti in condizioni di povertà. Tra le persone più povere del mondo, cioè coloro che vivono con meno di un dollaro al giorno e che non hanno accesso a beni di prima necessità come cibo, acqua pulita, abbigliamento e alloggio, 1 su 5 è una persona con disabilità. Le persone con disabilità rappresentano una porzione significativa della popolazione e hanno più probabilità di vivere in condizioni di povertà rispetto ai loro pari senza disabilità, garantire loro l'integrazione in tutte le attività di sviluppo è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo

stabiliti dall'ONU.

Vi è una forte corrispondenza tra povertà e disabilità. Numerosi case studies nei Paesi in via di sviluppo mostrano che l'aumento della disabilità è associato a tassi più elevati di analfabetismo, stato nutrizionale carente, bassi livelli di vaccinazione, basso peso alla nascita, un più elevato tasso di disoccupazione e sottoccupazione. La disabilità può causare povertà impedendo la piena partecipazione delle persone alla vita economica e sociale delle loro comunità, specialmente se non sono disponibili infrastrutture e servizi adeguati. La Cooperazione Italiana che ha approvato nel luglio 2002 le «Linee guida sulla disabilità» ha ora avviato il processo del loro aggiornamento al fine di indicare principi e strumenti per l'inclusione della tematica della disabilità nell'ambito di tutti i programmi di cooperazione allo sviluppo.

Il 30 marzo 2007 l'Italia ha firmato la «Convenzione Internazionale sui diritti delle Persone Disabili» adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU e sottoscritta da 126 Paesi. Il disegno di legge di ratifica è stato approvato dalla Camera dei Deputati della Repubblica Italiana lo scorso 24 febbraio 2009. Nel rispetto dei principi enunciati dalla Convenzione, la Cooperazione Italiana ha avviato molte iniziative che prevedono interventi per l'inclusione sociale del disabile in ambito educativo, lavorativo, culturale e sociale, nei seguenti Paesi: Albania, Bosnia Erzegovina, Camerun, Cina, Etiopia, Giordania, Kosovo, Libano, Libia, Serbia, Sudan, Territori Palestinesi, Tunisia, Vietnam, Zambia. Diverse tra queste iniziative prevedono una componente di assistenza tecnica alle controparti locali interessate in tema di legislazione sociale sulla disabilità.

In generale, ogni progetto finanziato dall'Italia si rivolge a più gruppi di popolazione: disabili in generale, minori, famiglie, istituzioni locali, opinione pubblica, insegnanti, formatori e operatori (risorse di sistema), donne, tra questi circa la metà dei progetti si rivolge a minori. Si tratta perlopiù di attività di riabilitazione e educazione. Questo dato sembra coerente con le linee della Cooperazione italiana che assegnano ai diritti dei minori una grande rilevanza. Poco meno della metà dei progetti vede nelle famiglie le principali destinatarie delle attività. Ciò può essere motivo di riflessione dal momento che, sia nelle linee guida della Cooperazione Italiana che nella Convenzione, il coinvolgimento della famiglia viene considerata condizione necessaria per la inclusione sociale dei disabili.

Una larga parte dei progetti esaminati comprende attività secondo un approccio di inclusione sociale.

L'Italia, propone in cooperazione allo sviluppo il proprio approccio alla disabilità, basato su un modello inclusivo di società. Un'iniziativa di particolare interesse per i positivi risultati conseguiti è rappresentata in questo senso dal progetto in favore dei bambini sordi in Albania. Il progetto ha contribuito a diffondere fra i giovani una cultura di solidarietà e a dare una maggiore consapevolezza delle problematiche della disabilità.

L'originalità dell'intervento risiede nell'interrelazione educativa fra ragazzi disabili e ragazzi normodotati. I ragazzi sordi albanesi sono stati beneficiari e soggetti attivi al tempo stesso nell'azione di sensibilizzazione.

Lo sfruttamento del lavoro minorile nelle sue peggiori forme

Ancora oggi, almeno 60 milioni di minori lavorano in condizioni inaccettabili di sfruttamento, venduti e asserviti in forme di lavoro che si configurano quali pratiche analoghe alla schiavitù: bambini soldato reclutati per il lavoro forzato o obbligatorio anche ai fini di un loro impiego nei conflitti armati; bambini offerti ai fini di sfruttamento sessuale, per la produzione di materiale pornografico e di spettacoli pornografici; utilizzati nella produzione e nel traffico di stupefacenti da parte di organizzazioni criminali anche come corrieri di droga.

La filosofia di fondo che caratterizza il lavoro della Cooperazione Italiana è in primo luogo quella della tutela e della promozione dei diritti della persona minore fin dalla nascita. Siamo quindi di fronte ad una lettura più ampia del concetto di povertà: non solo e non tanto povertà economica, ma anche povertà morale, degrado familiare e relazionale, assenza di politiche istituzionali per una maternità consapevole e responsabile, la mancanza di rispetto per la donna a partire dalla nascita, indebolimento e perdita delle reti sociali comunitarie di sostegno e di riferimento, che sono un vero e proprio collante sociale e psicologico.

Intervenire dunque in tali contesti, indirizzando le risorse disponibili in maniera mirata, per prevenire e contrastare fenomeni quali quello dello sfruttamento sessuale dei minori, rappresenta una modalità di fare azioni di autentico sviluppo sociale, concretamente a favore dei diritti dei minori, recuperando e valorizzando le sole e autentiche risorse umane sulle quali un Paese possa e debba contare per costruire il proprio futuro.

La lotta alle peggiori forme di sfruttamento del lavoro minorile rappresenta quindi per la Cooperazione Italiana l'opportunità di rilanciare una strategia globale di trasformazione, privilegiando, in primo luogo, il fattore legato alla «sostenibilità sociale» delle iniziative. Assumendo la lotta alla povertà al centro della sua azione, l'Italia intende fare della creazione di opportunità per le giovani generazioni, uno dei suoi principali assi strategici. L'assenza di opportunità di tipo educativo e formativo, la mancanza di sistemi di protezione, aggravata dall'indebolimento dei tessuti sociali e familiari, la carenza di politiche minorili adeguate, sono le manifestazioni più evidenti di una condizione di assoluta povertà che colpisce il minore e lo espone a forme inaccettabili di sfruttamento. Un minore costretto al lavoro degradante, impossibilitato ad andare a scuola, non curato, negato nella sua stessa identità, difficilmente potrà in futuro dare un apporto creativo alla crescita della sua società. E' in questa considerazione che si saldano le ragioni umanitarie con quelle economiche. In altri termini una società che non investe sui diritti e sui bisogni dei giovani fin dalla loro nascita è una società che adotta un modello di crescita insostenibile.

Nel quadro di una coerente linea che si ispira a tali importanti Convenzioni e Protocolli ratificati dall'Italia, la Cooperazione Italiana propone una strategia di intervento duplice, proprio in considerazione delle complesse variabili che entrano in gioco nell'affrontare questa problematica. Da una parte appare fondamentale intervenire sulle istituzioni responsabili a livello nazionale e decentrato, rafforzandone le capacità di analisi e di intervento attraverso programmi bilaterali - Governo italiano e Governi di altri Paesi - e dall'altra si ritiene imperativo intervenire a livello del territorio, sostenendo e rafforzando quelle organizzazioni della società civile, sia laiche che religiose, scelte fra quelle più impegnate e maggiormente qualificate in favore dei diritti dei minori.

9. Le risorse

In riferimento alla indicazione delle modalità di finanziamento degli interventi previsti nel presente Piano, come richiesto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, si precisa che le azioni richiamate e da attuarsi nell'ambito della legislazione vigente risultano finanziabili nei limiti degli stanziamenti previsti, mentre gli impegni assunti alla presentazione alle Camere di nuovi provvedimenti legislativi saranno condizionati al rispetto della disciplina ordinaria in tema di programmazione finanziaria.

A tali impegni è, quindi, da riconoscere carattere meramente programmatico, in quanto la sede nella quale saranno ponderate le diverse esigenze di settore è la Decisione di finanza pubblica (DFP), sulla base della quale verrà definito il disegno di legge di stabilità.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2011, n. 106.

Legge 8 novembre 2000, n. 328

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2000 - Supplemento ordinario n. 186

Capo I

PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 1.

(Principi generali e finalità)

1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.

7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Art. 2.

(Diritto alle prestazioni).

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai

servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.

5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.

Art. 3.

(Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere.

2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:

a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adequata partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.

4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente

legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 4.

(Sistema di finanziamento delle politiche sociali).

1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.

3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo 132.

4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.

5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 5.

(Ruolo del terzo settore).

1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

Capo II

ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 6.

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività:

a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;

b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività

assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;

c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);

d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:

a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;

b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;

c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);

d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;

e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.

4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Art. 7.

(Funzioni delle province)

1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;

b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;

d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

Art. 8.

(Funzioni delle regioni)

1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.

2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.

3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
- b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
- c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
- d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;
- e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;
- f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;
- g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
- h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle prestazioni;
- i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;
- l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
- m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;

o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.

4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei confronti degli enti erogatori.

5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.

Art. 9.

(Funzioni dello Stato)

1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:

a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;

b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale;

c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale; previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni;

d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;

e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.

2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 10.

(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);

b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità giuridica pubblica;

c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):

1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia;

2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni, cessioni e permuta, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle

tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che regola la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;

e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;

f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c);

g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Art. 11.

(Autorizzazione e accreditamento)

1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni.
3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).
4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12.

(Figure professionali sociali)

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.
2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:

a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;

c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata integrazione socio-sanitaria.

5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

Art. 13.

(Carta dei servizi sociali)

1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.

2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.

3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE

Art. 14.

(Progetti individuali per le persone disabili)

1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni

di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

Art. 15.

(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)

1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.

Art. 16.

(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.

3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:

a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;

b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;

d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani;

e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;

f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.

4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.

5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere corrente.

Art. 17.

(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.

Capo IV

STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 18.

(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)

1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.

2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il Piano nazionale indica:

a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali previsti dall'articolo 22;

b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivi e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;

c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;

e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle

risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;

f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi sociali;

g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;

i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;

l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto dall'articolo 14;

m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;

n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;

o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli alcolodipendenti.

4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.

Art. 19.

(Piano di zona)

1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
- c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo 21;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
- g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.

2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);

c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;

d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.

Art. 20.

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al

Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse;

b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);

c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;

d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi determinati;

e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.

6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può essere emanato.

7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.

8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.

9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate dal medesimo decreto legislativo.

10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale.

11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.

Art. 21.

(Sistema informativo dei servizi sociali)

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la

promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali a livello locale.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

Capo V

INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 22.

(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare.

4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Sezione II

Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali

Art. 23.

(Reddito minimo di inserimento)

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. – (Estensione del reddito minimo di inserimento). – 1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni".

2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.

Art. 24.

(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:

1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;

3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:

3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;

3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap – International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti

Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

Art. 25.

(Accertamento della condizione economica del richiedente)

1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 26.

(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)

1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.

3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di cui al comma 2, secondo periodo.

4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250

milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 28.

(Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema)

1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 29.

(Disposizioni sul personale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 30.

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

L. 23 dicembre 1997, n. 451 ⁽¹⁾.

Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302.

(2) Titolo così modificato dal comma 1 dell'art. 2, L. 3 agosto 2009, n. 112. Vedi, anche, il *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103*.

Art. 1

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ⁽³⁾.

1. È istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva ⁽⁴⁾.

2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

4-bis. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi

e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell'affido e dell'adozione ⁽⁵⁾.

5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con *legge 27 maggio 1991, n. 176*.

6. È istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

(3) Rubrica così modificata dal comma 1 dell'art. 2, L. 3 agosto 2009, n. 112.

(4) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 2, L. 3 agosto 2009, n. 112.

(5) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 2, L. 3 agosto 2009, n. 112.

Art. 2

Osservatorio nazionale per l'infanzia.

[1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale.

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Il piano è adottato sentita la Commissione di cui all'articolo 1, che si esprime entro sessanta giorni.
4. Il piano è adottato ai sensi dell'*articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13*, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione di cui all'articolo 1. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁶⁾.
5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.
6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

(6) Il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva è stato approvato con *D.P.R. 13 giugno 2000*, per il biennio 2000/2001 e con *D.P.R. 2 luglio 2003*, per il 2002/2004.

(7) Sull'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, vedi il *D.P.R. 5 ottobre 1998, n. 369*. Vedi, anche, il *comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(8) Articolo abrogato dall'*art. 11, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103*.

Art. 3

Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.

[1. L'Osservatorio di cui all'articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali può stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di

statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con *legge 19 luglio 1988, n. 312* ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

(9) Vedi, anche, il *comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(10) Articolo abrogato dall'*art. 11, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103*.

Art. 4

Organizzazione.

[1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3 si provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia ⁽¹¹⁾.

2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia assorbe finalità, compiti e risorse del Centro di cui all'*articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559*.

3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:

a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'articolo 3] ⁽¹²⁾.

(11) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 12 ottobre 2004, n. 284*.

(12) Articolo abrogato dall'*art. 11, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103*.

Art. 5

Copertura finanziaria.

[1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al fine di sostenere l'avvio delle attività previste dall'articolo 4, comma 3, è corrisposta, nell'ambito dello stanziamento previsto al comma 1, per il triennio 1997-1999, una somma annua non superiore a lire 300 milioni per ciascuna regione quale contributo per le spese documentate sostenute] ⁽¹³⁾.

(13) Articolo abrogato dall'*art. 11, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103*.

Parlamento Italiano

Legge 28 agosto 1997, n. 285

"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1997

Art. 1.

(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

- a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
- c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;
- e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.

4. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

Art. 2.

(Ambiti territoriali di intervento)

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.

2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.

3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

Art. 3.

(Finalità dei progetti)

1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:

- a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;
- b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di

sospensione delle attività didattiche;

d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con *handicap* al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

Art. 4.

(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;

b) l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;

c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;

d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;

e) l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di *handicap* fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative;

f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresì accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;

g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;

h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;

i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;

l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.

2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.

Art. 5.

(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

- a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;
- b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.

2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.

Art. 6.

(Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.
2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

Art. 7.

(Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

- a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
- b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;
- c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.

Art. 8.

*(Servizio di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico)*

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.

2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi;

c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresì, per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla Commissione delle Comunità europee.

3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attività di promozione e di monitoraggio e per le attività di consulenza e di assistenza tecnica, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio.

5. Per il funzionamento del servizio è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.

Art. 9.

(Valutazione dell'efficacia della spesa)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui all'articolo 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire le funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2.

Art. 10.

(Relazione al Parlamento)

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.

Art. 11.

(Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1.
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicità adeguata sulla qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della società.

Art. 12.

*(Rifinanziamento della legge
19 luglio 1991, n. 216)*

1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire 315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme stanziare per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2003, n. 23**Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000).***(BUR n. 22 dell'1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)**(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 e 18 luglio 2008, n. 24)***TITOLO I****Principi****Art. 1****Principi generali e finalità**

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nel rispetto delle Leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 328/2000, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui all'art.4, comma 5, della presente legge.

3. La Regione riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone.

4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

5. La presente legge favorisce la pluralità dell'offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un servizio, secondo le modalità previste dall'articolo 27 della presente legge.

6. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

7. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.

Art. 2

Oggetto

1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi anche nella materia dei servizi sociali, e nella Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i principi per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le attività relative alla predisposizione e all'erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Art. 3

Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

- a) i cittadini italiani;
- b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) gli apolidi e gli stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; è fatta salva la disciplina di cui all'articolo 18 dello stesso testo unico.

2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l'identificazione del Comune tenuto all'assistenza, regolando in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i Comuni della Calabria definiscono accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33.
5. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è identificato facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali l'identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all'assistenza dei soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.
6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all'assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000.
7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale degli interventi e dei servizi sociali.
8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell'articolo 13 della Legge 328/2000 e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali. Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi.
10. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.
11. È garantita priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di maggiore difficoltà di cui all'art. 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I Comuni, sulla

base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all'art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.

TITOLO II Sistema integrato

Art. 4

Sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

3. Gli interventi e i servizi sociali, così come definiti dall'art. 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dall'art. 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:

- a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o disadattamento;
- b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;
- c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;
- d) favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;
- e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socio-assistenziali esistenti;
- f) utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
- g) promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei servizi.

4. La programmazione e l'organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti di amministrazione e programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli Enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 4 della legge n. 59/1997.

5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra diversi soggetti istituzionali e tra questi e le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui dell'art.1, comma 4, della legge 328/2000.

Art. 5

Accesso ai servizi

1. L'accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti più deboli.

2. L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
- b) informazione sistematica ed efficace sull'offerta dei servizi e sui relativi costi;
- c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
- d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
- e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.

Art. 6

Valutazione del bisogno

1. L'accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.

2. La valutazione del bisogno è effettuata dall'Ente locale attraverso il servizio sociale professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell'utenza, nonché per fruire del titolo per l'acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall'art 3, commi 4, 5 e 7.

3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine alla attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

Art. 7

Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui al successivo articolo 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie, nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.

2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e di altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:

- a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
- d) le misure per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e) le misure di sostegno alla donna in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei Centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
- g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio, attivando in ogni Distretto sanitario l'ADI, secondo quanto stabilito dal DPCM 14.02.2001 e dal DPCM 29.11.2001 (LEA), per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio, *imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite), operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari (riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione, socializzazione) [secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14.2.2001, nel DPCM 29.11.2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004], come da schema seguente:*

RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI

100% Fondo Sanitario Regionale

RSA PER ANZIANI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

RSA PER DISABILI

70% Fondo Sanitario Regionale

30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

CASA PROTETTA PER ANZIANI

50% Fondo Sanitario Regionale

50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)

CASA PROTETTA PER DISABILI

40% Fondo Sanitario Regionale

60% Fondo Sociale

*RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI**70% Fondo Sanitario Regionale**30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)**RIABILITAZIONE RESIDENZIALE**100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite)**PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO RIABILITATIVE RESIDENZIALI**- Per Disabili Gravi**70% Fondo Sanitario Regionale**30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)**- Per Disabili privi di sostegno familiare**40% Fondo Sanitario Regionale**60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite);*

- h) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;
- i) l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
- j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- k) servizi di mediazione per l'inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e vulnerabili;
- l) iniziative "di strada" per favorire l'accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di disagio;
- m) attività di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali o in situazioni di degrado;
- n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali;
- o) progetti sociali connessi con l'economia civile e le imprese sociali;
- p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e all'inserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di handicap.

Art. 8**Il sistema dei servizi**

1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.
2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione, contrasto dell'esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali, familiari e sociali.
3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l'altro in termini di:
 - a) segretariato sociale;
 - b) sostegno economico;
 - c) accoglienza familiare e comunità famiglie;
 - d) affido familiare;

- e) aiuto familiare;
- f) telesoccorso;
- g) aiuto domiciliare;
- h) centri diurni;
- i) servizi semi residenziali;
- l) centri educativi e occupazionali;
- m) servizi di animazione e aggregazione sociale;
- n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
- o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
- p) alloggi assistiti;
- q) comunità alloggio;
- r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;
- s) altri servizi di aiuto alla persona;
- t) servizi per l'inclusione sociale e contrasto alla povertà.

4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali, dell'accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.

5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta regionale con apposito regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente Commissione Consiliare.

TITOLO III

I soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 9

Competenze

1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l'attuazione e disciplina l'integrazione degli interventi con particolare riferimento all'attività sociosanitaria. La programmazione è effettuata sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al successivo articolo 17, che coincidono con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono al Dipartimento Area Servizi Sociali, delle rispettive Aziende Sanitarie Territoriali. In ciascun ambito gli Enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all'art. 22 comma 4, della legge 328/2000. A tale fine la Regione, di concerto con gli Enti locali, determina gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo con gli Enti locali, attraverso la Conferenza Regionale permanente di programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l'esercizio associato o consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti Locali, provvede alle concertazioni con le Organizzazioni del Terzo settore, dei cittadini, dei sindacati e degli imprenditori.

2. I Comuni e gli Enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella realizzazione concertata i soggetti previsti dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.

3. I Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria, come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali.

4. I Comuni e le Province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali di cui all'art. 1 comma 5 Legge 328/2000.

Art. 10

Integrazione socio sanitaria

1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l'integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale, nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.lgs. 229/99, e più specificatamente contenuti nel Piano sanitario regionale e nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.

2. Tale integrazione viene garantita attraverso l'applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come dall'allegata tabella "A".

Art. 11

Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) l'adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione sociosanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando l'osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale, attraverso l'utilizzo di una scheda tipo con indicatori omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale;

c) la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei sistemi locali dei servizi sociali;

d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata;

e) l'istituzione, sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;

f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;

- g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli da parte dei Comuni per l'acquisto dei servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
- h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi da parte degli Enti locali, nonché per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
- i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;
- j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a livello europeo;
- k) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
- l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato, nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
- m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
- n) la concessione, in regime di convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), ai sensi della Legge Regionale n° 20 del 19 ottobre 2001;
- o) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della Legge 328/2000;
- p) Istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;

2. La Regione, altresì:

- a) provvede alla concertazione dei soggetti e degli Organismi che operano nel Terzo Settore, dei cittadini, dei sindacati e delle Associazioni sociali, nonché delle IPAB.
- b) prevede incentivi a favore degli Enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla normativa vigente, per l'espletamento dell'esercizio associato delle funzioni sociali negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. A tal fine viene prevista una quota del Piano regionale
- c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli Enti locali di funzioni amministrative.
- d) adotta, al fine di favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e

Terzo settore, privilegiando il sistema dell'appalto concorso per consentire allo stesso di esprimere la propria progettualità;

e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull'assistenza sociale e di atti di indirizzo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato;

f) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti;

g) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1, in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di cui all'articolo 18, e per l'avvio e l'attuazione della riforma, di cui alla presente legge.

3. Nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per il rilascio, da parte dei Comuni, dell'autorizzazione all'erogazione di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l'accreditamento, e definisce strumenti per la verifica dei risultati.

Art. 12

Funzioni delle Province

1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328:

a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali, anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della programmazione e dell'attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;

b) analisi dell'offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;

c) promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento, partecipazione alla definizione e alla attuazione dei Piani di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati alla programmazione del Piano medesimo.

Art. 13

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e L.R. n. 34/2002, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998

n. 112, spettano, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione, in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l'esercizio delle seguenti attività:

- a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge;
- b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera b, della L. 328/2000, e dei titoli per l'acquisto di servizi sociali, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 8, comma 5, legge 328/2000, con le modalità stabilite dalla presente legge regionale;
- c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 ed ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge;
- d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i Comuni singoli o associati, anche con personale di cui al successivo art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale.
- e) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali;
- f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi di cui all'art.2, comma 3, della legge 328/2000.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni i Comuni provvedono a:

- a) promuovere, nell'ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- b) coordinare programmi e attività degli Enti che operano nell'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le Aziende Sanitarie per le attività socio-sanitarie e per i Piani di Zona;
- c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia e i risultati delle prestazioni;
- d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'art.11, comma 2.
- e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli Statuti comunali;
- f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i Piani di Zona relativi agli ambiti territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e

di quelli previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 328/2000 che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

g) adottare la carta dei servizi di cui all'articolo 13 della Legge 328/2000 e garantire ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

Art. 14

Funzioni del terzo settore

1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del Terzo settore gli Organismi non lucrativi di utilità sociale, gli Organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro.

2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del Terzo settore nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

3. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 5 della legge 328/2000 ed alla luce del DPCM recante "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 328/2000", provvederà, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall'articolo 8, comma 2, legge 328/2000, a definire le modalità per:

a) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì requisiti specifici di qualità;

b) favorire la pluralità di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;

c) favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo settore;

d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle Amministrazioni pubbliche interessate, che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l'individuazione di progetti sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;

e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro organismi più rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.

4. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del terzo settore definendo in particolare:

a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale;

b) le modalità per l'istituzione dell'elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge 328/2000, che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;

5. I Comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare l'erogazione dei servizi sociali, fermo restando l'articolo 11 della Legge 328/2000 e procedendo all'aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed in nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:

- a) dell'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
- b) della formazione, della qualificazione e dell'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
- c) delle modalità adottate per il "turn over" degli operatori;
- d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
- e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
- f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza.

6. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà, altresì, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi sociali.

7. Per l'aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al D.lgs 17.03.1995 n° 157 e Legge 28.12.2001 n° 448, in quanto applicabili. Con delibera di Giunta Regionale saranno indicati i parametri di valutazione di cui al precedente comma 5.

Art. 15

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fonda su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione Calabria, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 328/2000, provvederà entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:

- a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;
- b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;

- c) previsione di procedure semplificate per favorire ed incentivare gli accorpamenti e le fusioni, al fine della riorganizzazione del settore;
- d) previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive
- e) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.

4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della Legge 328/2000 e del Decreto legislativo n. 207 del 4/5/2001.

TITOLO IV Programmazione

Art. 16 Programmazione dei servizi sociali

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4 della legge n. 59/1997, ed ispirandosi alle disposizioni previste nel "Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003", di attuazione dell'articolo 18 della legge n. 328/2000, la Regione Calabria adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere. La Regione e gli Enti locali provvedono alla programmazione degli interventi e delle risorse secondo i seguenti principi:

- a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione, nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
- b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del Terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto nel comma 5 dell'art. 1 della legge n. 328/2000.
Alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle Organizzazioni previsti all'art.1, comma 5, della 328/2000.

2. Nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, saranno indicati i principi della cooperazione di Comuni e Province tra loro, e tra questi ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei Comuni e le funzioni delle Province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I Comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione

regionale, promuovono la partecipazione delle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di zona e delle ASL con l'obiettivo di perseguire l'integrazione sociosanitaria nel territorio.

4. I Comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente Piano di Zona, nonché per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano l'ambito territoriale istituito nel precedente art. 9. L'individuazione insiste nel territorio di competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i relativi Distretti sanitari che, di conseguenza, sono Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di erogazione dei servizi individuati per i cittadini.

Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci, in armonia con l'articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al Piano di Zona, particolari modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il Piano di Zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328/2000 e al successivo art. 20 della presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei Piani di Zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché ai sensi dell'articolo 21 della legge 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

8. Per la finalità di cui al comma 7, la Giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi dell'istituendo sistema informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.

Art. 17

Ambiti territoriali ed esercizio associato

1. Gli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3, lettera "a" L. 328/2000, coincidono con i distretti sanitari.

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 13 in forma associata negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano sanitario e di quello sociale.

3. I Comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio associato, ai sensi dell'art. 33 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni inadempienti.

Art. 18

Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente legge adottando un apposito Piano.

2. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d'intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo regionali che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal Consiglio Regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali, riportando le seguenti indicazioni:

- a) gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere come presupposto il numero degli assistiti;
- b) le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono con le attività socio-assistenziali.
- c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all'articolo 7;
- d) i criteri per l'incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale;
- e) i criteri di cui all'articolo 3, comma 5;
- f) i criteri e le procedure di cui all'articolo 27, comma 2;
- g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
- h) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, alla definizione dei Piani di zona di cui all'articolo 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
- i) gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo Settore;
- j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e successive modificazioni.

3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale.

4. Il piano è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di Zona; Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato a tutti i Comuni,

alle Province, ai soggetti di cui all'art.1, comma 5, della legge 328/2000 operanti nella Regione, i quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte.

Il Consiglio Regionale, adotta il piano entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e lo approva definitivamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte.

5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all'approvazione di quello successivo.

Art. 19

Sistema informativo dei servizi sociali

1. La Regione, le Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali, come previsto dall'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il Sistema informativo fornisce tempestivamente alla Regione e agli Enti locali i dati e le informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Il Sistema informativo è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo, formulate dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2001, n. 328.

3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al Sistema informativo dei servizi sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

5. Nell'ambito del Piano regionale e dei Piani di zona sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.

Art. 20

Piani di zona

1. I Piani di Zona di cui all'art. 19 della Legge 328/2000, sono strumenti finalizzati a:

a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;

b) qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema;

c) definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e degli altri soggetti compresi nel sistema;

d) prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei servizi.

2. I Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d'intesa con le aziende sanitarie, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano di Zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;
- c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi sociali;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre Amministrazioni, con particolare riferimento all'Amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell'ambito della solidarietà sociale e con la comunità;
- g) forme di concertazione con le ASL e il Terzo settore, che, coinvolto nella programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

3. I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all'art. 1, comma 4 e all'art. 10 della L. 328/2000, che, attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione, concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti nei piani.

4. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei servizi sociali.

5. La Giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali adempimenti.

6. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al Piano di Zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

7. Nell'ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione del Piano di Zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel Piano di Zona approvato in via sostitutiva.

8. Il Dipartimento competente per le Politiche Sociali dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione, approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di ciò, eroga cofinanziamenti a valere sul fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e servizi negli stessi previsti. I Comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei flussi di spesa.

9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328:

- a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l'informazione e la consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Art. 21

Carta dei servizi sociali

1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell'erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall'articolo 13 della legge n. 328 del 2000.

2. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento e deve prevedere il diritto di:

- a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della comunità;
- b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;
- c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;
- d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.

3. La carta dei servizi contiene:

- a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate;
- b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
- c) i criteri di accesso;
- d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;
- e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;
- f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

Art. 22

Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti

1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l'attività delle Associazioni di tutela degli utenti e delle Organizzazioni sindacali.

2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Art. 23

Diritti dei cittadini

1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:

- a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di accesso, sulle tariffe praticate;
- b) alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;
- c) alla partecipazione, alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto informato;
- d) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.

2. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di partecipazione.

TITOLO V

Autorizzazione e accreditamento

Art. 24¹

(Abrogato)

Art. 25

(Abrogato)

Art. 26

Albo regionale

1. Con la presente legge viene istituito, presso l'Assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge che gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo svolgimento delle rispettive attività. L'albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.

Art. 27

Titoli per l'acquisto dei servizi sociali

1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 17 della legge 328/2000, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la concessione di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 328/2000, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,

¹ **Articoli abrogati dall'art. 15, comma 1, sesto trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.**

n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l'utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell'accesso alle prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l'Ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.

Art. 28

Affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore

1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalità per l'acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore definendo le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un determinato arco temporale. È istituito presso la Regione il registro dei soggetti del Terzo settore che siano autorizzati dai Comuni all'esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro è inserito l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe e caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I Comuni, in attuazione dei Piani di Zona, stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell'Albo di cui all'articolo 26 anche acquisendo la disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'art. 27.

2. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto delle normative vigenti e in ossequio alle direttive del Piano Sociale Regionale, tenuto conto della qualità che il Comune intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le modalità per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.

Art. 29

Conferenza Permanente Regionale: Consulta delle Autonomie Locali e Consulta del Terzo settore

1. In ottemperanza alla Legge 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la conferenza permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.

2. La Conferenza Permanente è l'organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti del Terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socio-assistenziale.

3. La Conferenza permanente è presieduta dall'Assessore alle Politiche Sociali.

4. Il Presidente della Giunta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede all'insediamento della Conferenza permanente.
5. La Conferenza permanente regionale è composta da:
- a) Consulta delle Autonomie locali formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, e dai rappresentanti delle cinque Province. Il Presidente è nominato al suo interno;
 - b) Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35, in rappresentanza dei soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. Il Presidente è nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i criteri per l'individuazione dei membri di cui sopra.
6. La Conferenza permanente regionale e le due Consulte, di cui al precedente comma, entro 60 giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di funzionamento.
7. La Giunta regionale sottopone alla Conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere, tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al Consiglio Regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La Giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza permanente.
8. Il Dipartimento della Giunta competente in materia di Politiche Sociali, assicura il supporto logistico e professionale necessario per il funzionamento della Conferenza permanente e delle due Consulte di cui al comma 5 del presente articolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario delle politiche sociali della Regione.
9. Le due Consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all'anno con funzioni consultive e propositive.

Art. 30 **Personale**

1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i Ministri della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I profili professionali precedenti all'entrata in vigore della legge-quadro sull'assistenza sociale sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con il medesimo Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge 328/2000.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-*octies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria.

4. Le modalità di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 31

Formazione e aggiornamento del personale

1. La Regione provvede, per l'attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all'aggiornamento del personale.
2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico disciplinati con Regolamento del Ministro Lavoro e delle Politiche sociali.
3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in raccordo con le Province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell'area sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.
4. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

Art. 32

Compartecipazione al costo dei servizi

1. La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche.
2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:
 - a) l'individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo familiare;
 - b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate così come previsto dal D.L. 31/3/1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO VI

Sistema di finanziamento

Art. 33**Il finanziamento del sistema integrato**

1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo 34, di quelle del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell'articolo 20.
2. La Regione e gli Enti locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 7.
3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:
 - a) Fondi statali;
 - b) Fondo sociale regionale;
 - c) Fondo sociale locale.

Art. 34**Fondo regionale per le politiche sociali**

1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli Enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge 328/2000, è determinato annualmente, con legge finanziaria.
 - a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il "Fondo Regionale per le Politiche Sociali", di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la Legge 5/87 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del Fondo Nazionale, così come previsto dalla legge 328/2000, nonché dalle somme messe a disposizione dagli Enti locali.
2. Il Fondo Regionale Sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti criteri:

90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli abitanti, dell'estensione territoriale;

10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e per finanziare l'aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.

Art. 35**Abrogazione**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di attuazione ed esecuzione, di cui alla L.R. 26.01.1987 n. 5 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 36

Norme transitorie

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente in bilancio la Regione è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la somma destinata ai Gruppi Appartamento, di cui alla Legge regionale 21/96 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui numero non dovrà essere aumentato rispetto a quello esistente all'entrata in vigore della presente legge. Tale risorsa non potrà comunque essere detratta dal Fondo Sociale Regionale.
2. In via transitoria e fino all'adozione dei Piani di Zona di cui all'art. 20 della presente legge, la Regione provvederà alla gestione diretta del Fondo regionale Sociale di cui all'art. 33 e 34 della presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali già operanti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37Personale delle équipes socio psico pedagogiche ²

1. Il personale di cui alla L.R. 57/90 e L.R. 2/97, previa ricognizione delle categorie e dei profili professionali di appartenenza, è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle dotazioni organiche.
2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle competenze.

Art. 38

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito dei capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio della Regione e dalla legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 39

Norme finali

1. La Giunta regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena attuazione.
2. Le disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in vigore del piano sanitario regionale.
3. E' fatta salva comunque l'applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle risorse necessarie a carico del bilancio regionale.

² V. art. 28, comma 1, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2004, n. 28**Garante per l'infanzia e l'adolescenza.***(BUR n. 21 del 16 novembre 2004, supplemento straordinario n. 1)**(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 22)***Art. 1***(Istituzione)*

1. È istituito il garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989" ed a quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la legge 20 marzo 2003, n. 77.
2. La Regione difende i diritti dei bambini di ogni colore, religione, cultura ed etnia, al fine di contribuire a promuovere il diritto ad una famiglia, all'istruzione ed all'assistenza sanitaria a tutti i bambini.
3. Il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2*(Funzioni)*

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila, con la collaborazione di operatori preposti, sull'applicazione su tutto il territorio regionale della Convenzione internazionale di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli Enti locali;
- b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;
- c) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451: "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia";
- d) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;
- e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli Enti locali ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ove sussistano fattori di rischio;

g) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

h) promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269: "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù";

i) promuove, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile;

l) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 2 della legge n. 698/1975 che vengono delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;

m) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico;

n) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, le iniziative a favore dei minori affetti da talassemia o da altre malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento, riabilitazione e di concorrere ad assicurare ad ogni minore affetto da una di queste malattie il diritto al trattamento ottimale;

o) fornisce ogni sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione; istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

p) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato;

q) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 451/1997;

r) formula proposte ed esprime rilievi su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;

s) promuove programmi ed azioni di sensibilizzazione circa le problematiche inerenti agli abusi sui minori ed alla pedofilia, sviluppando altresì iniziative tese a far emergere la consapevolezza della condotta abusante.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il garante per l'infanzia e l'adolescenza:

a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;

b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;

e) promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali e tutela dei minori;

f) istituisce e gestisce un'apposita linea telefonica gratuita, accessibile ai minori e a tutti coloro che vogliano denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti.

Art. 3

(Nomina, requisiti ed incompatibilità)

1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, laureate con documentata esperienza almeno decennale, o, in assenza di laurea, in possesso del diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza di almeno quindici anni. L'esperienza deve essere maturata nell'ambito delle politiche educative e sociosanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri della Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

2. L'incarico di cui al comma 1, *dura per l'intera legislatura*¹ ed è rinnovabile una sola volta.

3. Sono incompatibili con l'incarico di cui al comma 1:

a) i membri del Parlamento, i Ministri, i Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali e comunali, e i titolari di altre cariche elettive;

b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;

¹ All'art. 7 comma 4 della L.R. 10 luglio 2008, n. 22 le parole "ha durata di cinque anni" sono sostituite dalle parole "dura per l'intera legislatura".

c) i coordinatori della rete dei servizi degli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione e/o da altri enti pubblici;

e) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti, di movimenti politici e di organizzazioni sindacali.

4. L'incarico è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa, e può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale.

5. Al garante per l'infanzia e l'adolescenza spettano indennità di funzione, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il Difensore civico, dall'art. 9, della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 : "Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria".

Art. 4

(Rapporti con il difensore civico)

1. Il difensore civico e il garante per l'infanzia e l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5

(Ufficio del garante)

1. L'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sede presso il Consiglio regionale, può essere articolato in sedi decentrate ed avvalersi della struttura regionale e/o provinciale competente in materia di servizi sociali.

2. Il Consiglio regionale determina annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.

3. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza riferisce in Consiglio, almeno ogni sei mesi, sull'attività svolta corredata da osservazioni e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa.

4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.

5. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Art. 6

(Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza, una conferenza regionale sull'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con il garante per l'infanzia e l'adolescenza, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli Enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5, comma 2, della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2004 in € 100.000,00 si provvede con le risorse disponibili all'U.P.B. 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente", il cui trasferimento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'U.P.B. 6.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004, da trasferire nel bilancio del Consiglio regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10, legge regionale 4.2.2002, n. 8.

3. Per gli esercizi finanziari successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

4. Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è destinata una quota parte delle risorse stanziata nell'U.P.B. 6.2.01.02 - Servizi ed attività socio assistenziali, - Fondo nazionale per le politiche sociali (cap. 4331105).

Art. 8²

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora siano decorsi centottanta giorni dalla entrata in vigore della stessa senza che il Consiglio regionale abbia provveduto alla nomina del Garante a norma dell'art. 3, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale con decreto ed il Garante cessa dalle funzioni a conclusione della Legislatura in corso e l'incarico svolto non è computato ai fini del rinnovo di cui all'art. 3, comma 2, della presente legge.

2. In tal caso, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può disporre la riapertura dei termini del bando di nomina del Garante al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini interessati in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 3.

² Articolo aggiunto dall'art. 7 comma 3 della L.R. 10 luglio 2008, n. 22

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 14**NORME IN MATERIA DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 18 luglio 2014, n. 17

[torna all'indice](#)**PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1***Oggetto della legge*

1. Con la presente legge la Regione riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale. Persegue l'armonia tra le politiche relative alle varie età per assicurare a tutti risposte adeguate ai vari bisogni, in un'ottica di continuità e di coerenza.
2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul suo territorio e delle loro famiglie come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale.

Art. 2*Principi ispiratori*

1. La Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione , promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale. A tal fine la Regione:
 - a) valorizza le diverse abilità e le differenze di genere e di cultura e favorisce la rimozione degli ostacoli che limitano i progetti di vita dei singoli;
 - b) favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria;
 - c) favorisce le occasioni di dialogo intergenerazionale, interculturale e interreligioso per sostenere la coesione e la crescita delle comunità; considera, altresì, lo scambio che ne deriva un'opportunità e una risorsa per affrontare le sfide del futuro e per la costruzione di un'identità europea;
 - d) individua nell'educazione alla pace, alla legalità e nel rifiuto della violenza, anche tra pari, una specifica forma di prevenzione e promuove uno stile di convivenza improntato al rispetto dei valori costituzionali e dei doveri di solidarietà sociale, anche tramite la promozione del servizio civile;
 - e) sostiene il rispetto dei diritti e dei bisogni delle giovani generazioni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell'ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione ed alla progettazione spaziale e temporale della città;
 - f) assicura il diritto delle giovani generazioni ad essere informate e dotate di adeguati strumenti di conoscenza della realtà e ad esprimere la propria cultura; il diritto all'istruzione e alla formazione, al fine di vedere riconosciuti i talenti e le aspirazioni individuali, valorizzata la creatività e favorita l'autonomia, il diritto al gioco, al tempo libero, alla cultura, all'arte e allo sport;
 - g) assicura il diritto alla salute delle giovani generazioni, valorizzando le responsabilità e le risorse individuali, associative e comunitarie nella promozione di stili di vita sani;
 - h) promuove interventi e servizi per le giovani generazioni che prevedono facilità di accesso, ascolto, flessibilità, prossimità ai luoghi di vita delle persone, orientamento al soddisfacimento dei bisogni e integrazione delle professionalità, nonché continuità educativa da attuare nei vari contesti di vita;

- i) riconosce ai bambini e agli adolescenti, in ottemperanza al principio del loro preminente interesse, autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita e, in particolare, il diritto all'ascolto in tutte le procedure amministrative che li riguardano.

Art. 3

Obiettivi della programmazione e metodologia attuativa

1. La programmazione regionale, in attuazione dei principi indicati all'articolo 2, persegue:
 - a) l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità e di sviluppo sostenibile;
 - b) l'integrazione istituzionale con gli enti locali nella funzione di governo: programmazione, regolazione e verifica; il raccordo con le amministrazioni dello Stato, in particolare quelle scolastiche e le università; la collaborazione con le parti sociali e l'apporto del terzo settore;
 - c) la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati;
 - d) la continuità di programmazione attenta alle esigenze delle varie età dei soggetti in prospettiva evolutiva;
 - e) la valorizzazione di un proficuo rapporto tra Enti pubblici e del privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi di vita delle persone.

Art. 4

Funzioni del Comune

1. I Comuni, in forma singola o associata, in quanto espressione della comunità come insieme di soggetti individuali e collettivi che la compongono, all'interno della programmazione del piano distrettuale per la salute e il benessere sociale di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 maggio 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), svolgono le funzioni di lettura dei bisogni, di pianificazione, programmazione ed erogazione diretta o indiretta dei servizi e degli interventi, nonché di valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati.
2. Il Comune è titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria. Esso:
 - a) prevede interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;
 - b) esercita le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003 e dai relativi provvedimenti attuativi;
 - c) assicura la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti;
 - d) valorizza il protagonismo delle aggregazioni familiari e sociali, quale condizione per l'incremento di una cultura accogliente e solidale.
3. I comuni, in forma singola o associata, promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili, favoriscono la creazione di luoghi d'incontro, centri di aggregazione ed esperienze di associazionismo e sviluppano azioni concrete e condizioni volte a favorire la transizione al mondo del lavoro.
4. I comuni favoriscono, inoltre, la partecipazione attiva e il dialogo strutturato e costante con i giovani e le loro rappresentanze, al fine della condivisione delle politiche, anche attraverso forum, consigli comunali aperti, forme innovative di consultazione e partecipazione.

Art. 5

(abrogata lett. g) comma 1 da art. 35 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

Funzioni della Provincia

1. La Provincia, quale ente intermedio:
 - a) approva gli atti di programmazione provinciale in materia di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, cura la realizzazione delle iniziative e dei progetti ivi previsti, ne esegue il relativo monitoraggio;

- b) promuove e attua il collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di potenziare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità;
- c) istituisce organismi tecnici di coordinamento per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani e ne assicura il funzionamento;
- d) cura la formazione degli operatori e, su richiesta della Regione, in accordo con il Garante di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza), dei tutori e dei curatori e promuove gli scambi di esperienze e di buone prassi a livello intraprovinciale ed interprovinciale;
- e) fornisce all'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani i dati richiesti per l'implementazione delle banche dati;
- f) svolge le funzioni in materia di formazione professionale e, attraverso i centri per l'impiego, sostiene azioni a supporto del lavoro giovanile;
- g) *abrogata*.

Art. 6

Funzioni della Regione

1. La Regione:

- a) approva lo specifico programma di cui all'articolo 9, comma 4, che contiene le linee strategiche delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, con particolare riguardo agli interventi di sostegno alla genitorialità;
- b) approva le linee prioritarie di azione della programmazione regionale a favore dei giovani quale strumento di coordinamento ed integrazione delle azioni regionali di cui all'articolo 33;
- c) favorisce un'azione di raccordo tra le diverse realtà provinciali e distrettuali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità e di qualità nel sistema dei servizi e degli interventi in tutto il territorio regionale;
- d) istituisce gli organismi di coordinamento necessari all'integrazione delle politiche e ne definisce i compiti e le modalità di funzionamento;
- e) può disporre controlli e verifiche sulle comunità autorizzate che accolgono minori, dandone comunicazione al Comune competente alla vigilanza;
- f) raccoglie, elabora e diffonde, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, i dati sulla condizione delle nuove generazioni al fine di un'efficace programmazione regionale e locale;
- g) prepara, in accordo con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, anche tramite le province, le persone individuate dai servizi del territorio, disponibili a svolgere attività di tutela e curatela e garantisce la consulenza ai tutori e ai curatori nominati;
- h) sostiene gli enti locali e il terzo settore nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato adolescenziale e giovanile a favore di bambini o coetanei e di progetti di servizio civile, ai sensi della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del Servizio civile regionale. Abrogazione della L. R. 28 dicembre 1999, n. 38);
- i) favorisce la connessione e la contaminazione tra l'offerta di opportunità e i luoghi di vita delle giovani generazioni;
- j) incentiva accordi con gli istituti bancari per favorire l'accesso alla casa e promuove la concessione da parte dei comuni e di altre istituzioni pubbliche di prestiti sull'onore a tasso zero, secondo piani di restituzione concordati tramite apposite convenzioni con istituti di credito o attraverso strumenti di finanza etica, con particolare riguardo alle esigenze delle giovani generazioni in materia di studio, lavoro e abitazione;
- k) sostiene progetti e azioni innovative, anche in via sperimentale, volti ad affrontare nuovi ed emergenti bisogni, a migliorare le condizioni di vita delle giovani generazioni e a qualificare la capacità di risposta del sistema dei servizi e degli interventi pubblici e privati.

Art. 7

(modificato comma 5 da art. 35 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

Osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani

1. È istituito l'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani al fine di fornire un impianto certo e coordinato di conoscenze sulla reale condizione delle nuove generazioni in Emilia-Romagna, che assume anche le competenze dell'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
2. L'osservatorio si articola in due sezioni dedicate, rispettivamente, all'infanzia e all'adolescenza, in ottemperanza alle disposizioni della legge 23 dicembre 1997, n. 451  (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) e del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103  (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 , e ai giovani. Ciascuna sezione è coordinata dall'assessorato di riferimento.
3. Ai lavori dell'osservatorio concorrono tutti gli assessorati, le agenzie e gli istituti regionali che, a qualsiasi titolo, si occupano di infanzia, di adolescenza, di famiglie e di giovani, nonché gli enti territoriali, le amministrazioni dello Stato e, previo accordo, le magistrature minorili.
4. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:
 - a) raccolta, analisi e restituzione dei flussi informativi su infanzia, adolescenza e giovani provenienti da soggetti istituzionali e dal terzo settore;
 - b) realizzazione di mappe aggiornate dei servizi pubblici e privati e delle risorse destinate all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani;
 - c) promozione di indagini e ricerche su ambiti o su problematiche specifiche che riguardano la condizione di vita e i diritti delle giovani generazioni;
 - d) predisposizione di relazioni periodiche sulla condizione dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani in Emilia-Romagna e sull'attuazione dei relativi diritti;
 - e) produzione di rapporti e pubblicazioni volti alla restituzione dei dati, anche attraverso azioni di comunicazione e divulgazione.
5. La Regione individua forme di coordinamento e d'integrazione dell'osservatorio con gli altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente; promuove, per le finalità indicate al comma 1, la collaborazione e lo scambio d'informazioni con soggetti privati ...

PARTE II BAMBINI E ADOLESCENTI

TITOLO I OBIETTIVI E PROGRAMMI

Art. 8

Riconoscimento di autonomi diritti

1. La Regione riconosce ai bambini e agli adolescenti autonomi diritti in tutti gli ambiti di vita, in attuazione della Costituzione e della Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176  (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).
2. La Regione riconosce, inoltre, il diritto all'ascolto del minore in tutti gli ambiti e le procedure amministrative che lo riguardano, nello spirito dei principi sanciti dalla Convenzione europea relativa all'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77  (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

Art. 9

Obiettivi della programmazione regionale

1. La Regione, nell'attività programmatica, favorisce lo sviluppo e la socializzazione dei bambini e degli adolescenti, anche attraverso il sostegno alle famiglie, quali realtà complesse in cui si sviluppano le personalità, e promuove la creazione di un adeguato contesto educativo, culturale e sociale.
2. La Regione persegue l'approccio integrato nell'attuazione delle politiche riguardanti i bambini, gli adolescenti e il sostegno alla genitorialità. A tal fine:

- a) attua i collegamenti tra le politiche di settore;
 - b) pratica la concertazione con gli enti locali, adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;
 - c) prevede, per i servizi territoriali, parametri qualitativi e quantitativi adeguati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003;
 - d) persegue l'integrazione gestionale e professionale tra i servizi del territorio, il lavoro di équipe e l'integrazione sociale e sanitaria come obiettivo strategico del sistema di benessere e di protezione sociale, regionale e locale.
3. La Regione tutela il diritto alla salute dei bambini e degli adolescenti con interventi e servizi di prevenzione, educazione alla salute e di cura. La rete dei servizi sociali e sanitari di base e specialistici garantisce facilità di accesso e presa in carico, percorsi clinici e assistenziali qualificati, integrati e multiprofessionali, continuità nei percorsi socio-sanitari, informazione e supporto alle famiglie e alle scuole, interazione con il terzo settore.
4. Al fine di conferire priorità agli interventi in favore dei bambini e degli adolescenti e in attuazione degli obiettivi indicati all'articolo 3, la Regione predispone, nell'ambito del piano di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, uno specifico programma per la promozione e tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla genitorialità. Il programma contiene le linee d'indirizzo per la predisposizione dei programmi provinciali di cui all'articolo 20 e dei piani distrettuali per la salute e il benessere.
5. La Regione promuove e valorizza l'apporto di idee e di esperienze provenienti dai soggetti del terzo settore, anche tramite la conferenza regionale del terzo settore, istituita dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

TITOLO II

SISTEMA DEI SERVIZI ED OPPORTUNITÀ PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Capo I

Azioni a favore di bambini e adolescenti

Art. 10

Partecipazione e qualità della vita

1. La Regione e gli enti locali perseguono la partecipazione e il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani, nei centri abitati e nei luoghi di relazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
 - a) valorizza le attività di informazione, formazione, scambio di buone prassi e aggiornamento del personale di enti locali e delle aziende unità sanitarie locali (AUSL), coinvolgendo le istituzioni scolastiche e il terzo settore, per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti e con la promozione attiva di strumenti di partecipazione;
 - b) promuove la pratica del gioco quale strumento educativo che favorisce la relazione attiva, l'aggregazione tra persone, l'integrazione, il rispetto reciproco e delle cose, la sperimentazione delle regole e la gestione dei conflitti;
 - c) sostiene progetti finalizzati ad accrescere la possibilità di fruire dell'ambiente naturale ed urbano da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, anche migliorandone l'accessibilità spazio-temporale, la sicurezza e la percezione quali luoghi di relazione;
 - d) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura e alle arti attraverso iniziative di educazione tempestiva alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, nonché mediante la sperimentazione di forme di partecipazione attiva dei bambini e degli adolescenti alla vita culturale, museale e artistica del territorio;
 - e) valorizza una cultura della progettazione, della pianificazione urbana, ambientale e territoriale ispirata al rispetto e all'ascolto dei bambini e degli adolescenti e incentiva la realizzazione di interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani e ambientali compatibili con le loro esigenze;
 - f) promuove la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita pubblica e alla definizione delle iniziative di loro interesse anche attraverso il supporto tecnologico e metodologico a pratiche di partecipazione attraverso internet, svolte a livello locale e a livello regionale.

Art. 11*Educazione alla salute e promozione di stili di vita sani*

1. La Regione riconosce l'educazione alla salute quale strumento fondamentale di formazione e crescita di bambini e adolescenti e di promozione del benessere. A tal fine promuove accordi e forme di collaborazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le AUSL ed altri soggetti pubblici e del terzo settore per la programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute, in particolare su alimentazione, attività fisica, educazione all'affettività e alla sessualità, nonché su fumo, alcool e sostanze psicostimolanti. Gli interventi dovranno tener conto delle singole e diverse fasi dello sviluppo emotivo, cognitivo e sociale ed essere adeguati ai contesti di vita dei ragazzi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione incentiva e sostiene progetti ed interventi, promossi da enti locali, AUSL e terzo settore, volti:
 - a) allo sviluppo della relazione madre-bambino, di relazioni positive tra genitori e figli fin dai primi anni di vita, di condivisione delle responsabilità tra madre e padre;
 - b) al sostegno e alla formazione, in accordo con l'amministrazione scolastica, di insegnanti, educatori dei diversi ordini e gradi di scuola, nonché di operatori, per supportare le situazioni di problematicità di bambini con gravi disabilità, in cui sono necessari specifici approcci e interventi di matrice psico-educativa. La Regione incentiva il sostegno e la formazione anche per i disturbi di apprendimento in cui è necessario l'utilizzo di strumenti compensativi ed approcci di tecnologia informatica;
 - c) alla promozione della salute degli adolescenti, tramite la facilitazione dell'accesso ai servizi, la costituzione di équipe multiprofessionali, l'attivazione di spazi e servizi dedicati e la sperimentazione di specifiche modalità di presa in carico;
 - d) allo sviluppo dei fattori protettivi e delle competenze necessarie all'autonomia dei bambini e degli adolescenti, alla gestione dello stress e dei conflitti ed alla valorizzazione delle metodologie di educazione tra pari.
3. La Regione, nel rispetto delle competenze statali, vigila sulle prescrizioni di farmaci a bambini e adolescenti, compresi gli psicofarmaci, adottando appositi strumenti di verifica dell'appropriatezza. L'assessorato di riferimento informa periodicamente dei risultati ottenuti da tali strumenti la commissione assembleare competente nell'ambito delle politiche per la salute e politiche sociali.

Art. 12*Educazione ai media*

1. La Regione promuove l'educazione ai media quale fondamentale strumento per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi medial, anche attraverso apposite convenzioni con centri studi, poli specialistici e università.
2. La Regione, attraverso il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, promuove iniziative informative, formative, nonché protocolli volti alla diffusione di codici di autoregolamentazione in materia di comunicazione, stampa, trasmissioni radiotelevisive e internet in rapporto alla rappresentazione dei minori e ad iniziative di comunicazione e programmi radiotelevisivi loro rivolti.
3. La Regione e gli enti locali promuovono forme di confronto con il sistema dei mezzi d'informazione al fine di costruire stabili e continuative modalità di raccordo e dialogo per una corretta informazione dell'opinione pubblica sulla condizione e sui diritti dei bambini.

Art. 13*Educazione al movimento e alle attività sportive non agonistiche*

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive non agonistiche come opportunità che concorrono allo sviluppo globale dei bambini e degli adolescenti sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo, relazionale e sociale. A tal fine la Regione promuove:
 - a) l'educazione a corretti stili di vita, anche attraverso la formazione sportiva di base e l'attività motoria, diversificata in base agli interessi, ai bisogni ed alle abilità psicofisiche dei singoli, in particolare dei bambini, nel tempo extrascolastico, in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paraolimpico,

le amministrazioni scolastiche, gli enti di promozione sportiva, le associazioni sportive iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, contrastando l'abbandono precoce della pratica sportiva;

- b) l'educazione al movimento e allo sport e la loro diffusione nelle scuole, incentivando il rapporto degli enti locali con le associazioni del territorio per attività non agonistiche, in accordo con gli uffici scolastici e le autonomie scolastiche;
 - c) iniziative sperimentali affinché le scuole dell'infanzia e le scuole primarie possano avvalersi della collaborazione degli enti di promozione sportiva per interventi di supporto alle attività motorie.
2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti organizzativi delle iniziative di cui al comma 1, lettera c).

Art. 14

Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative

1. La Regione valorizza il tempo extrascolastico dei bambini e degli adolescenti attraverso la promozione di servizi ed iniziative, gestiti da soggetti pubblici o privati, che arricchiscono il loro percorso di crescita. Le iniziative e i servizi sono finalizzati allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di gruppo, favorendo l'esercizio del diritto di cittadinanza, anche tramite il protagonismo consapevole, l'educazione alla legalità e al rispetto delle persone e delle cose. I servizi sono, inoltre, luogo privilegiato per la valorizzazione delle diverse potenzialità, per l'integrazione e la socializzazione di bambini ed adolescenti.
2. Tutti i servizi pubblici e quelli che fruiscono di finanziamenti pubblici, ivi compresi quelli indicati al presente articolo, sono aperti ai bambini e agli adolescenti, senza distinzione di sesso, condizione di salute o disabilità, religione, etnia e gruppo sociale e garantiscono il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, nonché spazi attrezzati idonei per le attività previste. In tutti i servizi e le attività è richiesta la presenza di un adulto responsabile, possibilmente in possesso del titolo di educatore o di insegnante, o comunque di documentata esperienza in campo educativo.
3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 1 agosto 2003, n. 206  (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo), la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione .
4. La Regione valorizza e incentiva lo scoutismo, quale modello educativo che si realizza attraverso l'apprendimento dall'esperienza, in un contesto di vita comunitaria, che consente di curare lo sviluppo graduale e globale della persona. Nell'ambito delle attività di campeggio è consentito l'uso di fuochi in apposite piazzole fisse o rimovibili, senza arrecare danno all'ambiente e nel rispetto delle norme che ne regolano le modalità.
5. Il centro di aggregazione è un punto d'incontro e di socializzazione per adolescenti ad accesso diretto, nel quale le attività e le iniziative diventano opportunità per sviluppare processi di assunzione di responsabilità, di impegno, di educazione alla cooperazione e alla solidarietà. Gli adulti sono rappresentati soprattutto da educatori, in veste di facilitatori delle relazioni nei gruppi e tra i gruppi e di accompagnatori nei percorsi di rielaborazione di idee in progetti e di progetti in azioni concrete.
6. Il gruppo educativo di sostegno alle competenze personali e scolastiche è un servizio di accompagnamento nella quotidianità di preadolescenti e adolescenti ad accesso diretto o ad invio da parte dei servizi sociali. Il gruppo educativo mira, in particolare, al sostegno di ragazzi e ragazze con difficoltà di socializzazione o esposti al rischio di dispersione scolastica o emarginazione. Esso valorizza il sostegno tra pari e il mutuo aiuto e attiva la pluralità delle risorse presenti su ogni territorio, attraverso la progettazione condivisa e integrata.
7. L'educativa di strada è un'attività rivolta a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, finalizzata a costruire una relazione significativa tra di loro e con gli educatori, anche attraverso iniziative co-progettate, e a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. L'educativa di strada è uno strumento per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio ed, eventualmente, facilitare l'accesso ai servizi territoriali.
8. Il centro estivo, servizio semiresidenziale, svolge attività ludiche o laboratoriali ed è soggetto a dichiarazione d'inizio attività, secondo quanto previsto nella direttiva indicata al comma 10.

9. La Regione riconosce il valore educativo del soggiorno di vacanza, anche in forma di campeggio, sia in strutture ricettive fisse, sia in aree attrezzate che non attrezzate e ne stabilisce, con la direttiva indicata al comma 10, le tipologie, i requisiti strutturali e organizzativi.
10. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati sono tenuti a dare comunicazione dell'attività al Comune nel quale questa si svolge, per consentire l'attività di vigilanza. La Giunta regionale, nel rispetto della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività stessa, nonché le relative modalità di controllo. Fino all'approvazione della direttiva regionale i servizi funzionanti rimangono soggetti alla normativa previgente.

Capo II **Servizi del territorio**

Art. 15 *Centri per le famiglie*

1. I comuni, in forma singola o associata, nell'adempimento delle proprie funzioni in materia di sostegno alla genitorialità possono potenziare la rete degli interventi e dei servizi dotandosi di centri per le famiglie con figli.
2. Il centro è un servizio finalizzato:
 - a) alla promozione del benessere delle famiglie con figli, anche attraverso la diffusione di informazioni utili alla vita quotidiana, al sostegno delle competenze genitoriali, specie in occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini disabili, nonché tramite l'incentivazione d'iniziative volte al sostegno economico di genitori che usufruiscono di congedi parentali nel primo anno di vita del bambino;
 - b) all'integrazione e al potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei bambini e dei ragazzi;
 - c) alla promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie.
3. Il centro opera almeno nelle seguenti aree:
 - a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del territorio;
 - b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto, colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare e consulenza in merito al diritto di famiglia;
 - c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone.
4. Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, il centro attua una programmazione integrata con i consultori familiari, mantiene un forte collegamento con i servizi educativi, sociali, le autonomie scolastiche, i centri di servizio indicati all'articolo 22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e rapporti continuativi con i coordinamenti zionali e provinciali previsti dalla presente legge.
5. I requisiti strutturali e organizzativi dei centri sono stabiliti con atto della Giunta regionale, che prevede la dotazione di professionalità adeguate e l'utilizzo della metodologia del lavoro di gruppo.
6. La Regione provvede alla ripartizione delle relative risorse con le modalità stabilite dagli articoli 47 e 48 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.

Art. 16 *Servizi educativi per la prima infanzia, diritto allo studio, istruzione e formazione professionale*

1. I servizi educativi per bambini da tre mesi a tre anni sono regolamentati dalla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia) e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. L'istruzione e la formazione professionale sono normate dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10) e dalla legge regionale n. 12 del 2003.

Art. 17

Servizio sociale professionale ed équipe territoriali

1. I Comuni, singoli o associati, tramite i servizi sociali, anche avvalendosi per quanto di competenza delle AUSL e delle aziende ospedaliere, esercitano le funzioni di tutela dei minori di cui all'articolo 15, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 2 del 2003, e di promozione, anche ai sensi della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991 .
2. Indipendentemente dalla tipologia organizzativa scelta, i servizi sociali prevedono l'assistente sociale come figura professionale specificamente dedicata, con continuità e prevalenza, alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. Il servizio sociale opera secondo la metodologia del lavoro di équipe, che consente l'integrazione delle professioni sociali, educative e sanitarie: assistente sociale, educatore, psicologo, neuropsichiatra ed altre figure richieste dal caso. Il servizio sociale opera a favore di bambini e adolescenti anche attraverso il sostegno a famiglie, gruppi, reti sociali. Ogni servizio sociale individua il responsabile di ciascun caso in una delle figure professionali componenti l'équipe.
4. La Regione incentiva, tramite le province, l'associazionismo degli enti locali per assicurare, altresì, efficaci e tempestivi interventi, anche notturni e festivi, per l'emergenza.
5. Fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia previsti dalla legislazione statale, i servizi si fanno carico delle situazioni di pregiudizio o rischio psicofisico e sociale dei minori perseguendo in modo privilegiato, ove possibile, l'accordo e la collaborazione della famiglia.
6. I servizi territoriali perseguono l'integrazione gestionale e professionale attraverso la costituzione di équipe multiprofessionali che garantiscono presa in carico, progettazione individualizzata e valutazione dell'esperienza.
7. I soggetti pubblici competenti in materia di minori, anche in accordo tra loro, si avvalgono di un supporto giuridico continuativo, figura esperta sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza, a sostegno degli operatori e delle équipe anche nell'interazione con gli uffici giudiziari. L'esperto giuridico collabora alla promozione d'iniziative di aggiornamento normativo del personale dei servizi e alla corretta rappresentazione della condizione dei minori e delle loro famiglie, nonché del funzionamento dei servizi, anche in riferimento alla gestione delle relazioni tra servizi e mass-media. La Regione assicura la formazione, l'aggiornamento periodico in servizio e la supervisione di tali esperti anche per garantire l'integrazione delle competenze giuridiche con quelle sociali, psicologiche e pedagogiche.
8. La Giunta regionale stabilisce i requisiti qualitativi e quantitativi delle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie adeguati alla realizzazione di percorsi personalizzati ed integrati a favore di tutti i bambini e gli adolescenti in difficoltà, anche in attuazione dei livelli essenziali di assistenza e dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2003.

Art. 18

Équipe di secondo livello

1. La conferenza territoriale sociale e sanitaria promuove l'attivazione di équipe specialistiche di secondo livello in materia di tutela, di ambito provinciale o sovradistrettuale.
2. Le funzioni in materia di tutela, affidamento familiare, accoglienza in comunità e adozione possono essere svolte dalla medesima équipe sulla base di protocolli locali.
3. L'accesso all'équipe di secondo livello avviene esclusivamente su invio dei servizi territoriali di cui all'articolo 17. La titolarità e la responsabilità del caso restano comunque in capo al servizio inviante.
4. Le équipe di secondo livello per la tutela sono finalizzate alla gestione di situazioni che risultano più compromesse, sia sul piano dello sviluppo psicofisico del bambino o adolescente, sia sul piano dell'adeguatezza genitoriale e hanno le seguenti funzioni:
 - a) consulenza ai servizi sociali e sanitari di base;
 - b) presa in carico complessiva del caso, quando la sua gravità suggerisce interventi integrativi a quelli di rilevazione, osservazione, valutazione, protezione, terapia avviati dal servizio territoriale;

- c) accompagnamento del minore nell'eventuale percorso giudiziario;
 - d) supervisione specifica agli adulti della comunità o della famiglia affidataria che accoglie il bambino;
 - e) terapia familiare al nucleo genitoriale e terapia riparativa al bambino o ragazzo.
5. Ogni équipe per la tutela è composta da personale opportunamente specializzato ed esperto nella diagnosi e riparazione delle conseguenze post-traumatiche della violenza acuta o cronica sui bambini e adolescenti. All'équipe, come previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera c), viene garantita apposita formazione e adeguata supervisione e l'équipe medesima è costituita almeno dalle seguenti figure professionali: assistente sociale, psicologo esperto nei problemi dei minori, neuropsichiatra infantile ed educatore; a seconda dei casi è integrata da altre figure professionali specificatamente preparate.

Capo III

Strumenti per l'integrazione delle politiche

Art. 19

Coordinamento tecnico a livello distrettuale

1. Nell'ambito della pianificazione territoriale, al fine di garantire una maggiore efficacia agli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza di carattere sociale, sanitario, scolastico, educativo, del tempo libero, in ogni distretto vengono realizzate azioni di coordinamento tra enti locali, AUSL, soggetti gestori di servizi socio-educativi, scuole e soggetti del terzo settore competenti in materia.
2. La funzione di coordinamento viene garantita dall'ufficio di piano, che si avvale di figure di sistema dedicate. Il coordinamento assicura:
 - a) una rete di relazioni e collaborazioni tra i protagonisti delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza per superare i rischi di settorializzazione nelle progettazioni che interessano i bambini e gli adolescenti;
 - b) il monitoraggio e la valutazione del programma territoriale d'intervento per l'infanzia, l'adolescenza e il sostegno alla genitorialità, la promozione delle buone prassi e la cura della documentazione.

Art. 20

Programmazione provinciale e integrazione delle politiche territoriali

1. Nell'ambito del programma di cui all'articolo 6, la Regione prevede l'approvazione, da parte delle province, di un programma per la promozione e lo sviluppo delle politiche di tutela e accoglienza dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il programma provinciale persegue:
 - a) il raccordo e l'integrazione tra le pianificazioni locali, la promozione di progetti sovra distrettuali e di area vasta;
 - b) la realizzazione dell'economia di sistema, da perseguire anche promuovendo l'attuazione coordinata e congiunta d'iniziative nell'ambito di ciascuna Provincia, al fine di prevenire fenomeni di frammentazione;
 - c) la formazione permanente degli operatori e la supervisione alle équipe territoriali e di secondo livello;
 - d) la diffusione delle buone prassi, anche mediante scambi interdistrettuali e interprovinciali.

Art. 21

Coordinamento tecnico provinciale

1. Presso ogni Provincia è istituito un coordinamento tecnico per l'infanzia e l'adolescenza, che assume le competenze di tutti i coordinamenti esistenti a livello provinciale in materia sociale e socio-sanitaria riguardanti l'infanzia e l'adolescenza e li sostituisce.
2. Il coordinamento svolge un ruolo di raccordo tra i diversi distretti, rappresenta un ambito di confronto interistituzionale in merito alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, in coerenza con il piano sociale e sanitario, e supporta le conferenze territoriali sociali e sanitarie di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 2 del 2003. Il coordinamento:
 - a) collabora alla redazione della proposta del programma provinciale in materia di accoglienza e tutela da sottoporre all'approvazione dei competenti organi politici;

- b) contribuisce alla promozione, all'incremento della cultura e alla riflessione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, anche al fine di fornire supporto tecnico nell'orientamento delle politiche provinciali e locali previste nell'atto d'indirizzo e coordinamento triennale;
 - c) fa proposte per il superamento degli squilibri territoriali e per la diffusione di buone prassi tra i servizi, anche operando in collaborazione su area vasta;
 - d) propone un componente effettivo ed uno supplente per la commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272  (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 , recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).
3. La composizione del coordinamento è stabilita in accordo tra la Provincia e le conferenze territoriali sociali e sanitarie dell'ambito provinciale.
4. Nella composizione del coordinamento è garantita la rappresentanza dei diversi territori distrettuali, con la presenza di esperti in ambito sociale, sanitario, educativo, scolastico e del privato sociale; è, inoltre, promosso l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento si raccorda con l'ufficio di supporto delle conferenze territoriali sociali e sanitarie, il coordinamento pedagogico provinciale e la conferenza provinciale di coordinamento di cui all'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2003.

Art. 22

Organismi regionali di coordinamento

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, organismo consultivo della Giunta stessa, che assume anche le competenze del coordinamento regionale adozione (CRAD).
2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, la composizione del coordinamento, che assicura la rappresentanza dei servizi che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito sociale, sanitario, educativo, dell'Ufficio scolastico regionale nonché del privato sociale; promuove l'apporto delle amministrazioni dello Stato competenti in materia di sicurezza e giustizia. Il coordinamento può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.
3. Il coordinamento:
- a) propone iniziative, attività di studio e promozione per la diffusione di una corretta cultura dei diritti dei bambini e degli adolescenti nonché di una genitorialità competente e dell'integrazione degli interventi relativi, anche in collaborazione col Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - b) attiva forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori ed enti gestori di servizi pubblici e privati, enti autorizzati in materia di adozione, rappresentanze delle famiglie adottive e affidatarie e delle comunità di accoglienza nonché, pur nella distinzione dei ruoli, con le magistrature minorili;
 - c) elabora proposte in ordine alle linee d'indirizzo programmatiche degli interventi a favore di bambini e adolescenti e al miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi;
 - d) promuove iniziative di condivisione e messa in rete delle buone pratiche, anche avvalendosi dei risultati dell'attività dei centri di documentazione educativa e per l'integrazione.
4. Il coordinamento si avvale dei flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.
5. Presso la Presidenza della Giunta è istituito un gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale a sostegno delle politiche regionali per l'infanzia e l'adolescenza, che sostituisce il coordinamento previsto dall'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 10 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della associazione nazionale italiana Città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza <CAMINA>), con i seguenti compiti:
- a) provvedere al coordinamento, al monitoraggio e all'analisi delle ricadute degli interventi di competenza dei diversi settori regionali, nonché degli interventi in materia di infanzia e adolescenza finanziati ai sensi della presente legge;
 - b) curare il raccordo degli interventi regionali con i programmi rivolti all'infanzia e all'adolescenza realizzati in ambito nazionale ed internazionale.
6. Il gruppo tecnico è formato dai referenti designati da ciascuna direzione generale, agenzia e istituto della Regione.

Capo IV **Prevenzione e tutela**

Art. 23 *Prevenzione in ambito sociale*

1. La Regione individua nell'armonizzazione e nel coordinamento di tutte le politiche ed attività di prevenzione, a livello regionale, provinciale e zonale, la condizione essenziale per la loro efficacia, efficienza ed economicità; a tal fine sostiene l'attivazione, in ciascuna Provincia, del coordinamento tecnico provinciale di cui all'articolo 21 e, nel distretto, della figura di sistema di cui all'articolo 19.
2. La programmazione e le attività coordinate dei soggetti interessati, rivolte anche ai minori stranieri, articolano la prevenzione nei seguenti livelli:
 - a) promozione dell'agio ed educazione alla legalità e al rispetto reciproco;
 - b) monitoraggio e intervento sulle situazioni di rischio;
 - c) protezione e riparazione del danno, anche per evitarne la reiterazione.
3. La Regione riconosce la necessità di comprendere nel percorso di prevenzione del disagio dei bambini e degli adolescenti un accompagnamento competente dei genitori, mirato a sostenere e sviluppare le loro possibilità e disponibilità affettive, accuditive ed educative, eventualmente compromesse, e in vista di un loro recupero. Tale accompagnamento è finalizzato a garantire a tutto il nucleo un clima familiare e sociale soddisfacente e rispettoso dei bisogni evolutivi dei suoi membri più giovani, anche, se necessario, mediante interventi terapeutici o sociali adeguati.

Art. 24 *Minori vittime di reato*

1. La Regione, al fine di cooperare alla prevenzione, alla riparazione delle conseguenze e al contrasto dei reati in danno di minori, in particolare della violenza sessuale e del maltrattamento, anche intrafamiliari, della trascuratezza e della violenza assistita, nonché dello sfruttamento del lavoro e della prostituzione minorile, promuove:
 - a) azioni informative e formative nei confronti del personale dei servizi educativi e della scuola, in quanto destinatari privilegiati delle rivelazioni delle vittime; dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, in quanto potenziali testimoni della storia del bambino e della famiglia; dei pediatri di comunità e degli assistenti sanitari addetti al percorso vaccinale, in quanto in grado di verificare, precocemente e periodicamente, le condizioni di vita pregiudizievoli; degli operatori delle strutture ospedaliere, per il contatto con esiti di possibili violenze; degli operatori degli spazi giovani consultoriali e dei centri di ascolto per adolescenti; di tutti i soggetti che costituiscono il sistema di protezione dei bambini e adolescenti;
 - b) campagne informative sull'abbandono scolastico, sullo sfruttamento e sulle modalità di segnalazione del lavoro minorile e dell'utilizzo di bambini e adolescenti nell'accattonaggio e in attività illecite, in accordo con le competenti autorità, quali le Forze dell'ordine, la Polizia municipale, gli ispettorati del lavoro;
 - c) l'attivazione di punti d'ascolto per le problematiche inerenti il disagio minorile, gestiti da operatori competenti;
 - d) l'accompagnamento tutelante del minore vittima in tutto il percorso di protezione e riparazione, a partire dall'allontanamento, anche d'urgenza, dalla famiglia, fino all'assistenza nell'eventuale iter giudiziario, da parte di persone competenti, capaci di attivare un rapporto di fiducia col bambino o adolescente;
 - e) la presa in carico tempestiva e complessiva, sociale, sanitaria ed educativa, dei bambini e dei ragazzi vittime di violenza, con particolare attenzione alla gravità dei danni derivanti da violenza sessuale, anche attraverso il sostegno al genitore protettivo;
 - f) azioni anche informative tese a favorire l'istituto della costituzione di parte civile.
2. La Regione sostiene il ruolo del sistema di protezione in quanto strumento che garantisce e potenzia l'efficacia delle azioni a favore dei bambini e degli adolescenti. Il sistema è costituito da servizi e da interventi di prevenzione, ascolto, sostegno, diagnosi, terapia ed accoglienza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera g) della legge regionale n. 2 del 2003, gestiti da soggetti pubblici o privati operanti in modo integrato e sinergico, cui le leggi statali e le norme regionali

attribuiscono un ruolo nel percorso di protezione dei bambini e degli adolescenti vittime o a rischio di violenze, maltrattamenti e trascuratezza. La Regione riconosce nel coordinamento tecnico provinciale per l'infanzia e l'adolescenza l'ambito di raccordo del sistema di protezione; per favorire tale ruolo la Regione promuove intese con le amministrazioni dello Stato interessate.

3. I servizi promuovono o adottano, per quanto di loro competenza, ogni misura al fine di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria, intesa come aggravamento degli effetti traumatici del reato a causa del cattivo o mancato uso degli strumenti volti a tutelare la vittima. I servizi operano al fine di assicurare l'assistenza indicata all'articolo 609 decies, terzo e quarto comma del codice penale, in particolare predisponendo le protezioni dovute nella preparazione e nel corso della raccolta di testimonianze di minori vittime di violenza, anche in attuazione dell'articolo 498, comma 4 ter del codice di procedura penale.
4. La Regione sostiene percorsi formativi dedicati al personale incaricato dell'accompagnamento del minore vittima nel percorso giudiziario, con particolare riguardo alle audizioni protette; sostiene, altresì, i servizi nell'allestimento di spazi attrezzati per tali audizioni.
5. Nell'emergenza di gravi violenze fisiche, psicologiche, sessuali, subite o assistite dai bambini o dagli adolescenti, la Regione riconosce il loro diritto a cure tempestive, mediante percorsi di sostegno psicologico e psicoterapeutico, a opera dei servizi territoriali o specializzati, che provvedono anche a segnalare i fatti alle competenti autorità giudiziarie. L'assistenza è assicurata specie in vista dell'eventuale audizione protetta della vittima, per il tempo necessario ad acquisire consapevolezza e capacità di verbalizzazione dei fatti avvenuti.
6. La Regione partecipa alle azioni degli enti locali e delle competenti amministrazioni dello Stato volte alla tutela di bambini e ragazzi coinvolti come vittime in attività criminose o illegali.

Art. 25

Bambini e adolescenti assistiti nei presidi ospedalieri e nelle attività ambulatoriali

1. Le strutture pubbliche e private che assistono la nascita ed erogano cure intensive e cure in regime di degenza a bambini e adolescenti, devono possedere i requisiti strutturali ed organizzativi definiti dalla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 ) ed atti attuativi. In particolare, anche ai sensi della legge regionale 1 aprile 1980, n. 24 (Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri), tali strutture devono:
 - a) agevolare, accanto al bambino o ragazzo ricoverato, la permanenza continuativa di familiari o loro sostituti a lui graditi;
 - b) riservare appositi spazi al gioco e all'intrattenimento dei bambini ricoverati;
 - c) garantire il diritto allo studio;
 - d) facilitare l'accesso all'assistenza specialistica ambulatoriale, prevedendo specifiche modalità di accoglienza.
2. Al fine indicato dal comma 1, lettera c) la Regione promuove accordi con gli uffici scolastici.

Art. 26

Bambini e adolescenti disabili

1. La Regione garantisce la qualità tecnica, umana e relazionale della prima informazione sulla disabilità nel periodo prenatale e perinatale e assicura il primo intervento di sostegno ai genitori, anche tramite i presidi ospedalieri e promuovendo il raccordo con i servizi del territorio.
2. I Comuni, le province, e le AUSL, anche in accordo con l'amministrazione scolastica, promuovono la piena integrazione di bambini e adolescenti con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104  (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, in particolare attraverso:
 - a) le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione assicurate dal servizio sanitario regionale;
 - b) il supporto alle famiglie con bambini con gravi sofferenze, disabilità o malattie rare, anche tramite interventi di assistenza domiciliare;
 - c) gli interventi per l'integrazione nei servizi educativi e scolastici previsti dalle leggi statali e regionali;

- d) la definizione del progetto individualizzato di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003, contenente le prestazioni sociali, socio-sanitarie, sanitarie ed educative;
 - e) gli interventi per l'inserimento lavorativo previsti dalla normativa regionale e nazionale in materia di formazione professionale e collocamento mirato.
3. I comuni e le AUSL, anche avvalendosi del terzo settore, promuovono il benessere del bambino e dell'adolescente con disabilità e della sua famiglia, anche mediante il lavoro sociale di rete, finalizzato a potenziare le abilità personali del minore stesso nonché le competenze dei familiari e di tutte le persone coinvolte nei processi educativi e di cura.

Art. 27

Interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale

1. La Regione promuove le condizioni per la realizzazione:
 - a) del principio, sancito dalla normativa statale, di residualità della pena detentiva e della piena fruibilità di tale principio anche da parte dei minori stranieri;
 - b) della funzione educativa del procedimento e della misura penale.
2. Per tali finalità la Regione promuove la territorializzazione degli interventi a favore dei minori inseriti nel circuito penale, intesa come:
 - a) condivisione, nel rispetto delle rispettive competenze, tra servizi sociali dell'amministrazione della giustizia, degli enti locali e servizi sanitari di un progetto personalizzato sul minore, che lo accompagna dall'ingresso nel circuito penale fin dopo la sua dimissione;
 - b) previsione di modalità concordate e programmate tra il centro per la giustizia minorile e i servizi territoriali per la dimissione del ragazzo dal circuito penale;
 - c) promozione, nell'esecuzione del progetto personalizzato, del coinvolgimento delle istituzioni e delle risorse presenti sul territorio, anche attraverso accordi con le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e di categoria afferenti al mondo produttivo e il terzo settore.
3. La Regione e gli enti locali, per quanto di propria competenza, promuovono la realizzazione della rete finalizzata all'esecuzione degli interventi nei confronti dei minori sottoposti a procedimento penale, inclusa la messa alla prova; tale rete comprende le strutture e le forme di accoglienza, nonché i servizi di ambito sociale, formativo-educativo e ricreativo.
4. La Regione e gli enti locali riconoscono, nei limiti e nelle forme previste dalla legge dello Stato, il valore sociale ed educativo della giustizia riparativa, in quanto procedimento nel quale la vittima, il reo e gli altri soggetti della comunità lesi da un reato partecipano alla risoluzione del conflitto prodotto dall'illecito, anche con l'aiuto di un terzo indipendente, tramite la mediazione penale.

Art. 28

Protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia. Accordi con il terzo settore

1. La Regione promuove intese con il Ministero della giustizia al fine di condividere:
 - a) forme e modalità per la territorializzazione degli interventi;
 - b) percorsi formativi comuni al personale dei servizi degli enti territoriali e dell'amministrazione della giustizia;
 - c) promozione di attività di alfabetizzazione, scolarizzazione e mediazione culturale, nonché di formazione e di avviamento al lavoro per i minori in carico al circuito penale;
 - d) sostegno d'iniziative d'incontro e di socializzazione tra i minori sottoposti a misure penali e i loro pari, nonché di sensibilizzazione ai temi dell'adolescenza in difficoltà e di confronto e scambio di buone prassi.
2. La Regione e gli enti locali promuovono accordi con le organizzazioni del terzo settore per attività di supporto qualificato ai minori e neo maggiorenni inseriti nel circuito penale.

Art. 29

Commissione tecnica di coordinamento interistituzionale

1. La Regione riconosce nella commissione di coordinamento delle attività dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi sociali degli enti locali, istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 272 del 1989 , il principale organismo tecnico, in

ambito regionale, di confronto e d'integrazione interistituzionale sui temi della devianza minorile e della promozione della territorializzazione degli interventi.

2. Il servizio regionale competente in materia di minori presta la propria collaborazione alla commissione di cui al comma 1, su richiesta della medesima, e le fornisce i flussi informativi dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani. La Regione promuove lo scambio e la collaborazione con l'amministrazione della giustizia nella gestione, a fini statistici e scientifici, di flussi documentari.

Capo V

Diritto del bambino ad una famiglia e all'accoglienza

Art. 30

Prevenzione dell'abbandono. Adozione nazionale e internazionale

1. Le attività e i servizi del territorio della Regione relativi alle adozioni si basano sul principio del superiore interesse del minore, previsto all'articolo 3 della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991 , e sul principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale, previsto dalla Convenzione relativa alla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della legge 31 dicembre 1998, n. 476  (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184 , in tema di adozione di minori stranieri).
2. Per l'attuazione dei principi di cui al comma 1, la Regione promuove la prevenzione e il contrasto dell'abbandono tramite:
 - a) il sostegno alle competenze genitoriali e l'eliminazione degli ostacoli che ne impediscono il corretto esercizio;
 - b) misure di sostegno ad ogni scelta genitoriale e tutela del parto anonimo, garantendo al neonato l'inserimento immediato in un ambiente familiare, in stretta collaborazione con i servizi ospedalieri, sanitari e sociali e con il Tribunale per i minorenni;
 - c) attività di sensibilizzazione, informazione, preparazione, anche attraverso corsi gratuiti, alle coppie che dichiarano la propria disponibilità all'adozione, nonché sostegno psicologico e sociale alla famiglia e al bambino nel periodo successivo all'adozione, all'inserimento scolastico e ai periodi critici della crescita.
3. Al fine di garantire la corretta e tempestiva conduzione delle indagini psico-sociali per le coppie candidate all'adozione nazionale e internazionale, la Regione promuove la creazione e la qualificazione delle équipe di secondo livello, ad opera dei competenti servizi del territorio.
4. La Regione promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra tutti i soggetti che hanno competenze in materia di adozione ai fini della qualificazione degli interventi, della condivisione degli obiettivi e di una migliore definizione dei rispettivi compiti.

Art. 31

Affidamento familiare e accoglienza in comunità

1. La Regione, per l'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti temporaneamente allontanati dalla famiglia, attribuisce pari dignità all'affidamento familiare e all'inserimento all'interno di comunità che garantiscono un'accoglienza di tipo familiare, pur nel riconoscimento delle specificità di ciascuna opzione. La scelta del tipo di accoglienza, nel rispetto dei provvedimenti giudiziari, è determinata dalle esigenze del bambino, dell'adolescente e della sua famiglia e dall'opportunità di ridurre al minimo la permanenza fuori dalla famiglia d'origine.
2. La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità, qualunque sia la forma di accoglienza predisposta per lui, all'interno di un quadro di risposte differenziate, per soddisfarne gli specifici bisogni di sostegno, tutela, riparazione ed accompagnamento, anche oltre il diciottesimo anno d'età.
3. La Regione favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia nel sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale.
4. La Regione, in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale n. 2 del 2003, stabilisce con direttiva unitaria le condizioni per l'affidamento familiare e i requisiti strutturali e organizzativi per l'accoglienza in comunità.

Art. 32*Valorizzazione del volontariato e dell'associazionismo familiare*

1. L'impiego di volontari, anche in progetti di servizio civile, appositamente formati a sostegno dei bambini e delle loro famiglie, deve essere previsto in maniera continuativa e per un tempo preventivamente concordato con i servizi competenti, nell'ambito di accordi con associazioni o organismi di volontariato. Tale impiego non sostituisce il ruolo delle figure professionali.
2. La Regione, tramite il coordinamento regionale per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 22, promuove forme di collaborazione tra enti titolari delle funzioni in materia di minori e associazioni di volontariato, con particolare riguardo a quelle di famiglie adottive e affidatarie.

**PARTE III
GIOVANI****TITOLO I
PRINCIPI GUIDA DELLE POLITICHE GIOVANILI****Art. 33***Obiettivi della programmazione regionale*

1. Con riferimento agli articoli 2 e 3 la Regione riconosce, garantisce e promuove i diritti di cittadinanza dei giovani, favorisce il pieno sviluppo della loro personalità sul piano culturale, sociale ed economico, ne sostiene l'autonoma partecipazione alle espressioni della società civile e alle istituzioni e ne promuove e valorizza le forme associative anche per lo svolgimento di attività d'interesse generale e sociale.
2. La Regione promuove e coordina le politiche per i giovani, in un'ottica d'integrazione, di concertazione con gli enti locali e le parti sociali, di collaborazione con i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni del privato sociale, anche promuovendo la partecipazione dei giovani nelle politiche loro dirette, al fine di una condivisione delle priorità, delle strategie, del conseguimento e della verifica dei risultati e dell'ottimizzazione degli investimenti.
3. Al fine di garantire l'integrazione tra le politiche di settore rivolte ai giovani e l'efficacia degli interventi, la Giunta regionale istituisce con propria deliberazione gli organismi di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).
4. La Giunta regionale, anche avvalendosi del supporto degli organismi di coordinamento di cui al comma 3 e dell'osservatorio di cui all'articolo 7, presenta triennialmente all'Assemblea legislativa un documento sulle linee di indirizzo e sulle azioni che intende attuare a favore dei giovani, con particolare riferimento alle attività, ai piani e ai programmi relativi alle norme indicate di seguito, e un rapporto annuale sugli interventi effettivamente realizzati nel periodo di riferimento:
 - a) piano sociale e sanitario di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003;
 - b) programma regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo);
 - c) programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);
 - d) documento di programmazione triennale di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38);
 - e) linee di programmazione ed indirizzi per le politiche del lavoro definiti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro);
 - f) programma regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico);
 - g) programma regionale di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999;
 - h) piano regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);

- i) programma pluriennale di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);
 - j) programma triennale di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale);
 - k) attività per la sicurezza stradale dei giovani di cui agli articoli 4, comma e), e 6 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) ed all'articolo 6 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero);
 - l) programma regionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport);
 - m) programma regionale di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 <Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38>);
 - n) programma regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1996, n. 15 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione ed educazione ambientale);
 - o) programma triennale regionale sullo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) di cui alla L.R. 24 maggio 2004, n. 11.
5. La Regione promuove l'attivazione, lo sviluppo ed il consolidamento di ambiti di partecipazione sistematica dei giovani alla vita pubblica delle istituzioni locali e favorisce la conoscenza delle esperienze realizzate e la diffusione delle buone prassi.

Art. 33 bis

(aggiunto da art. 35 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

Realizzazione dei programmi regionali

1. *La Regione, sulla base degli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), realizza i propri programmi di intervento a favore dei giovani attraverso le Unioni di Comuni ed i Comuni capoluogo di provincia, ove non siano inclusi in Unioni.*
2. *Per la realizzazione dei programmi regionali, gli Enti locali di cui al comma 1 presentano alla Regione progetti con riferimento al proprio ambito territoriale ottimale di riferimento.*

Art. 34

Forum giovani

1. La Regione indice periodicamente una conferenza denominata "Forum giovani", quale luogo privilegiato d'incontro tra giovani e istituzione regionale, sede di confronto, partecipazione e d'individuazione di proposte, anche ai fini della definizione delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, comma 4, nonché di verifica delle politiche rivolte ai giovani. Il forum può essere organizzato per sessioni di lavoro tematiche e prevedere l'utilizzo di tecnologie informatiche come strumento di partecipazione.
2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare la più ampia presenza di giovani, stabilisce con proprio atto le forme delle loro rappresentanza al Forum giovani e ne garantisce il coinvolgimento anche attraverso la raccolta di adesioni spontanee.
3. Al forum sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni indicate di seguito, privilegiando la fascia d'età giovanile:
 - a) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperazione sociale nell'ambito delle politiche giovanili;
 - b) università, Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituzioni scolastiche e organismi di formazione professionale accreditati;
 - c) enti locali e loro associazioni;
 - d) camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

- e) organizzazioni sindacali e associazioni di categoria;
- f) Servizio diocesano per la pastorale giovanile e rappresentanti di ogni altra confessione religiosa con cui lo Stato abbia stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione ;
- g) coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile (COPRESC) di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2003.

Art. 35

Informagiovani

1. La Regione riconosce l'informazione quale strumento fondamentale per i giovani di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano; garantisce ai giovani il diritto all'informazione e pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale.
2. La Regione sostiene la creazione e la qualificazione dei servizi Informagiovani dislocati sul territorio regionale, gestiti da soggetti pubblici o privati convenzionati, anche tramite attività finalizzate allo sviluppo delle competenze professionali degli operatori.
3. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione dei servizi Informagiovani attraverso interventi di ristrutturazione delle sedi, di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa, dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche, nonché di un utilizzo delle stesse tecnologie in un'ottica di evoluzione e adeguamento alle esigenze emergenti.
4. Gli Informagiovani tra le proprie attività:
 - a) svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale e garantiscono un'efficace comunicazione sulle opportunità offerte dal territorio;
 - b) favoriscono e promuovono i percorsi d'incontro giovanile, la comunicazione tra i giovani e la partecipazione sociale;
 - c) prestano servizi a favore delle esigenze informative dei giovani.
5. La Regione, anche al fine di istituire il coordinamento regionale Informagiovani, si avvale delle esperienze di relazione e di reti tra gli Informagiovani a livello territoriale finalizzati all'individuazione di strumenti e metodologie di lavoro condivisi, ad attività di indagine, ricerca, documentazione e comunicazione.
6. La Regione fissa, altresì, i livelli minimi delle prestazioni erogate dagli Informagiovani che accedono ai benefici previsti dalla presente legge.

Art. 36

(abrogato da art. 35 L.R. 18 luglio 2014, n. 17)

Integrazione e coordinamento provinciale delle politiche giovanili

abrogato.

TITOLO II

AZIONI E FORME DI SOSTEGNO A FAVORE DEI GIOVANI

Art. 37

Apprendimento, orientamento e partecipazione responsabile

1. La Regione e le province favoriscono l'accesso dei giovani ad attività di formazione superiore, continua e permanente, concedendo gli assegni formativi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2003, nonché alle attività transnazionali promosse dalla decisione n. 1720/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione di un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente.
2. Le linee prioritarie di programmazione regionale di cui all'articolo 33 e i programmi provinciali di cui all'articolo 35 prevedono azioni e interventi volti a valorizzare il ruolo dell'apprendimento non formale da parte dei giovani, quale opportunità per affermare capacità, potenzialità, interessi e passioni. In particolare, la programmazione regionale e provinciale sostiene sperimentazioni di certificazione delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2003, dalla decisione 2241/2004/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle

competenze (Europass) e dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 24 novembre 2005 - "Rispondere alle preoccupazioni dei giovani in Europa - attuare il patto europeo per la gioventù e promuovere la cittadinanza attiva" (sistema Youth Pass).

3. La Regione favorisce la partecipazione dei giovani al volontariato, ai progetti di servizio civile nazionale e regionale, alle diverse attività di solidarietà e associazionismo, come strumento di crescita personale, come mezzo per acquisire competenze ed esperienze integranti la vita scolastica o professionale, come opportunità di cittadinanza e di partecipazione attiva, come strumento di accoglienza e d'integrazione.
4. La Regione sostiene l'organizzazione d'iniziative di coinvolgimento degli adolescenti e dei giovani nelle attività di sostegno scolastico e ricreativo di bambini e di coetanei in difficoltà, per il superamento della solitudine e per favorire l'instaurarsi di relazioni tra giovani in una prospettiva di solidarietà.

Art. 38

Lavoro e sostegno alle attività autonome ed imprenditoriali

1. La Regione, coerentemente con la decisione 2005/600/CEE del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, sostiene l'evoluzione dei sistemi d'istruzione e formazione per facilitare l'ingresso qualificato dei giovani nel mondo del lavoro, promuovendo una maggior coerenza tra l'offerta formativa e i fabbisogni professionali.
2. Nella definizione degli standard del servizio per l'orientamento professionale e delle figure di riferimento, di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 17 del 2005, la Giunta regionale tiene conto delle particolari esigenze dei giovani in cerca di prima occupazione, individuando figure professionali di riferimento e sostenendo la qualificazione degli operatori e delle attività.
3. La Regione sostiene l'acquisizione delle competenze chiave indicate dalla raccomandazione 2006/962/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, al fine di garantire ai giovani l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, favorendo l'acquisizione di competenze in contesti formali, non formali e informali secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003 e sostenendo la qualificazione del contratto di apprendistato.
4. Secondo quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005, la Giunta regionale detta disposizioni volte a favorire l'accesso dei giovani ai tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003.
5. La Regione valorizza l'imprenditorialità giovanile come fattore determinante ai fini dello sviluppo economico e sociale, come approccio creativo al lavoro e come possibilità di creazione e accesso a nuove attività lavorative, favorendo la propensione all'autoimprenditorialità nei percorsi e nei programmi formativi del sistema formativo regionale.
6. La Regione e le province favoriscono la creazione e l'implementazione di strumenti quali gli incubatori e acceleratori di impresa in grado di cogliere le esigenze d'innovazione e di privilegiare il riequilibrio di genere e multiculturale. Promuovono, inoltre, servizi informativi volti ad agevolare lo sviluppo di attività svolte in forma autonoma o cooperativa da parte dei giovani.
7. Per il sostegno alle attività previste ai commi 5 e 6 è istituito un apposito fondo di rotazione per la gestione del quale la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità operative, con particolare riguardo:
 - a) alla durata del piano di rientro in relazione alle agevolazioni concesse;
 - b) alla quota dello stanziamento destinata alle imprese di nuova costituzione e a quelle in espansione;
 - c) ai criteri per la determinazione dell'entità delle agevolazioni;
 - d) alle condizioni per l'erogazione del finanziamento.
8. La Regione e le province possono promuovere forme di tirocinio, con esclusivi fini orientativi e di addestramento pratico, rivolti ad adolescenti e giovani di età non superiore a ventinove anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università ovvero un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I tirocini in questione hanno durata non superiore a tre mesi e si svolgono prevalentemente nel periodo estivo, quando, secondo il calendario dell'università ovvero dell'istituto di iscrizione, allo studente non viene richiesto di frequentare le lezioni ovvero

sostenere esami. Alla convenzione tra soggetti promotori e datori di lavoro ospitanti deve essere allegato un progetto di orientamento ed addestramento ove siano precisati: conoscenze ed attitudini costituenti obiettivo del tirocinio; strumenti individuati per raggiungere l'obiettivo; forme di coordinamento dei tutor, al fine del raggiungimento degli obiettivi; modalità e condizioni di presenza nonché forme di tutela dello studente nell'organizzazione di lavoro del datore ospitante. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, ai tirocini in oggetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale n. 17 del 2005 ovvero, fino ad attuazione di questi, al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196 , sui tirocini formativi e di orientamento).

Art. 39

Accesso all'abitazione

1. La Regione, nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 24 del 2001 e nel rispetto delle linee prioritarie di azione di cui all'articolo 33, promuove condizioni di particolare favore per l'accesso da parte dei giovani alla locazione o alla proprietà degli alloggi. Individua nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 11, comma 3 bis della legge regionale n. 24 del 2001 una quota di risorse destinate al pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte di giovani che si trovano nelle condizioni previste dalla disposizione citata.
2. La Regione concede, altresì, contributi in conto capitale ai giovani per il recupero, l'acquisto o la costruzione della propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2001.
3. La Regione sostiene progetti, attività e iniziative che valorizzino forme di vicinato solidale per l'instaurarsi di relazioni tra giovani e comunità locale in una prospettiva di solidarietà, attenzione e cura dei rapporti tra persone e generazioni.

Art. 40

Interventi di promozione culturale

1. La Regione sostiene e valorizza la creatività giovanile e il pluralismo di espressione, e promuove la crescita, la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in ambito culturale.
2. La Regione promuove l'incremento della fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche attraverso azioni specifiche finalizzate a facilitarne l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti sul territorio regionale.
3. La Regione promuove iniziative di educazione alla comprensione e al rispetto del patrimonio storico, culturale, ambientale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e valorizza il ruolo propositivo dei giovani nella cura e nella salvaguardia del patrimonio culturale.
4. La Regione sostiene le produzioni culturali dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche; assicura ad essi un ambiente culturale aperto all'innovazione nelle sue diverse espressioni; garantisce un contesto favorevole alla ricerca e allo sviluppo della progettualità, della creatività e della professionalità dei giovani, anche attraverso la messa a disposizione di strumenti per creare reti sociali, e favorisce l'incontro tra produzione artistico-creativa dei giovani e mercato.
5. Nei programmi di attuazione della legge regionale n. 13 del 1999, della legge regionale n. 37 del 1994 e della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) la Regione individua le azioni finalizzate al sostegno della produzione e della fruizione culturale dei giovani e delle associazioni o organizzazioni che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani.
6. La Regione supporta e incentiva la creazione di reti di giovani artisti e ne favorisce gli scambi a livello regionale, nazionale e internazionale; sostiene e valorizza i progetti promossi a questo scopo dagli enti locali, e in collaborazione tra soggetti pubblici e privati e a livello territoriale; promuove la conoscenza sulla presenza e le attività dei giovani artisti sul territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di archivi inerenti le diverse discipline.
7. La Regione contrasta le cause che possono indurre il divario digitale tra i giovani sia a livello tecnologico, sia culturale, anche promuovendo la conoscenza e l'uso critico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e favorendo la padronanza della multimedialità.

Art. 41

Promozione della salute e di stili di vita sani

1. La Regione:

- a) promuove l'informazione, da attuarsi anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali, finalizzata all'adozione di stili di vita sani, alla comprensione ed alla consapevolezza sui consumi ed i messaggi mediatici che li incentivano, favorendo il coinvolgimento diretto dei giovani;
- b) sostiene progetti ed interventi finalizzati a responsabilizzare i giovani sui propri comportamenti e sui rischi possibili con un approccio globale ai fattori di rischio ed un'attenzione particolare alla sessualità, all'alimentazione ed al consumo di sostanze psicoattive, anche legato alle attività sportive;
- c) promuove, in accordo con l'amministrazione scolastica, la programmazione d'interventi di promozione alla salute nelle scuole secondarie superiori, anche con specifiche attività di consulenza ed ascolto;
- d) favorisce il coinvolgimento di giovani di pari età nel ruolo di supporto allo sviluppo di competenze orientate a scelte e comportamenti responsabili nei propri coetanei e di promozione della partecipazione attiva;
- e) riconosce i servizi di prossimità, ed in particolare gli interventi di strada, quali strumenti facenti parte della rete dei servizi territoriali, idonei a contattare i giovani direttamente nei luoghi di vita e di aggregazione, a riconoscere le possibili situazioni di rischio, a fornire informazioni e consulenza, ad attivare le risorse formali ed informali della comunità locale, a garantire supporto ed accompagnamento verso le opportunità ed i servizi del territorio;
- f) promuove lo sport come diritto di cittadinanza e riconosce la funzione della pratica delle attività motorie, sportive e ricreative come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita;
- g) sostiene, con modalità stabilite dalla Giunta regionale, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive e ricreative che svolgono la loro attività in favore dei giovani o che sono costituite in prevalenza da giovani;
- h) promuove la salute dei giovani, tramite i servizi e gli interventi sanitari e socio-sanitari, garantendo la personalizzazione e la progettazione partecipata degli interventi;
- i) sostiene la sperimentazione di équipes multiprofessionali e di forme di sostegno stabile alla continuità scolastica ed all'integrazione sociale e lavorativa dei giovani disabili al compimento della maggiore età;
- j) promuove l'attivazione di servizi socio-sanitari per i giovani, a cui concorrono professionisti con diverse competenze, provenienti da servizi pubblici e del terzo settore, incentiva l'utilizzo delle tecnologie digitali e delle diverse connettività per favorire l'accesso dei giovani ai servizi e nuovi modelli di consulenza e di presa in carico, sostiene la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori finalizzata a rafforzare le competenze specifiche indispensabili nella relazione con i giovani;
- k) incentiva l'organizzazione di servizi e spazi dedicati per i giovani fino ai ventuno anni d'età ed a tutti gli studenti nell'ambito della promozione della salute sessuale e riproduttiva dei giovani;
- l) favorisce interventi di sostegno per le giovani famiglie con bambini e le giovani madri sole, anche tramite i centri per le famiglie di cui all'articolo 16;
- m) riconosce i luoghi del divertimento, anche notturni, come spazi importanti per i giovani, nei quali favorire la contaminazione tra le offerte culturali, ricreative e artistiche e promuovere la sicurezza e la salute, con particolare attenzione ai rischi legati al consumo di sostanze ed agli incidenti stradali. La Regione e gli enti locali promuovono la qualità dell'offerta di divertimento ed un divertimento più sicuro e sano. La definizione di strategie d'intervento comuni tra Regione, enti locali, Forze dell'ordine, AUSL, terzo settore, professionisti dei servizi territoriali e di emergenza o urgenza, organizzatori e gestori delle attività e giovani fruitori e la sperimentazione d'interventi innovativi si fondano sulla condivisione di valori e principi tra tutti i soggetti coinvolti nell'offerta di divertimento, sull'ascolto ed il supporto dei giovani fruitori, sul monitoraggio e l'analisi costante delle nuove tendenze e delle situazioni locali.

Art. 42

Mobilità e cittadinanza europea

1. La Regione, in raccordo con le agenzie nazionali preposte, promuove e supporta le attività legate alla mobilità giovanile transnazionale nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva, in coerenza con i programmi europei che le sostengono.

2. La Regione, le province ed i comuni promuovono e supportano scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi transnazionali ideati, pianificati e realizzati direttamente dai giovani, dai loro gruppi, anche informali, e dalle loro associazioni.
3. La Regione sostiene le esperienze di servizio civile all'estero in paesi in via di sviluppo o in zone di pacificazione, quale occasione privilegiata per sperimentare da parte dei giovani i valori costituzionali di solidarietà, di difesa civile non armata e nonviolenta e di costruzione del bene comune, in coerenza con le finalità della legge regionale n. 20 del 2003.
4. La Regione e le province promuovono la formazione permanente e continua degli animatori socio-culturali di attività giovanili transnazionali, favorendo, inoltre, la partecipazione degli animatori alle attività di formazione.
5. La Regione, d'intesa con le agenzie nazionali preposte, favorisce il riconoscimento delle competenze e delle abilità acquisite in ambito non formale attraverso le attività di mobilità giovanile transnazionale.
6. La Regione, d'intesa con le province ed i comuni, promuove e supporta le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, promosso dalla decisione n. 1719/2006/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'istituzione del programma "Gioventù in azione" per il periodo 2007-2013.

Art. 43

Sostegno alle diverse forme di aggregazione giovanile per l'esercizio di attività dedicate ai giovani

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 <Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo>), la Regione valorizza e sostiene le associazioni di promozione sociale che svolgono la loro attività in favore dei giovani. La Regione sostiene, altresì, i gruppi giovanili, anche non formalmente costituiti in associazione, che dimostrino capacità di realizzare attività, fornire servizi, esprimere o rappresentare le esigenze del mondo giovanile.
2. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2005, la Regione valorizza i soggetti di cui al comma 1 e le associazioni di volontariato che svolgano la loro attività in favore dei giovani.
3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 206 del 2003 , la Regione riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione .
4. La Regione valorizza le associazioni che si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, se perseguono l'obiettivo di favorire l'acquisizione da parte dei giovani di condizioni lavorative continuative e stabili. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale n. 17 del 2005, specifici criteri per la concessione, sospensione e revoca degli incentivi.

Art. 44

Spazi di aggregazione giovanile

1. La Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, anche attraverso la realizzazione di eventi e proposte che favoriscano l'incontro spontaneo, tenendo conto della specificità socio-culturale e della marginalità sociale dei luoghi, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.
2. Gli spazi di aggregazione si caratterizzano come luoghi polifunzionali d'incontro, d'intrattenimento, di acquisizione di competenze attraverso processi non formali di apprendimento, di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività sul piano educativo, ludico, artistico, culturale, sportivo, ricreativo e multiculturale, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna.
3. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, la Regione promuove e sostiene:
 - a) lo sviluppo e la qualificazione degli spazi attraverso interventi di ristrutturazione dei luoghi adibiti alle attività; di adeguamento e miglioramento delle strutture sul piano della funzionalità logistica e organizzativa; dell'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;

- b) le attività realizzate negli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale gestiti da soggetti pubblici e del privato sociale, che prevedano tra le loro finalità iniziative prevalentemente rivolte ai giovani e una partecipazione attiva dei giovani, con particolare attenzione ai progetti da essi elaborati, al fine di valorizzarne le competenze e il protagonismo;
 - c) i progetti integrati a livello territoriale, finalizzati alla costruzione di reti e di relazioni sistematiche tra gli spazi di aggregazione sul piano informativo, del monitoraggio degli interventi e della comunicazione;
 - d) i progetti volti a promuovere la qualificazione e la professionalità degli operatori degli spazi giovani e forme significative di collaborazioni tra essi.
4. Nell'ambito del programma di riqualificazione urbana di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), l'amministrazione comunale individua interventi di ristrutturazione edilizia, recupero, realizzazione o ampliamento di fabbricati, nonché interventi di altra natura, destinati alla creazione di spazi di aggregazione per i giovani. Il bando di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 19 del 1998 ricomprende gli interventi indicati nel presente comma.
5. I finanziamenti di cui al comma 4 possono essere assegnati anche dall'accordo di approvazione dei programmi speciali d'area, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), che ricomprendano tra le loro previsioni interventi di riqualificazione urbana destinati a realizzare spazi di aggregazione per i giovani e che valorizzino la progettazione partecipata.

Art. 45

Sostegno per il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali attraverso pratiche di e-democracy

1. La Regione supporta gli enti locali nella predisposizione di azioni a favore del coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali maggiormente riguardanti la loro vita, mettendo a disposizione strumenti e metodologie che permettono il coinvolgimento tramite forum, dibattiti on line e predisposizione di pareri in via elettronica.
2. La Regione si impegna ad attivare pratiche di e-democracy anche nella redazione di progetti di legge regionali con attinenza al mondo giovanile.

PARTE IV NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 46 (1)

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta, avvalendosi anche dell'osservatorio regionale per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani di cui all'articolo 7, del gruppo tecnico per l'integrazione intersettoriale di cui all'articolo 22, comma 5 e di altri organismi di coordinamento indicati all'articolo 6, comma 1, lettera d), presenta alle commissioni assembleari competenti una relazione che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) le azioni poste in essere per realizzare continuità di programmazione rivolta alle esigenze di bambini, adolescenti e giovani e il miglioramento dell'integrazione delle politiche e dei programmi regionali nei diversi settori d'intervento, evidenziando eventuali criticità emerse;
 - b) l'ammontare delle risorse, la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei progetti finanziati dalla Regione, presentati da soggetti privati o enti locali;
 - c) il quadro delle iniziative e degli interventi in favore di bambini, adolescenti e giovani attuati con la presente legge, con particolare attenzione ad eventuali nuovi strumenti e ai risultati ottenuti.
2. Le commissioni assembleari competenti, in ordine alle attività di controllo previste dal presente articolo, possono procedere ad audizioni degli organi consultivi e di altri osservatori qualificati impegnati nell'attuazione della presente legge, nonché prevedere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i soggetti attuatori e i giovani riguardo l'efficacia degli interventi realizzati.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio di cui al presente articolo.
4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo sono stanziade adeguate risorse finanziarie.

Art. 47

Attuazione degli interventi

1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge rientra nell'ambito delle tipologie di finanziamento e delle risorse rinvenibili anche nelle leggi settoriali vigenti, nonché ne utilizza, ove compatibili, le medesime procedure di spesa.
2. La realizzazione e la gestione degli interventi spettano alle singole direzioni generali competenti per materia.
3. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge devono sussistere i requisiti previsti dalla normativa contabile vigente per l'iscrizione in bilancio delle risorse.
4. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per:
 - a) attività educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione;
 - b) l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture finalizzate al tempo libero e alle attività educative e culturali per i bambini e gli adolescenti.
5. Per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 35, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati per le attività e la qualificazione degli Informagiovani e per la ristrutturazione, l'adeguamento e miglioramento di strutture e per l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche finalizzate ai servizi degli Informagiovani.
6. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 43, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associate e ai soggetti pubblici e privati per progetti con finalità educative, culturali, sportive, di socializzazione e di aggregazione.
7. Per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 40 e 44, la Regione concede contributi agli enti locali e loro forme associative e a soggetti pubblici e privati volti a sostenere la creatività e le produzioni culturali dei giovani e per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attività degli spazi di aggregazione giovanile collocati sul territorio regionale, nonché per interventi edilizi, l'acquisto di immobili, attrezzature e arredi destinati agli spazi di aggregazione giovanile.
8. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 38, commi 5, 6 e 7, la Regione provvede secondo quanto disposto dagli articoli 53 e 54, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 3 del 1999.
9. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 la Giunta regionale con proprio atto definisce, previo parere della Commissione assembleare competente, i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi.

Art. 48

Norme transitorie

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi, fino alla loro conclusione, la normativa previgente alle modifiche o abrogazioni di cui agli articoli 49 e 50.

Art. 49

Modifiche e abrogazioni di norme

1. Gli articoli 11 e 12 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 (Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli) sono abrogati.
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le funzioni, la composizione, le modalità di designazione dei componenti, la durata e il funzionamento della Consulta.

3. La Consulta è nominata con atto del Presidente della Giunta Regionale ed è presieduta dall'assessore competente in materia di servizio civile."
3. I commi 4 e 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2003 sono abrogati.
4. L'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Quota associativa, programmi e contributi

1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.
2. CAMINA presenta alla Giunta regionale programmi di attività nei settori di cui all'articolo 1, comma 2. La Giunta approva i programmi, concede i relativi contributi, stabilendone le modalità di erogazione. A tal fine la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota associativa annuale, nonché dei contributi per la realizzazione delle attività programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
3. CAMINA è tenuta a presentare alla Giunta regionale i programmi di cui al comma 2, corredati dei relativi piani finanziari, nonché una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La Giunta trasmette la relazione alle competenti commissioni dell'Assemblea legislativa regionale. L'assessore all'infanzia e all'adolescenza informa le competenti commissioni dell'assemblea legislativa delle attività svolte da CAMINA."
5. L'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2004 è abrogato.

Art. 50

Abrogazioni di leggi

1. Sono abrogate le seguenti leggi:
 - a) legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine);
 - b) legge regionale 25 giugno 1996, n. 21 (Promozione e coordinamento delle politiche rivolte ai giovani);
 - c) legge regionale 25 ottobre 1997, n. 34 (Delega ai comuni delle funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per minori);

d) legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna).

Art. 51

Fondo per le giovani generazioni

- 1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato Fondo per le giovani generazioni.**
- 2. Alla determinazione dell'entità del Fondo per le giovani generazioni concorrono:**
 - a) le somme provenienti dallo Stato;**
 - b) le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con leggi di bilancio anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1;**
 - c) le eventuali altre risorse statali vincolate;**
 - d) le risorse derivanti da organismi dell'Unione europea per iniziative ed interventi in materia di giovani generazioni.**

Art. 52

Norma finanziaria

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).**
- 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 47, commi 4, 5, 6 e 7, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001.**

[torna all'indice](#)

Note del Redattore:

- [1]  Ordine del giorno dell'Assemblea legislativa approvato a maggioranza il 22 luglio 2008:" ...omissis...Impegna la Giunta a predisporre in accordo con l'Assemblea legislativa strumenti di valutazione che consentano il monitoraggio sulla trasversalità e sull'integrazione delle politiche individuate dal progetto di legge e finalizzate alla crescita armoniosa delle capacità e delle qualità dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che vivono sul territorio regionale;...omissis.."



Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 26

Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori

Bollettino Ufficiale n. 58 del 19 dicembre 2007

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO con L.R. 8 gennaio 2015, n. 3, B.U. n.1 del 12 gennaio 2015.

Articolo 1**Finalità**

1. La Regione Basilicata riconosce che ogni forma e grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne e i minori costituisce una negazione del diritto all'inviolabilità della persona, della sua libertà e della sua dignità, secondo i principi della Costituzione e delle leggi vigenti [1].

2. La presente legge persegue la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere e sui minori sull'intero territorio regionale.

Articolo 2**Osservatorio sulla violenza di genere e sui minori**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito 'l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori' presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale che assicura il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale.

Articolo 3**Composizione e funzionamento**

1. L'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori, di seguito denominato Osservatorio, è composto da:

a) Assessore regionale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità o suo delegato;

c) tre esperti designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, in possesso dei requisiti dell'affidabilità e dell'indipendenza oltre ad una comprovata esperienza nel settore [2];

d) tre rappresentanti designati dalle Associazioni operanti nel settore della violenza di genere e sui minori presenti sul territorio regionale [3];

e) tre rappresentanti della task force "Codice Rosa" scelti tra i membri dell'Azienda Ospedaliera Regionale S. Carlo, dell'Azienda Sanitaria di Potenza e dell'Azienda Sanitaria di Matera [4];

f) i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Potenza, Matera e Lagonegro o loro delegati [5];

g) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Potenza o suo delegato [6].

2. La partecipazione dei componenti all'Osservatorio è gratuita.

3. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

4. I componenti dell'Osservatorio restano in carica cinque anni e possono essere confermati.
5. Il funzionamento dell'Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Svolge funzioni di segretario un funzionario del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale.

Articolo 4

Compiti e funzioni

1. L'Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori è preposto allo svolgimento di ricerche e studi sulle problematiche inerenti la violenza di genere e quella sui minori, finalizzati a fornire orientamenti e proposte operative.
2. In particolare l'attività dell'Osservatorio concorre a fornire un contributo alla programmazione regionale attraverso i seguenti compiti:
 - a) monitoraggio dei fenomeni di violenza di genere e sui minori;
 - b) raccolta di dati e di documentazione sul fenomeno;
 - c) lettura, analisi ed elaborazione dei dati raccolti;
 - d) rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione delle violenze;
 - e) realizzazione di iniziative di studio e di ricerca sulla violenza e sulla sua prevenzione;
 - f) analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno;
 - g) valutazione degli interventi regionali e proposte per rendere gli stessi più efficaci o suggerimenti in ordine a nuovi interventi;
 - h) realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione attraverso seminari, pubblicazioni e convegni sulla violenza di genere e quella sui minori.
3. Presso l'Osservatorio è costituito un Registro ove sono iscritti i centri antiviolenza operanti sul territorio regionale.

Articolo 5

Programma annuale di attività

1. L'Osservatorio, in raccordo con il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, predispone entro il mese di ottobre di ogni anno un programma di attività da svolgere nell'anno successivo, corredato anche da un apposito preventivo finanziario.
2. Il programma annuale di attività è approvato dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente.

Articolo 6

Relazione annuale

1. L'Osservatorio presenta al Consiglio Regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull'attività svolta, sulle osservazioni e proposte elaborate.
2. La relazione annuale è diffusa a mezzo degli organi di stampa ed il sito web della Regione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La relazione annuale è sottoposta a discussione in Consiglio Regionale.

Articolo 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'anno 2007 in euro 50.000,00 si provvede mediante prelevamento dalle risorse rivenienti dal Fondo regionale per i servizi integrati di cittadinanza sociale, istituito con la Legge Regionale 14 febbraio 2007 n.4, disponibili sulla U.P.B. 1091.06 del bilancio di previsione della Regione Basilicata. La Giunta Regionale è autorizzata alla istituzione nell'ambito della predetta U.P.B. di apposito capitolo di spesa, denominato 'Fondo per le attività dell'Osservatorio sulla violenza di genere e sui minori'.

2. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi sono determinati con le rispettive leggi di bilancio.

Articolo 8

Pubblicazione

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

[2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.]
[7]

NOTE

[1] Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione Basilicata riconosce che ogni forma di violenza contro le donne ed i minori costituisce un grave oltraggio alla inviolabilità della persona e una violazione della sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.»;

[2] Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;

[3] Lettera così modificata dall'art. 2, comma 2, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;

[4] Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;

[5] Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3;

[6] Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3.

[7] Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, L.R. 8 gennaio 2015, n. 3.

**LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2004, N. 34****Politiche regionali per i minori****(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 17 Dicembre 2004)**

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-12-14;34

Art. 1.**Principi e finalità.**

1. La Regione adotta ogni azione idonea ad assicurare il diritto del minore a crescere ed essere educato nella famiglia, luogo naturale per il suo sviluppo ed il suo benessere, in sinergia con gli altri ambienti educativi e sociali a lui destinati. Le azioni della Regione sono adottate in applicazione degli articoli 2, 3 e 118, ultimo comma e della Parte I Titolo II della Costituzione, nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176; dalla Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, firmata a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476; dalla Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77; dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e dei protocolli aggiuntivi; dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile) ed in armonia con i principi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e delle leggi regionali 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) e 23 novembre 2001, n. 22 (Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori).

2. La Regione promuove e sostiene iniziative a favore del minore, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica, volte a salvaguardarne l'integrità fisica, nonché a facilitare lo sviluppo armonioso della sua personalità, anche al fine di prevenire e ridurre il rischio che esso diventi vittima della tratta di esseri umani di traffico di organi ovvero di abuso o sfruttamento sessuale, e promuovendone altresì e l'inserimento nella realtà sociale, economica ed istituzionale. **(1)**

3. In applicazione del principio di sussidiarietà, concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge la famiglia, singola o associata, i comuni e le province, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Art. 2.**Obiettivi.**

1. La Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, tenendo conto anche delle diverse abilità dei minori, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazioni, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria, all'assistenza sociale, all'istruzione e alla formazione professionale, persegue i seguenti obiettivi:

- a) sostenere le famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;

- b) sostenere le iniziative delle reti di solidarietà familiare, che aiutano la famiglia ad assumere efficacemente la pienezza delle proprie capacità educative, sociali e di accoglienza;
- c) tutelare il minore e il suo benessere globale, garantendone fin dove possibile la permanenza in famiglia, anche con misure di sostegno economico o di affidamento familiare consensuale temporaneo, e favorendo sinergie tra famiglia, istituzioni pubbliche e private educative, sanitarie, sociali e mondo del lavoro;
- d) assicurare la tutela e la cura del minore, in caso di inesistenza della famiglia o laddove la stessa non è in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, garantendo anche, ove necessario, il "prosiegua amministrativo" decretato dall'autorità giudiziaria;
- e) assicurare l'integrazione del minore straniero nella comunità locale;
- f) promuovere e garantire una diffusa informazione sul territorio regionale dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 3.

Compiti della Regione.

1. La Regione , mediante i propri strumenti di programmazione:

- a) promuove e definisce politiche intersettoriali per i minori;
- a bis) favorisce, anche tramite internet, campagne di sensibilizzazione e di informazione, nonché programmi di ricerca ed istruzione, ove opportuno in cooperazione con soggetti del terzo settore o della società civile e con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), al fine di tutelare il minore contro il rischio di ogni tipo di abuso;(2)
- b) favorisce la programmazione concertata e partecipata a livello zonale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, e riconosce le forme di coordinamento territoriale dei servizi e degli interventi;
- c) favorisce la libera scelta degli erogatori di servizi ed interventi da parte della famiglia;
- d) definisce i criteri per la concessione alle famiglie di titoli sociali per la fruizione di servizi ed interventi;
- e) individua nuove tipologie d'offerta anche promuovendo interventi innovativi e sostenendo progetti e sperimentazioni di interesse regionale e nazionale;
- e bis) sperimenta, acquisito il parere del comune interessato, forme di accreditamento di servizi innovativi integrati tra le politiche formative e del lavoro e quelle sociali, al fine di prevenire e sostenere i giovani in situazione di disagio nel loro percorso di crescita; (3)
- f) assicura l'attuazione concreta dei livelli essenziali dei servizi sociali nel rispetto della normativa nazionale vigente;
- g) definisce le modalità di sostegno ai piccoli comuni per i costi derivanti dagli interventi sociali di cui all'articolo 4, comma 3;
- h) definisce, per la rete di offerta sociale di cui all'articolo 5, i criteri per l'accreditamento e per l'esercizio dell'attività di controllo, nonché i criteri per la remunerazione delle attività e dei servizi in relazione alla qualità ed ai costi;(4)
- i) individua indicatori di qualità per valutare il capitale sociale derivato dalla sussidiarietà orizzontale, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi attuati, con particolare riferimento alla qualità dei processi, alla coerenza dei risultati raggiunti, alla flessibilità organizzativa, all'efficace utilizzo delle risorse impiegate e alla soddisfazione degli utenti;
- j) favorisce l'integrazione delle prestazioni sociali previste nei piani individualizzati di intervento sul minore di competenza dei comuni con quelle socio sanitarie e sanitarie di competenza delle aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende ospedaliere (AO).

Art. 4.

Compiti degli enti locali.

- ##### **1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dall'articolo 6 della legge 328/2000, promuovono la conoscenza e l'applicazione dei principi di sussidiarietà nella realizzazione e gestione dei**

servizi sociali e svolgono le seguenti funzioni:

a) **(5)**

b) **(6)**

c) erogano, ai sensi dell'articolo 17 della legge 328/2000 , titoli sociali per la fruizione di servizi, interventi e prestazioni, determinandone altresì i requisiti per l'accesso, nonché misure di sostegno economico per favorire la permanenza del minore nella famiglia;

d) definiscono e promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori, garantendo, ai fini della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'effettiva partecipazione dei soggetti del terzo settore nella programmazione zonale, nonché nella realizzazione e nella gestione degli interventi e dei servizi;

e) promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori anche attraverso appositi rapporti convenzionali o altre idonee forme;

f) svolgono le attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 5 della legge 328/2000 ad esclusione delle funzioni in materia di disabili sensoriali di cui al comma 5, lettera e), del presente articolo.

2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata a livello di ambito territoriale nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini.

3. Gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento, ovvero dal comune di dimora, alla medesima data, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia. Qualora alla data di adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria un genitore risulti cancellato per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e successivamente non iscritto all'anagrafe della popolazione residente di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica. Nel caso in cui alla data di adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria risulti nominato un tutore, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza del genitore o dei genitori, titolari della relativa potestà alla data della nomina del tutore, o, nel caso di genitori, titolari della relativa potestà alla medesima data, residenti in comuni diversi, a carico di entrambi i comuni in parti uguali. Nel caso di genitori residenti in comuni diversi, qualora uno di essi muoia o decada dalla potestà dopo l'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria che dispone l'inserimento in struttura residenziale o l'affidamento familiare del minore, gli oneri sono interamente a carico del comune nel quale il genitore che mantiene la titolarità della potestà risiedeva alla data di adozione del provvedimento.**(7)**

3 bis. Per oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali s'intendono quelli relativi a tutte le prestazioni sociali che si rendano necessarie nel corso dell'affidamento familiare o della permanenza nella struttura.**(8)**

4. I comuni associati nell'ambito territoriale sono tenuti a costituire, con risorse derivanti dal Fondo nazionale politiche sociali, un fondo a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell'ambito e sui quali gravano gli oneri per interventi sociali obbligatori di cui al comma 3; il fondo dovrà avere una dotazione finanziaria annuale almeno del 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i comuni dell'ambito.

5. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità a quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 7 della legge 328/2000 , svolgendo le seguenti funzioni:

- a) rilevano il fabbisogno formativo del personale dei servizi sociali e socio sanitari;
 - b) programmano gli interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale;
 - c) promuovono la conoscenza e l'applicazione del principio di sussidiarietà nelle funzioni loro attribuite;
 - d) **(9)**
 - e) continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di disabili sensoriali.
6. Le province possono, all'interno della loro programmazione, attivare Osservatori sui minori con il compito di analizzare e monitorare la realtà minorile del territorio, fornendo ai comuni un utile strumento per la pianificazione zonale.

Art. 5.

Rete d'offerta sociale.

1. La rete d'offerta sociale destinata ai minori è costituita da:

- a) attività educative, aggregative e ricreative che concorrono alla promozione del benessere dei minori; in particolare servizi ed interventi socio-educativi per la prima infanzia, servizi ed interventi ludico-ricreativi per l'infanzia e di aggregazione per adolescenti, servizi ed interventi per il sostegno delle funzioni genitoriali, ivi compresi gli interventi di accompagnamento allo studio e di prevenzione della dispersione scolastica, l'assistenza domiciliare ai minori, il sostegno all'integrazione sociale e scolastica dei minori disabili, i servizi socio educativi per disabili, nonché servizi a sostegno delle bambine e dei bambini e delle loro mamme recluse;
- b) attività volte a rimuovere le cause del disagio e a tutelare il minore in caso di inesistenza o di inadeguatezza della famiglia, di violenza, maltrattamento e abuso; in particolare, affido, adozione ed interventi e servizi diurni e residenziali quali comunità educative e familiari, centri di pronto intervento, con particolare attenzione ai processi di evoluzione delle problematiche legate alla multietnicità e alla costruzione di percorsi di inclusione sociale, centri di accoglienza per gestanti e mamme con bambini e bambine, servizi di mediazione familiare;
- c) attività ed interventi innovativi, inclusi quelli che scaturiscono dalla progettualità diffusa, espressa dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Per le aree di intervento relative al comma 1, con provvedimento della Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, sono determinate le tipologie di offerta soggette all'autorizzazione al funzionamento ed all'accreditamento, nonché i requisiti organizzativi e strutturali per l'autorizzazione al funzionamento delle stesse e gli indicatori per la verifica della qualità dei processi e dei risultati conseguiti, fatte salve le forme sperimentali di interventi sociali e socio-educativi oltre che di solidarietà informale, tutelati dagli articoli 38, quinto comma, e 118, quarto comma, della Costituzione. Costituisce un ulteriore requisito per gli accreditamenti successivi all'entrata in vigore della legge recante "Primo soccorso pediatrico", l'attuazione di percorsi informativi e formativi, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), rivolti al personale, alle famiglie e ai minori sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.**(10)**

3. I membri del Consiglio e della Giunta regionale, nonché i membri dei Consigli e delle Giunte provinciali e comunali, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", hanno la facoltà di visitare le strutture situate sul territorio di loro competenza, accreditate presso la Regione, che ospitano a qualsiasi titolo minori, per verificare la qualità del loro trattamento e il rispetto dei loro diritti.

4. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, cessano di trovare applicazione i requisiti stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale n. IV/871 del 23 dicembre 1987, per il funzionamento delle strutture destinate ai minori.

Art. 6.***Rete d'offerta socio sanitaria.***

1. La rete d'offerta socio sanitaria rivolta al minore è costituita da:

- a) attività, servizi e strutture afferenti alla rete della disabilità, organizzata per garantire interventi residenziali, diurni e domiciliari;
- b) attività, ivi compresa la mediazione familiare, svolte dai consultori familiari e adolescenziali;
- c) attività, servizi ed interventi volti a prevenire e disincentivare il consumo e l'uso di sostanze illecite, nonché l'abuso di sostanze lecite, anche attraverso la promozione e lo sviluppo delle reti sociali di prevenzione e sostegno.

Sono attuate specifiche azioni finalizzate:

- 1) alla conoscenza ed al monitoraggio delle sostanze psicoattive in circolazione, con particolare attenzione al fenomeno del policonsumo tra i soggetti più giovani;
- 2) alla prevenzione attraverso interventi di carattere informativo e formativo;
- 3) alla ricerca di modalità di contatto atte a favorire la presa in carico precoce;
- 4) allo sviluppo di interventi coordinati, volti al recupero dei minori con problemi di dipendenza;
- d) attività e interventi volti a prevenire il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili.

Art. 7.***Rete d'offerta sanitaria.***

1. La rete d'offerta sanitaria è costituita dalle attività, dai servizi e dalle strutture pubbliche e private autorizzate e/o accreditate specificamente riservate ai minori in ambito ospedaliero e territoriale. Tutte le attività sono promosse nella logica di integrazione tra aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, enti locali, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private educative, sociali, sanitarie e scolastiche e famiglie.

2. L'organizzazione dei servizi sanitari rivolti ai minori deve prevedere:

- a) forme di accoglienza e informazione specifica, interventi in strutture di ricovero e cura volti a favorire lo svolgimento di attività scolastiche e ludico-ricreative per i più piccoli;
- b) azioni finalizzate ad affrontare in modo globale le situazioni a rischio ed i disturbi comportamentali del minore, al fine di favorire un approccio olistico nelle varie fasi della presa in carico;
- c) forme di assistenza ambulatoriali, diurne e domiciliari che riducano il ricorso all'ospedalizzazione, soprattutto in relazione a patologie croniche in età evolutiva;
- d) possibilità di ospitare in strutture di ricovero e cura, insieme al minore, un familiare;
- e) definizione e sviluppo del percorso nascita, al fine di individuare le modalità di assistenza più idonee per la madre ed il bambino, garantendo la continuità delle relazioni affettive e dell'intervento assistenziale dal momento del concepimento al momento dello svezzamento;
- f) interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi;
- g) approccio multidisciplinare, nonché integrazione tra i servizi sanitari, socio-sanitari, sociali ed educativi per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei disturbi neuropsichici in età evolutiva;
- h) attività di informazione e sensibilizzazione, nonché interventi strutturati sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione di comportamenti a rischio, ivi compresi quelli legati ai disturbi alimentari;
- i) azioni specifiche a favore dei minori e dei genitori affetti da sindrome da immuno deficienza acquisita;
- i bis) attività di formazione e informazione, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.(11)

Art. 8.***Comitato di coordinamento per l'attuazione delle politiche intersettoriali.***

1. È istituito il Comitato regionale di coordinamento per l'attuazione delle politiche intersettoriali destinate ai minori, composto dalle direzioni generali che attuano interventi in ambito minorile.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate la composizione, le modalità di organizzazione e di funzionamento del comitato.
3. Il Comitato esprime parere tecnico preventivo in merito agli atti di programmazione, alle proposte di legge ed ai provvedimenti amministrativi che incidono sulle politiche regionali per i minori ed in particolare:
 - a) agli interventi in ambito sociale, socio sanitario e sanitario;
 - b) agli interventi volti a rendere effettivo il diritto allo studio, alla formazione ed all'inserimento lavorativo;
 - c) agli interventi in ambito sportivo;
 - d) agli interventi in ambito culturale;
 - e) agli interventi in ambito di educazione ambientale e volti a garantire la piena vivibilità del territorio.

Art. 9.

Osservatorio regionale sui minori.

1. È istituito l'Osservatorio regionale sui minori con il compito di analizzare, monitorare ed interpretare i fenomeni inerenti alla realtà minorile, al fine di fornire alla Regione idonei strumenti per l'adozione delle scelte strategiche.
2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono individuati i centri di ricerca specializzati, gli esperti in materia preferibilmente operanti nell'area del no profit o nell'ambito universitario e un rappresentante della Consulta regionale delle associazioni familiari, incaricati di svolgere le attività dell'Osservatorio, nonché le modalità di collaborazione con gli Osservatori costituiti dalle province.
3. L'Osservatorio regionale sui minori collabora con l'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità e gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati anche per contrastare con misure preventive, protettive e riparative le pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 10.

Norma finanziaria.

01. Alle spese per lo svolgimento delle attività sperimentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e bis), si provvede con le risorse statali della quota indistinta del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e con le risorse stanziare all'UPB 5.2.1.2.87 "Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali."**(12)**

1. Alle spese per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni di cui all'articolo 4, commi da 1 a 4, al finanziamento degli interventi relativi al sistema d'offerta sociale, di cui all'articolo 5 comma 1, e al finanziamento degli interventi relativi al sistema d'offerta socio-sanitaria, di cui all'articolo 6, si provvede, a decorrere dall'anno 2004 con le risorse statali della quota indistinta del Fondo Nazionale per le Politiche sociali, di cui all'articolo 59, commi 44 e 45, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e con le risorse autonome stanziare all'UPB 3.6.1.1.2.87 "Rafforzare l'organizzazione del modello a rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze".

2. Alle spese per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle province di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, si provvede, a decorrere dall'anno 2004 con le risorse autonome stanziare alle UPB 3.6.5.1.2.97 "Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili" e 3.6.1.2.2.88 "Piano Sociosanitario Integrato".

3. Al finanziamento degli interventi relativi al sistema d'offerta sanitario, di cui all'articolo 7, si provvede, a decorrere dall'anno 2004, con le risorse autonome stanziare all'UPB 3.7.2.0.2.256 "Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza".

4. Agli oneri derivanti dalle attività dell'Osservatorio regionale sui minori, di cui all'articolo 9, si provvede con le risorse statali trasferite ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) stanziare all'UPB 3.6.2.2.2.100 "Iniziativa di socializzazione, protagonismo e di tutela di minori e adolescenti".

Art. 11.

Abrogazione di norme.

1. È abrogato il comma 52 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")**(13)**.

2. (14)

3. È abrogato il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)**(15)**.

NOTE:

1. Il comma è stato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14.
2. La lettera è stata aggiunta dall'art. 15, comma 1, lett. b) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14.
3. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 4, lett. a), della l.r. 24 febbraio 2006, n. 5.
4. La lettera è stata modificata dall'art. 28, comma 1, lett. h), della l.r. 12 marzo 2008, n. 3.
5. La lettera è stata abrogata dall'art. 28, comma 1, lett. h), della l.r. 12 marzo 2008, n. 3.
6. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 4, lett. b), della l.r. 24 febbraio 2006, n. 5.
7. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19.
8. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19.
9. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 4, lett. c), della l.r. 24 febbraio 2006, n. 5.
10. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della l.r. 1 aprile 2015, n. 7.
11. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, lett. b) della l.r. 1 aprile 2015, n. 7.
12. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 8, lett. a) della l.r. 22 febbraio 2010, n. 11.
13. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
14. Il comma è stato abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. h), della l.r. 12 marzo 2008, n. 3.
15. Si rinvia alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Testo vigente**LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9**

Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti".
(B.U. 22 maggio 2003, n. 46)

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

Sommaro

[Art. 1 \(Finalità e destinatari\)](#)[Art. 2 \(Attività della Regione\)](#)[Art. 3 \(Attività degli ambiti territoriali\)](#)[Art. 4 \(Attività dei Comuni\)](#)[Art. 5 \(Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani\)](#)[Art. 6 \(Individuazione dei servizi\)](#)[Art. 7 \(Definizione dei servizi\)](#)[Art. 8 \(Soggetti gestori\)](#)[Art. 9 \(Localizzazione dei servizi\)](#)[Art. 10 \(Articolazione degli spazi interni ed esterni\)](#)[Art. 11 \(Organizzazione e ricettività\)](#)[Art. 12 \(Figure professionali\)](#)[Art. 13 \(Regolamento di attuazione\)](#)[Art. 14 \(Autorizzazione\)](#)[Art. 15 \(Accreditamento\)](#)[Art. 16 \(Prevenzione sanitaria e vigilanza igienico-sanitaria\)](#)[Art. 17 \(Vigilanza e controllo\)](#)[Art. 18 \(Risorse finanziarie e contributi regionali\)](#)[Art. 19 \(Disposizioni finanziarie\)](#)[Art. 20 \(Norme transitorie\)](#)[Art. 21 \(Modificazioni alla l.r. 12 aprile 1995, n. 46\)](#)[Art. 22 \(Abrogazioni\)](#)**Art. 1***(Finalità e destinatari)*

1. La presente legge, all'interno del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, promuove e disciplina i servizi per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alle responsabilità genitoriali, allo scopo di favorire l'esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie.

2. Ai fini di cui al comma 1, vengono individuati luoghi di formazione e di sviluppo della personalità destinati ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adulte per favorirne la socializzazione quale aspetto essenziale del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

3. Sono destinatari delle prestazioni di cui alla presente legge i residenti nella regione o i soggetti in essa dimoranti, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con particolare attenzione alle nuove presenze multietniche e alla promozione dell'interculturalità.

Art. 2*(Attività della Regione)*

1. La Regione promuove:

- a) la collaborazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di politiche attive e interventi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
- b) l'adeguamento delle strutture e dei servizi esistenti ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 13;
- c) l'adozione di progetti sperimentali per nuove tipologie di servizi;
- d) la partecipazione dei minori alla vita della comunità locale;
- e) l'effettuazione di ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche, di studi e analisi, con particolare riferimento all'infanzia e all'adolescenza.

Art. 3

(Attività degli ambiti territoriali)

1. Il comitato dei Sindaci di ogni ambito territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000, provvede a:

- a) definire il programma di attuazione dei servizi, tenendo conto di quanto previsto dal piano di zona cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000 e delle risorse finanziarie disponibili;
- b) fissare gli orari di apertura dei servizi, le forme di partecipazione agli stessi, i criteri per l'accesso e il loro utilizzo, altre modalità di gestione e il concorso alla spesa da parte degli utenti.

2. Il comitato dei Sindaci, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, si avvale di un comitato territoriale la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti dal comitato dei Sindaci medesimo. Il comitato dei Sindaci prevede comunque, tra i componenti del comitato territoriale, la rappresentanza dell'utenza.

3. Il programma di attuazione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), è trasmesso alla Consulta regionale per la famiglia istituita ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia).

Art. 4

(Attività dei Comuni)

1. I Comuni provvedono a:

- a) autorizzare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 14;
- b) accreditare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 15;
- c) esercitare la vigilanza e il controllo sul funzionamento dei servizi ed effettuare ispezioni ai sensi dell'articolo 17;
- d) inviare alla Giunta regionale i dati informativi relativi ai servizi autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge;
- e) garantire la più ampia informazione sull'attività dei servizi, anche ai fini della verifica degli interventi;
- f) espletare le attività di cui all'articolo 16.

1 bis. L'autorizzazione e l'accreditamento di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo sono rilasciati previo parere della commissione di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento regionale 8 marzo 2004, n. 1 (Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale), integrata da un esperto in organizzazione e gestione dei servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza. Il Comune, accertata la regolarità della domanda, ne trasmette copia alla commissione, che, entro cinquanta giorni dal ricevimento, provvede, anche mediante sopralluogo, alla verifica dei requisiti e all'espressione del parere di competenza.

Nota relativa all'articolo 4:

Così modificato dall'art. 44, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.

Art. 5

(Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani)

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).
2. Il Centro, in collegamento con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali e con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con l.r. 15 ottobre 2002, n. 18, raccoglie ed elabora dati riguardanti:
 - a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani;
 - b) le risorse finanziarie pubbliche e private e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
 - c) la mappa dei servizi territoriali pubblici e privati.
3. Il Centro effettua ricerche, studi ed analisi a supporto delle attività degli ambiti territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000.
4. Il Centro effettua e pubblica ricerche e studi inerenti l'infanzia, l'adolescenza ed i giovani.

Art. 6

(Individuazione dei servizi)

1. Sono servizi, ai sensi della presente legge, le attività e gli interventi concernenti:
 - a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti;
 - b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie;
 - c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei genitori e delle figure parentali.
2. I servizi sono costituiti in particolare da:
 - a) nidi d'infanzia;
 - b) centri per l'infanzia;
 - c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;
 - d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
 - e) servizi itineranti;
 - f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
 - g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali.
3. Ulteriori articolazioni dei servizi sono individuate nel regolamento di cui all'articolo 13 in modo da rispondere alle trasformazioni ed alle dinamiche della struttura sociale e in attuazione di quanto stabilito dalla normativa statale e regionale a salvaguardia del sistema integrato dei servizi sociali.

Art. 7

(Definizione dei servizi)

1. E' nido d'infanzia il servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne

al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo.

2. Sono centri per l'infanzia i servizi che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. I centri per l'infanzia possono anche prevedere attività di integrazione fra nido e scuola dell'infanzia, nonché spazi di aggregazione per bambini e genitori.

3. Sono spazi per bambini, bambine e per famiglie i servizi per l'infanzia destinati al sostegno di iniziative di prevalente interesse ludico, relazionale e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra adulti e bambini, nonché di incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali, o loro sostituti ed educatori del servizio.

4. Sono centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti i servizi, comunque denominati: centri ludici polivalenti, punti di incontro e altri servizi, che svolgono attività per favorire e promuovere la socializzazione, anche intergene-razionale e la condivisione di interessi e attività culturali.

5. Sono servizi itineranti i servizi rivolti a bambini, bambine, adolescenti e famiglie che offrono, in forma non fissa, spazi di incontro e di interazione, nonché un bagaglio socio-educativo e ludico-culturale. Tali servizi sono destinati alle realtà territoriali disagiate.

6. Sono servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari i servizi offerti alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. I servizi educativi domiciliari possono essere realizzati:

- a) da educatori, la cui professionalità è individuata dall'ente locale proponente, in base ai requisiti indicati dal regolamento di cui all'articolo 13;
- b) da persone o da famiglie individuate dall'ente locale proponente, che offrono le necessarie garanzie di capacità educativa.

7. Sono servizi di sostegno alle funzioni genitoriali le attività previste all'articolo 16 della legge 328/2000 per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, promosse dai Comuni singoli o associati anche ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e della l.r. 13 novembre 2001, n. 27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale) ed attuate secondo le previsioni del piano regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della legge 328/2000.

Art. 8

(Soggetti gestori)

1. I servizi previsti dalla presente legge sono gestiti:

- a) dai Comuni anche in forma associata;
- b) da altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi dell'articolo 14 o accreditati ai sensi dell'articolo 15.

Art. 9*(Localizzazione dei servizi)*

1. I servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c) devono essere di norma localizzati in zone destinate dai piani urbanistici a servizi o ad attrezzature di interesse comune.
2. La localizzazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere disposta lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose, nonché da infrastrutture di grande traffico e da altre fonti inquinanti.

Art. 10*(Articolazione degli spazi interni ed esterni)*

1. Lo spazio interno ed esterno dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c) va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.
2. Gli edifici adibiti ai servizi di cui alla presente legge non devono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all'accesso e alla frequenza.

Art. 11*(Organizzazione e ricettività)*

1. L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza.
2. Nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto bambino.
- 2 bis. Nelle sezioni Primavera, servizio a favore dei bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi, il rapporto educatore/docente e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni dieci posto bambino.
3. Il personale educativo dei servizi previsti dalla presente legge può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti elaborati dai Comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.
4. I criteri e le modalità per la ricettività dei servizi di cui alla presente legge sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 13.

Nota relativa all'articolo 11:

Così modificato dall'art. 23, l.r. 28 dicembre 2011, n. 28.

Art. 12*(Figure professionali)*

1. Il personale dei servizi di cui alla presente legge si distingue in educatori e addetti ai servizi. Tale personale opera nelle strutture secondo il metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i comitati territoriali di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Il personale dei servizi di cui alla presente legge, ferma restando l'applicazione dei contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi relativi, deve possedere i titoli di studio stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 13.

3. Sono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi. Il regolamento di cui all'articolo 13 stabilisce il livello operativo di tali figure e il titolo di studio che le medesime devono possedere.

4. Il Comune e l'Azienda USL competenti per territorio integrano il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizione di disabilità o affetti da particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato definito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva di cui all'articolo 10 della l.r. 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità).

5. I Comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 13

(Regolamento di attuazione)

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato sentiti i comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, sulla base di quanto fissato negli articoli 9, 10, 11 e 12, i requisiti strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi previsti dalla presente legge necessari per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 14; definisce, altresì, i requisiti aggiuntivi di qualità per ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 15.

3. I requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, nell'ipotesi in cui l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1.

4. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 14.

Nota relativa all'articolo 13:

Così modificato dall'art. 9, l.r. 20 gennaio 2004, n. 1.

Art. 14

(Autorizzazione)

1. Tutti i servizi previsti dalla presente legge sono soggetti ad autorizzazione.

2. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, nonché il trasferimento di titolarità dei servizi medesimi.

3. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13. L'autorizzazione è

rilasciata dal Comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13.

4. I soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune:

- a) l'inizio dell'attività entro sessanta giorni dall'autorizzazione;
- b) a cessazione dell'attività entro sessanta giorni dal termine della medesima.

Art. 15

(Accreditamento)

1. L'accreditamento presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità definiti ai sensi dell'articolo 13.

2. L'accreditamento è condizione per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi per conto di enti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in base alla programmazione dei servizi previsti nel piano di zona di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000.

3. La domanda di accreditamento è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13.

4. I Comuni provvedono all'accreditamento, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 16

(Prevenzione sanitaria e vigilanza igienico-sanitaria)

1. La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla presente legge, in particolare nei nidi, è assicurata dall'Azienda USL competente per territorio, ai sensi della normativa vigente.

2. I Comuni possono prevedere la collaborazione con le Aziende USL per progetti educativi e di sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, che promuovano e facilitino l'inserimento di quelli in condizione di disabilità o in condizioni di disagio e difficoltà e possono, inoltre, promuovere programmi di prevenzione, educazione e tutela sanitaria per l'infanzia e l'adolescenza.

3. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è esercitata dall'Azienda USL territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 17

(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi di cui alla presente legge sono esercitati dal Comune ove è localizzato il servizio. Il Comune può avvalersi dei servizi dell'Azienda USL competente per territorio.

2. Il Comune effettua ispezioni almeno una volta all'anno, fatte salve necessità urgenti o segnalazioni da parte dei servizi sanitari delle Aziende USL o di altri Comuni o del comitato territoriale di cui all'articolo 3, comma 2.

2 bis. In caso di gestione senza autorizzazione dei servizi di cui alla presente legge, il Comune, previa diffida, ordina la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00.

Nota relativa all'articolo 17:

Così modificato dall'art. 24, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2.

Art. 18

(Risorse finanziarie e contributi regionali)

1. Alla realizzazione e alla gestione dei servizi di cui alla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato, della Regione, degli enti locali e dei privati.
2. Per la realizzazione dei programmi di attuazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la Regione assegna ai Comuni contributi annuali per la gestione ed il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2. Per l'anno 2003 i contributi ai Comuni per le spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia di cui al capitolo 53007124 sono assegnati con i criteri stabiliti dalla l.r. 11 marzo 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003).
3. I contributi sono concessi annualmente sulla base di criteri e modalità preventivamente definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
4. I Comuni cofinanziano gli interventi ed i servizi in base a quanto previsto nel piano di zona.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità della presente legge è istituito il fondo regionale per il sistema integrato dei servizi per l'infanzia, per lo sviluppo di politiche a favore degli adolescenti e di sostegno alla genitorialità e alla famiglia ammontante, per l'anno 2003, a euro 7.348.839,09.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante le risorse iscritte nell'UPB 5.30.07.
4. Ai fini della gestione le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 risultano già iscritte per l'anno 2003 a carico dei seguenti capitoli:
 - a) 53007124 "Contributi ai Comuni singoli od associati nelle spese di gestione e funzionamento degli asili nido": euro 4.957.986,23;
 - b) 53007103 "Quota parte del fondo unico nazionale per le politiche sociali (legge 328/2000)": euro 1.148.529,29;
 - c) 53007138 (articolo 70, legge 448/2001): euro 1.242.323,57.

Art. 20

(Norme transitorie)

1. I soggetti, pubblici e privati, titolari dei servizi previsti dalla presente legge, già operanti, presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, domanda di autorizzazione secondo le norme stabilite dal regolamento medesimo, che dovrà indicare, altresì, i tempi di adeguamento.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13 non sono concesse nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di cui alla presente legge ed ai servizi esistenti continuano ad applicarsi le norme

abrogate dall'articolo 22.

3. I procedimenti amministrativi relativi ai finanziamenti dei progetti presentati in favore dei giovani e degli adolescenti, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità previste dal piano annuale di attuazione per l'anno 2002, approvato con deliberazione della giunta regionale 10 aprile 2002, n. 698.

Art. 21

(Modificazioni alla l.r. 12 aprile 1995, n. 46)

.....

Nota relativa all'articolo 21:

Abrogato dalla lett. b) del comma 5 dell'art. 19, l.r. 5 dicembre 2011, n. 24.

Art. 22

(Abrogazioni)

1.

Nota relativa all'articolo 22:

Abroga le l.r. 27 agosto 1973, n. 23; 3 settembre 1979, n. 30, e il r.r. 23 luglio 1974, n. 3.

L.R. 27 marzo 1998, n. 22 ([1])

Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000 ([2]). ([3])

Indice

[Art. 1 Finalità ed oggetto.](#)
[Art. 2 Principi.](#)
[Art. 3 Programmazione.](#)
[Art. 4 Piano sociale regionale.](#)
[Art. 5 Esercizio delle funzioni a livello locale.](#)
[Art. 6 Piano di zona.](#)
[Art. 7 Ruolo delle province.](#)
[Art. 8 Attuazione del Piano sociale.](#)
[Art. 9 Integrazione socio-sanitaria.](#)
[Art. 10 Sistema informativo.](#)
[Art. 11 Interventi per la formazione.](#)
[Art. 12 Relazione annuale.](#)
[Art. 13 Organizzazione regionale.](#)
[Art. 14 Politica della spesa.](#)
[Art. 15 Destinazione del Fondo sociale regionale.](#)
[Art. 16 Modifiche alla legge regionale n. 135 del 1996.](#)
[Art. 17 Disposizione transitoria.](#)
[Art. 18 Norma finanziaria.](#)
[Art. 19 Entrata in vigore.](#)

[Art. 1](#)

[Finalità ed oggetto.](#)

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in attuazione dei principi enunciati nell'articolo 3 dello Statuto regionale, con la presente legge intende realizzare un sistema organico di servizi e interventi di assistenza sociale in grado di assicurare risposte unitarie e globali ai bisogni delle persone, partendo dal livello territoriale e funzionale più vicino ai cittadini interessati.
2. A tale scopo, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge detta norme per la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi e interventi di assistenza sociale, nonché per la loro integrazione con il sistema dei servizi sanitari.

[Art. 2](#)

[Principi.](#)

1. L'ordinamento regionale dei servizi sociali si informa ai seguenti principi fondamentali:
 - a) la valorizzazione del ruolo degli enti locali territoriali e delle comunità locali nella costruzione e attuazione del nuovo sistema regionale dei servizi alla persona;
 - b) lo sviluppo delle collaborazioni istituzionali e operative finalizzate a garantire l'integrazione socio-sanitaria in tutte le situazioni in cui essa è necessaria;
 - c) il superamento del concetto di assistenza sociale come assistenza economica e inserimento delle prestazioni alla persona in un quadro di servizi finalizzati alla promozione e all'integrazione sociale delle persone in difficoltà;
 - d) la valorizzazione del ruolo svolto dai soggetti sociali, in modo particolare di quelli no-profit;
 - e) il coordinamento dei servizi e degli interventi socio-assistenziali con quelli sanitari, culturali, educativi.

[Art. 3](#)

[Programmazione.](#)

1. Il sistema dei servizi di assistenza sociale è organizzato con la metodologia del lavoro per progetti ed è caratterizzato dalla verifica sistematica dei risultati raggiunti in termini di efficienza e di efficacia.
2. A tale scopo, i servizi e gli interventi di assistenza sociale sono integrati in piani e programmi finalizzati ad evitare la sovrapposizione delle competenze, la frammentazione delle risposte e la settorializzazione delle prestazioni.
3. Anche gli interventi a favore dei soggetti in stato di bisogno sono inseriti negli strumenti di programmazione assistenziale, comprendenti le eventuali erogazioni economiche, e tendenti alla soluzione dei problemi causativi del bisogno, nonché al potenziamento e lo sviluppo delle risorse individuali necessarie per il superamento della dipendenza assistenziale.

Art. 4
Piano sociale regionale.

([4])

1. Il Piano sociale regionale, di durata triennale, è lo strumento di governo del sistema dei servizi e degli interventi di assistenza sociale, mediante il quale la Regione stabilisce le priorità di intervento per il periodo di riferimento ed individua le responsabilità e le collaborazioni istituzionali e sociali necessarie per realizzare un sistema organico dei servizi sociali.
2. La Regione uniforma la propria attività normativa e amministrativa alle previsioni del Piano sociale, oltre che la propria azione di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti degli enti locali e delle aziende unità sanitarie locali.
3. Il Piano sociale definisce, in particolare:
 - a) gli ambiti territoriali per la gestione unitaria dei servizi sociali, con la promozione di forme di cooperazione tra i comuni interessati;
 - b) le condizioni per il governo del sistema locale dei servizi, con particolare riferimento ai Piani di zona di cui al successivo articolo 6;
 - c) gli indirizzi e i criteri per l'approvazione degli standard strutturali, organizzativi e funzionali dei servizi e delle strutture;
 - d) gli indirizzi e i criteri generali per la formazione e l'aggiornamento del personale;
 - e) le modalità di verifica dell'andamento dei servizi e della qualità degli interventi.
4. Per il triennio 1998-2000 è approvato il Piano sociale regionale nel testo allegato alla presente legge.
5. Il piano sociale approvato con la presente legge e le relative disposizioni di attuazione, hanno effetto anche nell'anno 2001 ([5]).
6. I successivi piani sociali sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, con provvedimento da adottare previo parere della Consulta sociale regionale prevista dall'art. 13 della presente legge. Sulla proposta di piano sono acquisiti, altresì, i pareri della Conferenza permanente Regione-Enti locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, istituiti con [L.R. 18 aprile 1996, n. 21](#) e con [L.R. 30 agosto 1996, n. 77](#), e successive modificazioni ed integrazioni ([6]).

Art. 5
Esercizio delle funzioni a livello locale.

1. Con riferimento agli Ambiti territoriali individuati nella Parte II del Piano sociale, i comuni esercitano le funzioni amministrative di cui sono titolari in materia socio-assistenziale, mediante:
 - a) gestione associata, attraverso una delle forme di cooperazione previste dal Piano sociale, negli Ambiti formati da più comuni;
 - b) gestione autonoma, direttamente ovvero attraverso una delle forme gestionali previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, negli Ambiti costituiti da un unico comune.
2. In adesione e attuazione di quanto stabilito dal Piano sociale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 517 del 1993, i comuni deliberano la forma gestionale di cui al primo comma, individuando contestualmente l'ente gestore dei servizi socio-assistenziali, il quale, in caso di organismo di nuova costituzione, assume la denominazione di «Azienda sociale».
3. Della deliberazione adottata ai sensi del comma precedente, i comuni danno formale notizia alla Regione Abruzzo mediante l'invio dei relativi provvedimenti, esecutivi ai sensi di legge.

Art. 6
Piano di zona.

1. Il Piano di zona dei servizi sociali è lo strumento di programmazione e collaborazione mediante il quale, in ciascun Ambito territoriale vengono specificate le previsioni del Piano sociale regionale e vengono stabilite le modalità di attuazione degli obiettivi e di funzionamento dei servizi.
2. Nell'ambito della programmazione regionale, il Piano di zona ha la stessa durata del Piano sociale di riferimento e individua, in particolare:
 - a) il personale e le risorse strutturali e finanziarie da utilizzare;
 - b) i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune negli Ambiti a gestione associata;
 - c) le modalità di integrazione e coordinamento delle attività socio-assistenziali con quelle sanitarie ed educative;
 - d) le modalità di realizzazione del coordinamento con le pubbliche istituzioni e con gli enti interessati;
 - e) le forme di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità.
3. I comuni predispongono e approvano il Piano di zona nel rispetto dei principi e del procedimento formativo stabiliti dal Piano sociale regionale.

4. La Giunta regionale, con il provvedimento di adozione delle Linee-guida previste dal Piano sociale, stabilisce il termine entro il quale devono essere approvati i Piani di zona.

Art. 7

Ruolo delle province.

1. Le province concorrono al conseguimento degli obiettivi del Piano sociale agevolando i processi di cooperazione e di collaborazione fra i soggetti istituzionali e sociali, anche al fine di rendere omogenei gli interventi sul territorio.
2. In particolare le province promuovono la formazione e la realizzazione dei servizi socio-assistenziali attraverso:
 - a) la raccolta delle conoscenze sui bisogni e sulle risorse acquisite dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale;
 - b) forme di verifica e valutazione degli interventi e dei servizi, con analisi mirate su fenomeni rilevanti su scala provinciale;
 - c) la realizzazione di opere e la messa a disposizione di beni per i servizi di interesse sovracomunale;
 - d) l'assistenza tecnico-amministrativa per iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base.
3. Con riferimento al disposto degli articoli 3 e 15 della legge n. 142 del 1990, le province partecipano, per quanto di competenza, alla definizione e realizzazione dei Piani di zona dei servizi sociali, anche sottoscrivendo, se necessario, gli accordi di programma stipulati in attuazione dei Piani medesimi.
4. Per quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo articolo 15, alle province sono erogati contributi finanziari mediante utilizzazione delle risorse disponibili per le «gestioni speciali» previste tra i criteri di scelta fissati dal Piano sociale in materia di Politica della spesa.

Art. 8

Attuazione del Piano sociale.

1. La Regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi del Piano sociale, emana le relative disposizioni di attuazione.
2. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare ([7]), acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, comma 2, adotta tutti i provvedimenti concernenti le Azioni per l'integrazione socio-sanitaria previste nel Piano sociale, nel rispetto delle modalità e dei termini in esso stabiliti, decorrenti dalla data di insediamento della Commissione medesima.
3. All'adozione di tutti gli altri provvedimenti necessari per l'attuazione del Piano sociale, anche se non espressamente previsti, provvede la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia.
4. In particolare, la Giunta regionale provvede:
 - a) a definire gli standard strutturali, organizzativi e funzionali relativi ai servizi, nonché le funzioni di controllo e vigilanza in materia;
 - b) ad approvare i requisiti e le modalità di funzionamento del sistema informativo;
 - c) a definire il regime di autorizzazione e controllo dei servizi alla persona ([8]);
 - d) a disciplinare il funzionamento dell'Osservatorio regionale previsto dal successivo articolo 13.

Art. 9

Integrazione socio-sanitaria.

1. In attuazione del Piano sociale, la Regione promuove e incentiva l'integrazione delle attività socio-assistenziali con quelle sanitarie di competenza delle aziende U.S.L., in tutte le situazioni in cui ciò è necessario e in particolare nelle aree materno-infantile, degli anziani non autosufficienti e della disabilità.
2. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare ([9]) adotta i provvedimenti relativi alle Azioni per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 8 su parere di apposita Commissione tecnico-consulativa, nominata con deliberazione della Giunta regionale e composta da cinque dirigenti e funzionari del Settore sanità, igiene e sicurezza sociale, da un rappresentante di ciascuna Azienda U.S.L., da un rappresentante dell'ANCI e da uno dell'UNCEN, delegazioni abruzzesi, e da un rappresentante dell'UPA.
3. La Commissione di cui al comma precedente resta in funzione solo per il periodo di tempo necessario all'adozione da parte della Giunta regionale ([10]) dei provvedimenti previsti dall'articolo 8, comma 2.

Art. 10

Sistema informativo.

1. I requisiti e le modalità di funzionamento del sistema informativo previsto dal piano sociale sono stabiliti dalla Giunta regionale in sede di realizzazione del sistema informativo regionale di cui all'articolo 14 della [L.R. 3 marzo 1999, n. 11](#) ([11]).

Art. 11Interventi per la formazione.

1. Per il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano sociale in materia di formazione dei dirigenti e degli operatori del sistema dei servizi socio-assistenziali, la Regione Abruzzo interviene, oltre che con progetti formativi gestiti direttamente, anche mediante supporti tecnici e contributi finanziari in favore dei soggetti attuatori degli interventi formativi.
2. A tale scopo, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 15, possono essere utilizzati i fondi destinati al finanziamento delle «gestioni speciali» previste tra i criteri di scelta stabiliti dal Piano sociale in materia di Politica della spesa.
3. Al progetto regionale di formazione dei responsabili dei servizi, previsto tra le Azioni strategiche per l'attuazione del Piano sociale, possono essere ammessi anche gli amministratori degli enti gestori di cui all'articolo 5, nel rispetto dei criteri e modalità di ammissione stabiliti per i dirigenti.

Art. 12Relazione annuale.

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione di verifica sullo stato di attuazione del Piano sociale, contenente elementi di valutazione in ordine al conseguimento degli obiettivi di Piano.
2. La relazione contiene anche la sintesi delle diverse azioni di verifica realizzate negli ambiti territoriali, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei Piani di zona.

Art. 13Organizzazione regionale.

1. La Regione, al fine di assicurare risultati di efficienza ed efficacia nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali e nell'attuazione del Piano sociale, in sede di revisione dell'ordinamento del personale e degli uffici, provvede ad articolare la struttura competente in materia di servizi sociali nelle unità organizzative di seguito specificate, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla [L.R. 13 gennaio 1997, n. 3](#):
 - a) applicazione leggi d'intervento e servizi di supporto all'attività degli enti e dei soggetti sociali;
 - b) programmazione, verifica e controllo;
 - c) tenuta dei registri e albi regionali ed assistenza alla Consulta sociale regionale;
 - d) Osservatorio regionale sul sistema dei servizi socio-assistenziali. ([\[12\]](#))
2. La Consulta di cui alla lettera c) del comma 1, è istituita con successivo provvedimento legislativo al fine di valorizzare e razionalizzare l'apporto consultivo, propositivo e di ricerca fornito dagli organismi di consultazione in materia di assistenza sociale attualmente previsti dalle leggi regionali di settore.
3. L'attivazione della struttura organizzativa prevista al comma 1 è condizione per il raggiungimento degli obiettivi specifici previsti nel Piano sociale.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa della revisione organizzativa prevista dal comma 1, per assicurare al Servizio Sicurezza Sociale la necessaria dotazione di personale, può farsi ricorso a forme di assegnazione temporanea e a nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a termine.

Art. 14Politica della spesa.

1. I contributi erogati dalla Regione Abruzzo a sostegno e promozione delle politiche sociali, devono tendere alla graduale realizzazione di un sistema organico di interventi finanziari, preordinati al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio territoriale dei servizi e al loro miglioramento qualitativo.
2. A tale scopo, nel primo triennio di attuazione della presente legge, l'importo delle risorse finanziarie del Fondo sociale istituito con la [L.R. 17 dicembre 1996, n. 135](#), da destinare al finanziamento dei programmi annuali d'intervento che i comuni presentano ai sensi della medesima [L.R. n. 135 del 1996](#), è progressivamente ridotto, a vantaggio della dotazione da utilizzare per l'assegnazione dei fondi previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera a).
3. La determinazione delle risorse finanziarie da impiegare per le due finalità previste dal comma 2, nel limite massimo delle disponibilità ricomprese nel pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale, è effettuata tenendo conto anche della popolazione residente nei comuni destinatari dei contributi.
4. Decorso il termine stabilito dal comma 2, le disponibilità finanziarie del Fondo sociale sono interamente ripartite e assegnate secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 15. Da tale data cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nella [L.R. n. 135 del 1996](#), relative all'assegnazione di contributi sulle spese di attuazione dei Programmi annuali dei comuni.

Art. 15Destinazione del Fondo sociale regionale.

1. A decorrere dall'esercizio 1998 e fino alla scadenza del primo triennio di attuazione della presente legge, per le finalità previste nel precedente articolo 14, il Fondo sociale regionale istituito con [L.R. n. 135 del 1996](#), è annualmente suddiviso in due distinte voci di spesa destinate all'erogazione di contributi, non cumulabili, in favore:
 - a) dei comuni che hanno adottato la deliberazione prevista dall'articolo 5, comma 2 della presente legge;
 - b) dei comuni che presentano il Programma delle attività sociali e socio-assistenziali di cui all'articolo 3 della [L.R. n. 135 del 1996](#).
2. La Giunta regionale, nel termine di trenta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, in attuazione di quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'articolo 14, delibera l'ammontare delle voci di spesa di cui al precedente comma, determinando annualmente l'importo della voce a) in misura progressivamente crescente rispetto a quello della voce b).
3. I fondi di cui alla lettera a) del comma 1 sono annualmente ripartiti e assegnati dalla Giunta regionale nel rispetto e in attuazione dei criteri di scelta stabiliti dal Piano sociale in materia di Politica della spesa. Essi possono essere utilizzati anche per il finanziamento delle gestioni speciali e degli interventi per settori specifici, in conformità a quanto previsto dal Piano sociale.
4. Per il riparto e l'assegnazione dei fondi di cui alla lettera b) del comma 1, fino allo scadere del termine stabilito dal comma 2 dell'articolo 14, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella [L.R. n. 135 del 1996](#).
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi anche oltre il primo triennio di attuazione della presente legge, fino all'approvazione del nuovo piano sociale regionale [\(\[13\]\)](#).

Art. 16Modifiche alla legge regionale n. 135 del 1996.

1. Alla [L.R. n. 135 del 1996](#) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dell'articolo 2, le parole: "Il Fondo è suddiviso" sono sostituite dalle seguenti: "La parte del Fondo destinata ai Programmi di cui all'articolo 3 è suddivisa";
 - b) al comma 1 dell'articolo 3, le parole: "Il Fondo di cui al precedente art. 2 viene ripartito" sono sostituite dalle seguenti: "La parte del Fondo di cui al precedente articolo 2 viene ripartita".

Art. 17Disposizione transitoria.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per il solo anno 1998, è consentito ai comuni di accedere ai fondi previsti sia alla lettera a) che alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15, a condizione che il relativo Programma annuale delle attività sociali e socio-assistenziali di cui alla [L.R. n. 135 del 1996](#) venga attuato senza far in alcun modo ricorso ai contributi assegnati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 15.

Art. 18Norma finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse annualmente stanziare dalla legge regionale di bilancio al capitolo n. 71520, denominato: «Fondo sociale regionale per l'espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale».

Art. 19Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Allegato

Regione Abruzzo

Piano Sociale Regionale 1998-2000 [\(\[14\]\)](#).

[\(\[1\]\)](#) Pubblicata nel BURA 28 aprile 1998, n. 7-bis.

[\(\[2\]\)](#) Vedi, anche, l'art. 5, Delib.G.R. 15 dicembre 1999, n. 2635, la Delib.G.R. 14 novembre 2001, n. 1064 e la Delib.G.R. 19 marzo 2007, n. 240, pubblicata nel BURA 18 aprile 2007, n. 22, con la quale la Giunta

regionale ha approvato “Criteri per l’accesso ai contributi regionali finalizzati al pagamento delle spese relative alle rette di minori ospitati presso le strutture residenziali a carattere comunitario”.

[\(\[3\]\) L'art. 3 della L.R. 20 ottobre 2015, n. 32](#) dispone il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della medesima legge. La L.R. 32/2015, inoltre, all'[art. 8](#) definisce l'effettiva decorrenza del trasferimento delle funzioni alla Regione e all'[art. 11](#) reca disposizioni transitorie.

[\(\[4\]\)](#) Il piano sociale regionale 2007-2009 è stato approvato con [Delib.C.R. 28 dicembre 2006, n. 57/1](#), pubblicata nel BURA 19 gennaio 2007, n. 5 speciale. Vedi anche: Delib.G.R. 5 marzo 2007, n. 217, recante “Piano Sociale Regionale 2007-2009 – Atto di indirizzo applicativo per l’utilizzo della quota del Fondo Sociale Regionale destinata ad azioni di piano non prioritarie – Anno 2007 – Azione di supporto agli ambiti territoriali e alla Regione Abruzzo nella fase di prima attuazione del PSR 2007-2009 – Approvazione programma e affidamento incarico.”, pubblicata nel BURA 28 marzo 2007, n. 18; la Delib.G.R. 10 dicembre 2007, n. 1279 (Piano sociale regionale 2007-2009 – Atto di indirizzo applicativo per l’istituzione del fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori non accompagnati), pubblicata nel BURA 18 gennaio 2008, n. 5; la Delib.G.R. 10 dicembre 2007, n. 1281 (Piano Sociale Regionale 2007 - 2009 approvato con [Delib.C.R. 28 dicembre 2006, n. 57/1](#) - Atto di indirizzo applicativo per lo sviluppo locale per gli interventi rivolti alla non autosufficienza), pubblicata nel BURA 23 gennaio 2008, n. 6; la Delib.G.R. 17 dicembre 2007, n. 1302 (Piano sociale regionale 2007-2009 – Azioni di piano non prioritarie – Anno 2007 – Qualificazione degli interventi sociali – Modifica D.G.R. n. 6 del 9 gennaio 2004 – Atto di indirizzo applicativo), pubblicata nel BURA 7 marzo 2008, n. 14; la Delib.G.R. 24 aprile 2008, n. 366 (Piano Sociale regionale 2007-2009 - D.G.R. 1279 del 10.12.2007- Modifica atto di indirizzo applicativo per l'istituzione del fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori non accompagnati), pubblicata nel BURA 21 maggio 2008, n. 30 e nel BURA 4 giugno 2008, n. 33; la Delib.G.R. 9 giugno 2008, 514 (Piano sociale regionale 2007-2009 approvato con Delibera di C.R. n. 57/1 del 28.12.2006 - Atto di indirizzo applicativo per l'attuazione dell'azione di piano “Incidenza diretta del piano sociale regionale” relativamente alle risorse per gli interventi a favore dei disabili in situazione di gravità), pubblicata nel BURA 23 luglio 2008, n. 41; Delib.G.R. 10/08/2009, n. 447 (DGR 10.12.2007, n. 1279, avente ad oggetto “Piano sociale regionale 2007/2009 - Atto di indirizzo applicativo per l'istituzione del fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori non accompagnati” - Modifica termine presentazione istanze e rendicontazioni dei contributi regionali assegnati), pubblicata nel BURA 11 settembre 2009, n. 48.

[\(\[5\]\)](#) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, [L.R. 23 dicembre 1999, n. 138](#).

[\(\[6\]\)](#) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, [L.R. 23 dicembre 1999, n. 138](#).

[\(\[7\]\)](#) L’espressione “La Giunta regionale sentita le competente Commissione consiliare” è stata inserita in sostituzione della precedente “Il Consiglio regionale” dalla [L.R. n. 37 del 1999](#) (Piano sanitario regionale 1999-2001 parte seconda - “Gli obiettivi e le regole” - titolo 2” - capo 3 “Integrazione socio-sanitaria”).

[\(\[8\]\)](#) Le lettere b) e c) sono state così ridefinite con errata corrige pubblicato nel BURA 5 giugno 1998, n. 10.

[\(\[9\]\)](#) L’espressione “La Giunta regionale sentita le competente Commissione consiliare” è stata inserita in sostituzione della precedente “Il Consiglio regionale” dalla [L.R. n. 37 del 1999](#) (Piano sanitario regionale 1999-2001 parte seconda - “Gli obiettivi e le regole” - titolo 2” - capo 3 “Integrazione socio-sanitaria”).

[\(\[10\]\)](#) L’espressione “della Giunta regionale” è stata inserita in sostituzione della precedente “Il Consiglio regionale” dalla [L.R. n. 37 del 1999](#) (Piano sanitario regionale 1999-2001 parte seconda - “Gli obiettivi e le regole” - titolo 2” - capo 3 “Integrazione socio-sanitaria”).

[\(\[11\]\)](#) Articolo così sostituito dall’art. 2, [L.R. 23 dicembre 1999, n. 138](#). Il testo originario così disponeva: «Art. 10. Sistema informativo. 1. Al fine di definire i requisiti e le modalità di funzionamento del Servizio informativo previsto dal Piano sociale, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto una Commissione tecnica composta da un dirigente del Servizio informatica per le funzioni, da un dirigente del Servizio informatica per i Sistemi e da un dirigente del Servizio sicurezza sociale, con il compito di predisporre gli atti tecnici preordinati all'adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b)».

[\(\[12\]\)](#) L'[art. 1](#), comma 2, lett. b), [L.R. 1 marzo 2012, n. 11](#) (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale), alla quale si rinvia, istituisce l'Osservatorio regionale sulle associazioni di promozione sociale nell'ambito dell'Osservatorio sociale regionale di cui al presente comma, al quale l'[art. 12](#) della predetta [L.R. 1 marzo 2012, n. 11](#) attribuisce delle funzioni in materia di associazionismo di promozione sociale connesse con la sua attuazione.

[\(\[13\]\)](#) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, [L.R. 23 dicembre 1999, n. 138](#).

[\(\[14\]\)](#) Si omette il testo in quanto contenente disposizioni meramente programmatiche e considerazioni di tipo socio-economico. Per le modifiche alla tabella di individuazione degli ambiti territoriali della Provincia dell'Aquila per la gestione unitaria dei servizi sociali, vedi l’art. 1, comma 1, [L.R. 22 gennaio 1999, n. 1](#).

Abruzzo.